

475.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Interpellanze:</b>		<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
Fragalà .....	2-01591 22285	Rossi Oreste .....	4-21915 22296
Fragalà .....	2-01592 22285	Novelli .....	4-21916 22297
Volontè .....	2-01593 22285	Calderisi .....	4-21917 22297
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>		De Cesaris .....	4-21918 22298
Cangemi .....	3-03356 22287	Rotundo .....	4-21919 22298
Napoli .....	3-03357 22287	Malentacchi .....	4-21920 22299
Servodio .....	3-03358 22288	Cento .....	4-21921 22300
Manzione .....	3-03359 22289	Manzione .....	4-21922 22300
Manzione .....	3-03360 22290	Borghesio .....	4-21923 22301
Conti .....	3-03361 22290	Galati .....	4-21924 22301
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		Gambato .....	4-21925 22302
De Cesaris .....	5-05694 22292	Ciani .....	4-21926 22302
Matranga .....	5-05695 22293	Cicu .....	4-21927 22302
Pepe Mario .....	5-05696 22293	Rubino Paolo .....	4-21928 22303
Caveri .....	5-05697 22294	Fino .....	4-21929 22304
Ciapusci .....	5-05698 22294	Lucchese .....	4-21930 22304
		Ciani .....	4-21931 22304
		Ciani .....	4-21932 22305
		Gasparri .....	4-21933 22305

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
<b>Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo .....</b>	<b>22307</b>	Grillo .....	4-15102 XL
		Grillo .....	4-15909 XLII
		Landolfi .....	4-10614 XLIII
		Lucchese .....	4-15449 XLIV
		Lucchese .....	4-16250 XLVI
<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:</b>		Manzoni .....	4-15154 XLVII
Acciarini .....	4-17816 III	Manzoni .....	4-18521 XLVIII
Amoruso .....	4-17440 IV	Manzoni .....	4-19335 LIII
Apolloni .....	4-16062 V	Marinacci .....	4-16282 LVI
Armaroli .....	4-19775 VI	Messa .....	4-17623 LVII
Ascierto .....	4-19742 VI	Michelangeli .....	4-13239 LVIII
Berselli .....	4-16828 VII	Migliori .....	4-18556 LIX
Berselli .....	4-18662 IX	Mussolini .....	4-16672 LIX
Bielli .....	4-15852 IX	Nan .....	4-19254 LX
Biricotti .....	4-09314 X	Napoli .....	4-16888 LXI
Bonato .....	4-16167 XII	Napoli .....	4-18622 LXIII
Borghезio .....	4-18255 XII	Orlando .....	4-19943 LXIV
Brunetti .....	4-17853 XIII	Pecoraro Scanio .....	4-10474 LXVI
Butti .....	4-18825 XIV	Pecoraro Scanio .....	4-18746 LXVI
Butti .....	4-19227 XVI	Pecoraro Scanio .....	4-19184 LXIX
Caveri .....	4-14702 XVIII	Poli Bortone .....	4-04932 LXX
Contento .....	4-17567 XIX	Porcu .....	4-19246 LXXI
Conti .....	4-15760 XX	Procacci .....	4-18451 LXXII
Costa .....	4-20190 XXII	Riccio .....	4-19871 LXXII
De Benetti .....	4-07156 XXIV	Saia .....	4-17144 LXXIII
De Franciscis .....	4-20003 XXVI	Scalia .....	4-19049 LXXIV
Del Barone .....	4-13993 XXVIII	Scaltritti .....	4-20246 LXXV
Del Barone .....	4-17566 XXVIII	Siniscalchi .....	4-15742 LXXV
Di Stasi .....	4-20180 XXIX	Storace .....	4-17680 LXXVI
Faggiano .....	4-06290 XXXI	Susini .....	4-19677 LXXVII
Frosio Roncalli .....	4-19377 XXXIII	Turroni .....	4-17350 LXXVIII
Gasparri .....	4-19346 XXXIII	Valpiana .....	4-14682 LXXX
Gatto .....	4-11400 XXXIV	Viale .....	4-17666 LXXX
Giuliano .....	4-19998 XXXVI	Vignali .....	4-18669 LXXXIV
Gramazio .....	4-12570 XXXIX	Zacchera .....	4-16699 LXXXV
Grillo .....	4-15102 XL		

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere — premesso che:

le ultime imprese degli scafisti di Valona che trasportano droga e clandestini dalle coste albanesi a quelle italiane stanno dimostrando ancora una volta l'assoluta inadeguatezza ed insufficienza dei poteri d'intervento attribuiti all'azione militare italiana nei confronti dell'Albania, a conferma del precedente verificatosi in occasione della missione « Alba » che già aveva messo a nudo la scarsa operatività delle nostre forze di polizia rispetto alla criminalità organizzata proveniente dall'Albania consentendo ai contrabbandieri di navigare indisturbatamente lungo le coste italiane;

i socialisti e gli ex comunisti albanesi che hanno portato alla vittoria Fatos Nano nelle elezioni del 1997 per la maggior parte provengono dal sud del Paese ed addirittura sono stati interpreti di una dura opposizione alla legge che mette al bando i gommoni dotati di motori sovrapotenziati perché sembrerebbe che profittino in prima persona dalle organizzazioni criminose delle regioni meridionali;

sembra che l'entroterra meridionale albanese sopravviva per la maggior parte grazie all'indotto dal contrabbando con l'Italia, tanto da aver meritato il titolo di « Colombia d'Europa »;

il problema dell'impiego dei nostri militari in Albania dipende chiaramente dalla mancanza della possibilità di intervenire concretamente con armi e mezzi nei casi di azioni illegali e criminose commesse, anche se a danno proprio del nostro Paese, ed espone le nostre forze impiegate sul territorio albanese all'ironia degli stessi esponenti dell'attività criminale —

quali opportune iniziative il Governo intenda prendere affinché l'azione delle nostre forze di polizia e militari rispetto all'Albania sia resa più incisiva ed efficace, al fine di combattere concretamente il dilagare della criminalità di detto Paese a discapito dell'Italia;

al di là del caso concreto quali provvedimenti il Governo intenda assumere affinché l'impegno militare dell'Italia in Europa assuma un peso specifico maggiore, guadagnando in concretezza, operatività e prestigio internazionale, contro la criminalità organizzata, i mercanti di schiavi ed i contrabbandieri di armi, di droga e di uomini.

(2-01591) « Fragalà, Lo Presti, Simeone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, per sapere — premesso che:

le ultime rivelazioni in merito alla vicenda del leader del PKK Ocalan pubblicate dall'agenzia « Il VeLino » diretto dall'ex senatore Lino Jannuzzi e riprese dal *Foglio* di Giuliano Ferrara affermano che la località di destinazione dell'esponente terrorista sarebbe il Kuwait;

l'agenzia « Il VeLino » ha ribadito le proprie affermazioni anche in seguito alla smentita ufficiale data dal Governo italiano per bocca del vicepresidente del Consiglio Sergio Mattarella;

sempre in base alle notizie riportate dalla citata agenzia risulterebbe che il Governo, nelle persone dei Ministri dell'interno e della difesa, sarebbe stato a conoscenza di tutte le trattative per far sfuggire Ocalan alla giustizia italiana e a quella internazionale, dal momento che sono state utilizzate le strutture del Sismi;

il servizio segreto militare avrebbe operato su indicazione del Governo, attraverso il personale intervento del suo direttore l'ammiraglio Gianfranco Battelli, che si è valso della collaborazione del

caposervizio Sismi in Kuwait, spedendovi Ocalan su un aereo privato pagato dagli stessi servizi;

l'operazione sarebbe stata seguita dal Ministro della difesa Scognamiglio che avrebbe voluto spedire Apo in Albania e dal Ministro degli affari esteri Dini che invece, a seguito dell'incontro tra il senatore Cossiga ed il colonnello Gheddafi avrebbe voluto mandarlo in Libia;

*l'affaire* è stato seguito dal sottosegretario alla Presidenza Minniti che ha tentato di sviare tutti con la storia del rifugio in Russia, dove l'aereo ha fatto soltanto scalo, mentre la destinazione concordata ed organizzata dal Governo italiano era proprio il Kuwait;

Ocalan avrebbe, di contro, accettato la destinazione individuata dal Governo italiano ma avrebbe anche intentato un ricorso per vedersi accolta la propria domanda di asilo politico —:

se tutto quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero;

per quale motivo il Parlamento italiano sia stato tenuto all'oscuro delle trattative e delle manovre per consentire ad Ocalan un rifugio sicuro in Kuwait;

se all'esponente terrorista sia stata pagata una rilevante somma da parte dei nostri servizi di sicurezza per assicurargli una permanenza confortevole in Kuwait;

se tali iniziative del Governo non confliggano con le esigenze legali che Ocalan venisse processato dall'autorità giudiziaria del nostro Paese per i reati commessi in Italia e dalla giustizia internazionale per i reati di terrorismo e di traffico di armi e di stupefacenti commessi in ogni parte d'Europa;

perché il Governo italiano non abbia reso noto che dopo i danni per centinaia di miliardi procurati dalla permanenza in Italia di Ocalan, è venuta anche la beffa

della citazione giudiziaria del « capoterrorista » contro l'Italia per vedersi riconosciuti asserti quanto improbabili requisiti di diritto d'asilo;

se al di là del caso concreto il Governo intenda persistere nella gestione di casi delicatissimi di politica internazionale riguardanti le convenzioni sottoscritte per la lotta contro il terrorismo secondo criteri che danneggiano l'economia, i rapporti e l'immagine dell'Italia nel consesso internazionale.

(2-01592) « Fragalà, Lo Presti, Simeone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere, premesso che:

nel corso di una recente conferenza stampa il Ministro per la solidarietà sociale ha annunciato l'istituzione di un'indagine conoscitiva e di una commissione per la modifica delle norme del codice civile sull'associazionismo al fine di riconoscere le nuove attività di ricerca spirituale, meglio conosciute con il nome di *new age* —:

se non ritenga avventata e grave l'iniziativa del Ministro Livio Turco che rischia di legittimare un fenomeno di cui nessuno sa bene cosa nasconda sotto la sua etichetta di movimento spirituale;

se non ritenga opportuno che una ricerca seria e affidabile sia invece condotta da persone ed enti che conoscano a fondo tale problematica, in modo da far luce su una realtà che si sta sempre più circondando di interessi che poco hanno a che fare con la spiritualità e che non è certamente così diffusa come invece vorrebbero far apparire i suoi sostenitori, secondo i quali oggi in Italia sarebbero ben dodici milioni le persone impegnate nella *new age* (in pratica un italiano su quattro!).

(2-01593)

« Volontè ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**CANGEMI e LENTI.** — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con un'ordinanza del 22 dicembre 1998, il Tar del Lazio ha disposto l'iscrizione con riserva, in attesa di sentenza definitiva, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Catania, degli studenti che avevano presentato ricorso dopo essere stati esclusi dai *test* di ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina e odontoiatria;

dopo aver ottenuto copia dell'ordinanza del Tar, gli studenti ricorrenti, a partire dal 14 gennaio 1998, si sono presentati agli sportelli delle segreterie studenti dell'Università di Catania per le regolamentari pratiche di trasferimento da altri corsi di laurea ai corsi della facoltà di Medicina, ottenendo l'iscrizione con riserva come stabilito dall'ordinanza;

lunedì 18 e martedì 19 gennaio 1999, invece, gli studenti che si rivolgevano agli sportelli della facoltà di scienze, per il trasferimento dal corso di laurea in scienze biologiche ai corsi di medicina e odontoiatria, si vedevano negare la possibilità di trasferimento e addirittura di consegnare il modulo prestampato; solo martedì pomeriggio i moduli venivano nuovamente ritirati, ma con la precisazione che l'iscrizione non sarebbe stata ratificata fino ad una prossima decisione del rettore;

in un incontro con una delegazione dei ricorrenti, tenutosi la mattina di martedì 19 gennaio 1999, la direzione amministrativa dell'Università comunicava che l'ateneo avrebbe bloccato, a prescindere dall'ordinanza del Tar, le iscrizioni alla facoltà di Medicina, e consigliava agli studenti di non effettuare il trasferimento, minacciando l'impossibilità di reinscrizione al corso di laurea di provenienza, e giun-

gendo addirittura a chiedere agli studenti i nomi degli impiegati che avevano accolto i moduli allo sportello per eventuali procedimenti disciplinari;

la direzione amministrativa comunicava anche che il dibattito su un eventuale provvedimento di sanatoria per gli studenti ricorrenti, previsto all'ordine del giorno, in seguito a due rinvii, per la seduta del Senato Accademico di venerdì 29 gennaio 1999, sarebbe stato certamente rinviato ulteriormente, per scoraggiare le attese dei ricorrenti —:

quali iniziative si intendano assumere affinché, in attesa della definitiva soluzione della complessa situazione che si è determinata in relazione alla questione degli accessi alle università, le università si attengano alle sentenze al riguardo emesse dai Tar, che costituiscono in questo momento gli unici punti di certezza per gli studenti. (3-03356)

**NAPOLI, POLIZZI, AMORUSO e MARENCO.** — *Al Ministro per l'università e la ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

da qualche anno, i Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle Facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la presunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

tale iscrizione è stata però sempre ammessa con « riserva », in attesa cioè che i Tar decidessero nel merito del ricorso;

a distanza di anni i Tar non si sono mai pronunciati nel merito;

per l'assenza della suddetta pronuncia, in tutte le Università italiane è venuta a crearsi la paradossale situazione di avere studenti che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle facoltà che richiedono un'esperienza pratica, invitando comunque il Parlamento a legiferare più compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso;

nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il problema di definire lo *status* giuridico degli iscritti con riserva;

il Ministro Zecchino, contraddicendo una precedente circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato in questi giorni la circolare protocollo n. ACG 1487, che consiglia alle Facoltà universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno 1997/1998, lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno 1998/1999, sempre in base ad una sospensiva del Tar, unicamente la possibilità di cambiare facoltà;

essendo scaduto il termine per il cambio o nuova iscrizione alle Facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

tale *status* giuridico parrebbe invece ignorato dal Ministro Zecchino nella circolare diffusa in questi giorni ed invece considerato da alcune università italiane che, in difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero invece esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell'anno 1998/1999;

invece il Senato Accademico dell'Università di Bari, senza neppure acquisire in alcuni casi il parere dei Direttori dei corsi, ha escluso dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

questo atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari all'interno dell'ateneo barese, rappresenta un'ulteriore e ancor più grave discriminazione nei confronti di chi è stato iscritto con riserva nell'anno corrente presso l'università di Bari;

la descritta situazione non sembra assolutamente degna di un Paese « normale » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per consentire l'estensione della sanatoria anche all'anno accademico in corso, ristabilendo così la parità di trattamento fra tutti gli iscritti con riserva, ivi compresi quelli relativi all'anno 1998/1999;

se vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli iscritti con riserva nell'anno accademico corrente, si possa avere una seconda ed ancor più pericolosa discriminazione lasciando unicamente alla libera autonomia dei Senati accademici la possibilità di sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni giuridiche soggettive.  
(3-03357)

SERVODIO. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza del 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, da alcuni tribunali amministrativi;

la Corte costituzionale ha altresì aggiunto che l'intera materia necessita di una organica sistemazione legislativa finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza, presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare, dall'altro preveda tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario;

con una circolare, a seguito della decisione della Corte, relativamente al con-

tenzioso amministrativo avverso gli atti degli atenei preclusivi dell'accesso, il Ministro ha invitato ciascuna Università, nell'ambito dei propri poteri, a valutare la necessità di pervenire alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni e immatricolazioni con riserva, a suo tempo disposte, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997;

da questa iniziativa di « sanatoria » sono stati esclusi - situazione verificatasi nell'Ateneo di Bari - gli iscritti con riserva nell'anno 1998-1999;

si è registrata nell'Università di Bari, di fatto, una situazione particolarmente difficile e grave: i giovani che sono stati ammessi con riserva ai corsi hanno sostenuto oneri finanziari per le spese relative all'iscrizione e all'acquisto di testi ed oggi si sentono profondamente delusi per il fatto che la sanatoria non è stata estesa anche a loro;

si rende necessario, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale e nel rispetto dell'autonomia universitaria, promuovere una apposita iniziativa legislativa per dettare criteri certi per l'accesso ai corsi universitari, così come previsto dalle direttive dell'Unione europea e chiudere la fase di incertezza;

comunque la situazione di grande disagio che ha colpito i giovani iscritti con riserva all'Università di Bari non può lasciare indifferente il Ministro e l'università ma deve impegnare a ricercare la possibilità di percorrere anche per questi giovani la strada della sanatoria che gli interroganti auspicano sia l'ultima -:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, di concerto con l'Università di Bari, finalizzate a favorire l'estensione della sanatoria anche agli studenti iscritti nell'anno accademico in corso e non solo agli iscritti con riserva fino all'anno 1997-1998, così come previsto dalla circolare protocollo ACG 1487, emanata di recente

dal ministero dell'università e della ricerca scientifica. (3-03358)

MANZIONE, VOLONTÈ e DI NARDO.  
- Al Ministro della pubblica istruzione. -  
Per sapere - premesso che:

la norma di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 498 del 1992, con « interpretazione autentica » dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha cancellato il computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di ricostruzione economica, ma dispone che « gli eventuali maggiori trattamenti spettanti in godimento sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera e con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza »;

la circolare 7 settembre 1993, n. 62 del ministero del tesoro (I.G.O.P.), applicativa della norma suddetta, conferma che la differenza risultante è « da conservare sotto forma di assegno personale »;

il ministero della pubblica istruzione con circolare ministeriale 14 luglio 1997, n. 432 ha emanato istruzioni in merito, con riferimento alla citata circolare 62/93 del tesoro -:

per quale motivo, a seguito di un recente decreto di riassorbimento del provveditore agli studi di Terni nei confronti di un preside in attività di servizio, il centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici abbia disposto, ai danni del dipendente, a partire dalla rata di novembre 1998 delle competenze mensili, una ritenuta mensile di lire 148.737, con scadenza al febbraio 2002;

se sia previsto un intervento urgente per evitare che il danno di una discutibile interpretazione autentica della normativa del 1970, che consentiva un modesto beneficio a una benemerita categoria di cittadini, sia aggravato da provvedimenti contrari allo spirito e alla lettera della stessa legge interpretativa. (3-03359)

MANZIONE, VOLONTÈ, DI NARDO, ACIERNO e MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Siae assolve a una funzione di tutela delle opere di ingegno assai efficace e meritevole di congruenti tutele;

sono in corso manovre intese a ridurne le attività trasformando la struttura in una piccola società, con mezzi e personale assolutamente inadeguati, eliminando presidi e sedi che hanno finora consentito che le funzioni autorizzative e di controllo devolute dalla legge fossero efficacemente svolte;

invece di decapitare un patrimonio di risorse e di esperienze così ingente, sarebbe invece possibile e utile implementare le competenze della Siae ponendole al servizio di altri strategici ambiti operativi (vedi beni culturali);

che la deprecata operazione di ridimensionamento avrebbe effetti letali su gran parte dei 1.600 lavoratori operanti nella sede centrale, nelle 14 sedi regionali e nelle 43 filiali —:

quali urgenti, coerenti e mirate iniziative si intendano assumere per scongiurare un evento che sarebbe socialmente e strutturalmente penalizzante per gli interessi culturali e civili del Paese. (3-03360)

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si richiama l'attenzione sul preoccupante contenuto delle interrogazioni Savarese 4-17304 e Storace 4-16116 che tuttavvia attendono risposta da quasi un anno;

vi è la richiesta della popolazione italiana di una maggiore attenzione alle terapie farmacologiche;

la carenza del ministero della sanità relativa alla farmacovigilanza inerente alla garanzia circa la fabbricazione, la conservazione, il trasporto e il deposito dei far-

maci in conformità delle direttive europee già recepite dal diritto interno e che la corretta gestione dei farmaci è garantita soltanto dalle costanti ispezioni da parte del Nucleo carabinieri sanità;

l'ispezione di questi ultimi nello stabilimento della Industria Chimico-Farmaceutica Biomedica Foscama S.p.A. avvenuta il 2 novembre 1994 ha consentito il sequestro di 4 quintali circa di materia prima — Buflomedil e Alprazolam — per la produzione dei farmaci commercializzati col nome di Irrodan e Mialin;

il Ministro della sanità, regolarmente informato dai Carabinieri, non ha provveduto in alcun modo a fornire la tutela necessaria per garantire la salute pubblica;

il 4 novembre 1998 — quattro anni dopo la citata ispezione dei Nas — è stata celebrata la terza udienza dibattimentale inerente al procedimento penale n. 78955/94, Pretore dottor Amoroso, PM dottoressa Ilaria Calò;

il 12 gennaio 1999 si è svolta la quarta udienza dibattimentale del summenzionato procedimento;

il 2 maggio 1999 le fattispecie per cui è in dibattimento il procedimento penale suddetto « potrebbero essere prescritte »;

da documenti visionati dall'interrogante risulta che la Direzione generale del servizio Farmaceutico del ministero della sanità, in data 15 novembre 1994, quindi tredici giorni dopo l'ispezione svolta dai Nas, arma dei Carabinieri, in Roma via Tiburtina km 15,00, ha emesso il decreto n. 880 di « Autorizzazione a produrre medicinali » nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina km 14,500 della Biomedica Foscama S.r.l.;

tale stabilimento era stato smantellato fin dall'inizio del 1993 e l'articolo 2 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali) del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 (Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali) stabilisce che qualsiasi decisione, in

merito all'autorizzazione di cui al comma 1 del summenzionato articolo 2, deve essere presa «previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati della preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun medicinale, in conformità della documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'articolo 4»;

se l'ispezione per la concessione dell'autorizzazione fosse realmente avvenuta, gli ispettori avrebbero constatato l'esistenza di locali, abbandonati e semivuoti, adibiti solamente a magazzino di campioni medicinali gratuiti e residui di materiale propagandistico, *gadgets*, *visuals* ed altro materiale cartaceo occorrente agli Informatori Scientifici;

la predetta direzione generale del ministero della sanità, in data 27 febbraio 1995, ha emesso il decreto n. 929 di revoca alla produzione di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via Tiburtina km 15,00 (stabilimento sottoposto all'ispezione ed al conseguente sequestro summenzionati), su richiesta della ditta stessa inviata alla suddetta Direzione in data 1° marzo 1995, data citata nel decreto medesimo;

nel decreto del 27 febbraio 1995 si evidenziano quindi due errori che difficilmente potrebbero essere imputati a semplice disattenzione, anche perché lo stabilimento della Biomedica Foscama S.r.l. sito in via Tiburtina 15,00 - Roma - è stato inserito nell'«Elenco delle società autorizzate al 31 dicembre 1994 alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici» che il suddetto ministero ha fatto pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del giorno 11 febbraio 1995;

emergono con evidenza solare, i suddetti errori: a) il primo, relativo all'iden-

tificazione dello stabilimento autorizzato alla produzione con decreto n. 880 - non quello del Km 15,00 ma quello del Km 14,500 della via Tiburtina; b) il secondo, relativo alla data di autorizzazione, il 27 febbraio 1995 viene autorizzata la revoca alla produzione di specialità medicinali sulla base di una richiesta da parte della Biomedica Foscama S.r.l. avvenuta con lettera datata 1° marzo 1995;

risulta evidente peraltro che la direzione generale del servizio farmaceutico del ministero della sanità ha emesso il decreto n. 929 due giorni prima della richiesta inoltrata dalla Biomedica Foscama alla suddetta direzione generale;

i menzionati decreti n. 880 e 929, risultano firmati anziché dal direttore generale dottor Bruno Sciotti, rispettivamente, dalla signora Rosalba Della Monica e dalla signora Leuzzi con formula «per copia conforme»;

poiché ad avviso dell'interrogante quanto descritto potrebbe avere una rilevanza penale, è auspicabile un intervento della magistratura -:

come mai il ministero della sanità, a tutto il 4 novembre 1998, non si sia costituito parte civile nel processo n. 78955/94 pur se sollecitato con raccomandate a.r. e telegrammi da parte dall'associazione sindacale Inforquadri, rappresentativa degli interessi professionali degli Informatori Scientifici-Farmacologi;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare in merito alla vicenda sopra esposta, che configura una fattispecie di particolare gravità nell'ambito gestionale della salute pubblica, fattispecie che a tutt'oggi il ministero della sanità non ha fatto nulla per verificare e contrastare, omettendo di ottemperare a suoi specifici compiti istituzionali. (3-03361)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

DE CESARIS e LENTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del comprensorio dell'Insugherata tra la Via Trionfale e la Cassia in Roma, insiste la Convenzione « Case e campi »;

l'atto di convenzione fu approvato dal Commissario straordinario Barbato nel 1992 e firmato il 16 giugno 1992;

il territorio su cui insiste la convenzione è vincolato ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

da parte del consorzio « Case e campi », in assenza di risposta da parte della regione Lazio, fu chiesto il benessere ambientale al Ministro dei beni e le attività culturali;

il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici emise nella seduta del 31 maggio-1° giugno 1994 parere condizionato con invito a presentare un nuovo progetto che tenesse conto delle osservazioni e prescrizioni dallo stesso comitato formulate;

con decreto ministeriale 31 ottobre 1997 il ministero emise benessere ambientale sulla base dello stesso progetto già respinto dal Comitato di settore dello stesso ministero;

lo stesso ministero, verosimilmente anche a seguito di un esposto di associazioni ambientaliste, con atto in data 17 gennaio 1998 sospese l'efficacia del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 relativo al benessere accordato con la singolare motivazione che l'Ufficio « non è in possesso della documentazione tecnico-progettuale di dettaglio, anche in relazione alla quale si era espresso il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici »;

il consorzio « Case e campi » ha presentato ricorso al Tar del Lazio che ha sospeso il provvedimento di revoca del benessere, che avrebbe così riacquisito vigore;

parte della Convenzione ricade dentro il perimetro del Parco dell'Insugherata istituito dalla regione Lazio con legge regionale n. 29 del 1997 e che tutta la Convenzione ricade nel PTP Veio-Cesano approvato dalla regione Lazio con legge n. 24 del 1998;

dopo una complessa vicenda amministrativo-giudiziaria il Consorzio ha ripreso i lavori per le opere di urbanizzazione primaria in data 27 luglio 1998 e in data 25 ottobre 1998 modificando profondamente lo stato dei luoghi con alterazione delle quote altimetriche, la distruzione della flora e della fauna preesistenti, compresi alberi di alto fusto quali sugheri, pioppi e salici e con la distruzione del sistema idrico-naturale che fa capo allo storico Fosso dell'Acqua Traversa, iscritto nell'albo delle acque pubbliche e quindi tutelato in base alla « legge Galasso » per 150 metri da entrambe le sponde;

il territorio su cui insiste la Convenzione costituisce il naturale inizio della Valle del Parco dell'Insugherata e che la sua totale urbanizzazione, con edifici, strade e vasti parcheggi, può comportare, tenuto conto anche del forte acclivio e della natura incoerente del terreno sabbioso e argilloso, gravi rischi di dissesto idrografico e geologico —:

quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per accertare se corrisponde al vero quanto esposto in premessa e quali siano stati i motivi che hanno determinato scelte urbanistiche, penalizzanti per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e dei beni ambientali all'interno del comprensorio naturale del Parco dell'Insugherata;

se, in particolare si sia provveduto a ricorrere al Consiglio di Stato avverso la decisione di sospensiva del Tar e se si intenda comunque provvedere alla revoca

definitiva del benessere ambientale accordato, come sopradetto, in contrasto con il parere del proprio Comitato di settore con modalità e in circostanze a dir poco discutibili e censurabili. (5-05694)

MATRANGA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

la legge 23 novembre 1998, n. 407 reca nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Tale legge prevede notevoli benefici per le famiglie dei caduti del dovere, quali: la riliquidazione della cosiddetta « speciale elargizione » da 100 a 150 milioni di lire; la riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica anche per coloro che svolgono attività lavorativa; un assegno vitalizio di 500 mila lire mensili; un trattamento speciale di reversibilità esente dall'Irpef; l'indennità integrativa speciale anche a chi ne beneficia ad altro titolo; borse di studio per i figli;

tutto questo viene concesso per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 (articolo 5 della legge 407/98), e negato invece per gli eventi anteriori a tale data, ponendosi quindi in palese contrasto con quanto stabilito dalle legge n. 466 del 13 agosto del 1980, modificata e integrata agli articoli 5, 6 e 10 dalla legge n. 720 del 1981, che estende i benefici da essa previsti anche ai familiari degli appartenenti alle forze di polizia caduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968;

tale iniquità, se non fosse corretta, finirebbe col creare vittime del dovere di serie A e vittime del dovere di serie B, come ad esempio il brigadiere della polizia di Stato Giovanni Mannu caduto a Nuoro nel 1967, la cui vedova, Liliana Pinna, rimarrebbe inspiegabilmente esclusa dai benefici previsti dalla legge n. 407 del 1998 —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per ovviare a questa grave lacuna

normativa contenuta nella legge n. 407 del 1998. (5-05695)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il « condono edilizio » è regolato dall'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (legge finanziaria) e il comma 1 di tale articolo è composto da ben sette periodi;

i primi due periodi individuano le due grandi categorie di immobili che possono essere oggetto di sanatoria edilizia; il secondo recita: « ...opere abusive che risultano ultimate... », mentre il secondo recita: « ...Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra... »;

queste due parole (ultimate e realizzate) stabiliscono due concetti molto diversi, in quanto mentre il primo periodo è tratto direttamente dall'articolo 31 della legge n. 47 del 1985, il secondo (quello che contiene le parole altresì e realizzate) è stato inserito proprio per evitare molti problemi causati da detto articolo 31, legge n. 47 del 1985, — la stessa Corte di cassazione si è più volte espressa in tal proposito — consentendo la sanatoria edilizia a quei fabbricati abusivi non ultimati, ma condonabili « fin dove essi sono stati realizzati »;

nelle circolari ministeriali emanate sulla scorta della legge n. 724 non vi è, purtroppo, traccia di questa distinzione, e tale situazione comporta che « il proprietario più furbo » che era riuscito a « gettare » il solaio di copertura, può accedere al condono edilizio, mentre il proprietario che aveva realizzato solo il solaio di sottotetto non può condonare il proprio fabbricato, soprattutto se, come si è verificato più volte, il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori è giunto proprio in fase di impostazione del solaio di copertura —:

quali iniziative intenda intraprendere — eventualmente riesaminando gli atti pre-

parativi della legge — affinché si possa avere conferma che la parola « realizzati » stabilisce che sono condonabili i fabbricati abusivi fin dove essi sono stati realizzati.  
(5-05696)

CAVERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre del 1998 il sottosegretario all'interno Nicola Sinisi rispose ad un'interrogazione parlamentare sul futuro dei controlli di polizia al Traforo del Monte Bianco dopo l'entrata in vigore degli accordi di Schengen;

accantonata per il momento l'ipotesi di un commissariato misto italo-francese, il Governo spiegava come per il Traforo del Monte Bianco fosse stata scelta una vigilanza dinamica, con uso di pattuglie sul territorio nella logica del « velo di sicurezza », previsto, per una vigilanza attiva lungo le frontiere interne, dalla convenzione attuativa degli accordi di Schengen;

queste assicurazioni rischiano di essere vanificate dalla recente decisione, all'inizio di quest'anno di ridurre drasticamente il personale di polizia in servizio al Traforo del Monte Bianco, essendo state trasferite 12 persone sull'organico di 36 persone e dunque attualmente sono in servizio un funzionario, quattro ispettori e 19 fra agenti e assistenti;

la riduzione del personale, tenute conto soprattutto le esigenze dei servizi fissi di piantonamento, impedisce di fatto quel controllo attivo preannunciato dal ministero e renderebbe problematico un intervento della polizia in caso di necessità; si pensi a questo proposito all'emergenza stranieri di fine anno, quando al Traforo del Monte Bianco sono state denunciate 169 persone irregolari e vi sono stati ben 323 riammissioni attive con la Francia, oltre che veri e propri arresti e sequestri di vettura; la polizia inoltre figura nel piano di protezione civile in caso di disastro all'interno del Traforo e da tempo è attiva contro la criminalità transfrontaliera e per attività di polizia giudiziaria in collaborazione con Francia e Svizzera; infine si

rammenta il ruolo di via internazionale del Traforo del Monte Bianco con problemi di ordine pubblico quali, più volte in passato, gli scioperi dei camionisti su un versante o su un altro —:

se non si ritenga opportuno fornire l'ufficio di polizia di frontiera di Entrèves dell'organico necessario per espletare realmente le funzioni assegnate e se non si ritenga opportuno, accantonata per ora l'idea di un commissariato misto italo-francese, di verificare l'opportunità di avere nella zona un posto fisso di polizia.  
(5-05697)

CIAPUSCI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il mondo dell'autotrasporto italiano ha bisogno di una normativa trasparente, chiara e certa per poter far fronte in regime di libero mercato Unione europea, alla concorrenza soprattutto straniera con operatori con costi notevolmente più bassi di quelli nazionali, a tal scopo sono state emanate delle norme di ripiego alle a tacitare le richieste delle associazioni di categoria;

la legge n. 611 del 4 dicembre 1996, che convertiva il decreto-legge n. 517 del 4 ottobre 1996, recante interventi nel settore trasporti, dava la possibilità di usufruire di uno sconto sulle tariffe dei pedaggi autostradali alle aziende di autotrasporto di merci per conto di terzi: lo sconto veniva calcolato a scalare in aumento sull'importo totale delle fatture emesse dalle Società autostradali;

i provvedimenti emessi per il settore autotrasporto di merci per conto di terzi atti a diminuire i costi del transito degli autocarri sulle autostrade italiane del 1995 ad oggi sono i seguenti: 1) decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, convertito con legge 18 novembre 1995, n. 485 recante disposizione in materia di riduzione dei pedaggi autostradali. (Importo 10,5 miliardi, con periodo di validità dal 15 agosto al 31 dicembre 1995 in via sperimentale); 2) decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517,

convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 recante « Interventi nel settore dei trasporti ». (Importo 55 miliardi, con periodo di validità dal 1° febbraio al 31 dicembre 1996); 3) decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38 recante « Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto ». (Importo 55 miliardi, con periodo di validità dal 10 gennaio al 31 dicembre 1997); 4) decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245 recante « Misure urgenti per l'autotrasporto ». (Importo 114 miliardi di cui il 90 per cento destinato alla sicurezza stradale);

per ultimo il decreto-legge n. 451 del 28 dicembre 1998 in conversione alla Camera dei deputati in questo momento con una dotazione finanziaria di 140 miliardi;

poiché gli sconti sono applicati alle aziende con percentuale crescente in maniera proporzionale al fatturato che le società autostradali emettono alle ditte stesse, le varie associazioni di categoria, onde permettere ai loro associati di godere del massimo beneficio, si sono attivate costituendo società collegate, tra queste la Fai Service S.c.a.r.l (Fai Service società cooperativa a responsabilità limitata) avente come oggetto sociale, tra l'altro, anche l'attività di autotrasporto di merce per conto di terzi, costituita il 19 febbraio 1996 a Milano;

risulta all'interrogante che: a) il 29 aprile 1996 con atto pubblico registrato a Milano la Fai Service S.c.a.r.l in seduta straordinaria si riuniva per deliberare: il trasferimento della sede sociale; l'integrazione dell'oggetto sociale inserendo l'attività di autotrasporto merci per conto terzi. Nel verbale della seduta figurano presenti n. 23 degli 88 soci; b) dalla visura camerale risulta che la Fai Service S.c.a.r.l, al primo punto, ha introdotto l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi e nella stessa visura, più oltre, risulta ... « svolgere attività di spedizione così come regolate dall'articolo 1737 del codice civile la coo-

perativa non potrà in alcun caso svolgere l'attività prevista dall'articolo 1741 del codice civile (spedizioniere-vettore) ... »;

il ministero dei lavori pubblici, pur essendo stato avvertito preventivamente, ha deliberato su autocertificazione il rimborso in misura globale del fatturato Fai Service S.c.a.r.l erogando alla citata cooperativa un numero consistente di miliardi -:

ad avviso dell'interrogante l'atto costitutivo e lo Statuto della Fai Service S.c.a.r.l, non dovevano essere omologati perché illegittimi, in quanto il suo oggetto sociale è in netto contrasto nei due punti succitati e, qualora risulti tale, se la Fai Service S.c.a.r.l non abbia impropriamente richiesto ed ottenuto una indebita erogazione di fondi pubblici e, se questo non costituisca distoglimento di fondi pubblici a danno degli autotrasportatori di merci in conto di terzi;

se si ritenga possibile che il ministero dei lavori pubblici pur essendo avvertito nelle persone di due funzionari dirigenti, senza verifica alcuna, sulla base di autocertificazione, risarcisca alla Fai Service S.c.a.r.l, cooperativa con 88 soci al 29 aprile 1998 la somma di parecchi miliardi quale sconto spettante sui pedaggi autostradali;

se il ministero dei lavori pubblici abbia proceduto ad una verifica più dettagliata di come sono stati richiesti e risarciti i finanziamenti a disposizione con i provvedimenti di cui in premessa;

se tutti i finanziamenti siano stati distribuiti e in caso positivo, a chi siano stati erogati e come siano state valutate le procedure di controllo della veridicità dei documenti presentati dai richiedenti;

qualora non siano state predisposte procedure di controllo, se si abbia intenzione di erogare tutti i finanziamenti con la stessa metodologia;

se non si ritenga, alla luce di quanto sopra, che sia opportuna un'indagine conoscitiva onde evitare che si possono perpetrare truffe ai danni dello Stato, dei contribuenti e soprattutto degli autotrasportatori. (5-05698)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

---

**ORESTE ROSSI e COPERCINI.** — *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 giugno 1997 con l'interrogazione parlamentare n. 4-11187, era stata posta in dubbio la legittimità della condotta dell'azienda Ama che offriva a pagamento il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati, ai sensi dell'allora vigente articolo 39, comma 1, legge n. 146 del 1994, agli urbani;

con una nota del 2 giugno 1998, protocollo UL/98/10495, il Ministro dell'ambiente ha fornito una risposta in merito, asserendo, tra le altre cose che il servizio di cui sopra rappresentava un servizio integrativo da remunerare a parte e che non vi sono state « sovrapposizioni e/o duplicazioni tra tributo corrisposto e corrispettivo pagato all'Ama » e che dal gennaio 1996 l'Ama ha proceduto al rimborso del costo dello smaltimento, ma solo agli operatori che ne hanno fatta richiesta;

nella stessa nota il Ministro dell'ambiente ha affermato che « l'Ama ha avviato un dialogo con il comune di Roma per definire tutte le controversie inerenti ai rifiuti speciali assimilati anche in relazione ai maggiori oneri che sono derivati all'azienda dall'ampliamento del servizio istituzionale »;

nell'audizione del 21 gennaio 1999 della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti l'onorevole Pierluigi Copercini sottoponeva la questione dell'imputabilità dei costi, tra comune di Roma, Ama e operatori economici privati, in relazione ai servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani dal comune con delibera n. 119

del 15 giugno 1998 e richiamava i contenuti dell'interrogazione e della risposta sopra citati;

stante la legislazione attualmente vigente, quindi, al comune di Roma, attraverso l'Ama, in conseguenza della sopra citata delibera di assimilazione, compete, in regime di privativa comunale, il servizio « istituzionale » — remunerato dagli operatori economici attraverso la corresponsione della Tarsu — (e non più « integrativo »), relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi situate nel territorio comunale;

attualmente, a quanto risulta, l'Ama continua ad offrire agli operatori economici, dietro corresponsione di un corrispettivo, il sopra citato servizio « istituzionale » considerandolo, di fatto, come « integrativo » in considerazione del fatto che tra il comune e l'azienda non è stato stipulato, contestualmente all'adozione della delibera n. 119 del 15 giugno 1998, un adeguamento del contratto di servizio per far fronte all'ampliamento del servizio « istituzionale » del comune attraverso i servizi che dovrebbe erogare l'Ama;

peraltro, la maggior parte degli operatori economici romani continuano a rivolgersi a pagamento, per il servizio *de quo*, anche a ditte private di trasporto, nonostante la vigente privativa comunale cui è soggetta la gestione dei rifiuti assimilati, se avviati allo smaltimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

l'attuale disponibilità di numero e del volume e della tipologia dei cassonetti non consente agli operatori economici un conferimento dei rifiuti *de quibus*, senza esporli al rischio delle pesanti sanzioni penali e amministrative previste per l'abbandono di rifiuti speciali dalla normativa vigente, oltre che dallo stesso regolamento comunale;

il comune di Roma, con deliberazione della giunta comunale n. 1933 del 7 giugno

1996 aveva conferito fino al 31 dicembre 1997 all'Ama l'incarico di affiancare il comune stesso nell'espletamento delle iniziative per la lotta all'evasione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con un corrispettivo pari a lire 2.277.000.000 —:

se non intendano sollecitare il comune di Roma e l'Ama a pervenire al più presto ad una ridefinizione del contratto di servizio, che tenga conto dell'ampliamento dei servizi istituzionali;

se non ritengano necessario sollecitare il comune di Roma a prevedere un rimborso dei costi sostenuti dagli operatori sia verso l'Ama, sia verso i trasportatori privati, a causa del mancato o ritardato ampliamento del servizio istituzionale ed un rimborso per gli operatori che hanno fatto richiesta di riduzione della Tarsu ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sia pur limitatamente al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 24 aprile 1998, n. 128 (22 maggio 1998) e la delibera Cc. n. 119 del 15 giugno 1998;

se non ritengano opportuno sollecitare il comune di Roma ad una nuova delibera che « sospenda » l'applicazione della Tarsu fino a quando non sarà completato l'ampliamento del servizio istituzionale eventualmente ricorrendo al potere di ordinanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

se non intendano predisporre un atto di indirizzo e coordinamento ai comuni nella predisposizione del regolamento Tarsu, con indicati i limiti dell'assimilazione dei rifiuti e le condizioni specifiche in presenza delle quali deve essere prevista una riduzione della Tarsu ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente a tale caotico regime provvisorio, in attesa che dal 1° gennaio 2000 entri in vigore la tariffa;

se non ritengano opportuno ridefinire la materia e riaprire la discussione a livello legislativo, nelle sedi competenti, visto e

considerato che attualmente la gestione dei rifiuti assimilati destinati allo smaltimento è divenuta, di fatto, monopolio pubblico;

se sia stato predisposto o a quale *iter* sia giunto il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 22 del 1997 relativo ai nuovi criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti;

se siano in grado di quantificare i risultati abbia raggiunto ai fini del recupero dell'evasione (visto che nel comune di Roma si parla di circa 100 miliardi di Tarsu evasa) l'affidamento all'Ama di cui alla deliberazione n. 1933 del 7 giugno 1996 sopra citata. (4-21915)

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 3 aprile 1999 prossimo venturo ricorrerà il 55° anniversario della fucilazione di don Giuseppe Morosini trucidato dai fascisti a Forte Bravetta perché schierato dalla parte della libertà e contro la barbarie;

il martirio di don Morosini (rievocato nel film « Roma città aperta » da Aldo Fabrizi) rappresenta un esempio per chi abbia a cuore la democrazia e la giustizia —:

se non intenda ricordare la figura di questo martire per la libertà con l'emissione di un francobollo commemorativo. (4-21916)

CALDERISI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 11 dicembre 1998 si è svolta a Milano la prova attitudinale per il concorso nazionale del ministero per i beni e le attività culturali a 13 posti di collaboratore-storico dell'arte della settima qualifica funzionale per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Veneto e lunedì 14 dicembre 1998 era in pro-

gramma a Genova la prova attitudinale per il concorso nazionale a 7 posti di storico dell'arte della ottava qualifica funzionale per le regioni Lombardia e Liguria;

ai candidati sono stati sottoposti, per entrambe le prove attitudinali, 80 quesiti a risposta multipla che, in base al bando di concorso dovevano avere particolare riferimento alla storia dell'arte italiana e ad argomenti relativi a gallerie e a complessi artistici italiani, nonché ai loro ornamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

i quesiti contenevano molte imprecisioni, errori e domande indefinite e presentavano inoltre una forte sproporzione numerica, oltreché di difficoltà, tra quelli relativi alla storia dell'arte italiana e quelli relativi alla storia dell'arte genovese e ligure, secondo una micidiale miscela di approssimazione, iperspecialismo e leggerezza;

per le suddette ragioni, a Milano i candidati hanno vivamente protestato e a Genova il concorso non si è neppure svolto a causa della sollevazione e delle proteste dei candidati che ha fatto crescere la tensione sino a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sequestrato questionari e verbali —:

quale sia la valutazione del Governo in merito ai criteri e alle modalità con le quali sono stati formulati i quesiti per il concorso, quali responsabilità siano individuabili al riguardo e quali iniziative intenda adottare al fine di consentire lo svolgimento del concorso stesso nei tempi più brevi e soprattutto sulla base di criteri maggiormente rispondenti a quanto previsto dall'apposito bando. (4-21917)

**DE CESARIS.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la bozza definitiva del regolamento attuativo della legge n. 415 del 1998 relativo agli appalti è stata inviata al Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 22 gennaio 1999;

il termine per il parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici scade il 27 febbraio 1999;

il Presidente del Consiglio superiore, dottor Misiti, ha già nominato i componenti della commissione chiamata a dare un parere; da questa commissione sono state escluse le confederazioni artigiane che rappresentano larghissima parte del mondo imprenditoriale, dell'artigiano e della piccola impresa il quale nel settore dell'edilizia costituisce oltre il 90 per cento delle imprese in attività —:

quali siano le motivazioni che hanno portato il dottor Misiti, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad escludere dalla commissione chiamata a dare un parere sul regolamento attuativo della legge n. 415 del 1998 le confederazioni artigiane. (4-21918)

**ROTUNDO.** — *Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibera della giunta comunale di Lecce n. 166 del 3 settembre 1998 sono stati individuati gli indirizzi per la costituzione dell'ufficio comunale per le politiche comunitarie;

in attuazione di tale provvedimento con determina n. 117 del 4 novembre 1998 il dirigente del settore lavori pubblici approvava un avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali per n. 3 unità con le seguenti qualifiche:

a) esperto di legislazione internazionale « comunitaria »;

b) esperto in progettazioni comunitarie e pianificazioni finanziarie;

c) esperto in diritto comunitario ambientale;

tale avviso pubblico è stato affisso soltanto all'albo pretorio del Comune dal 20 novembre al 30 novembre 1998, senza nessuna altra forma di pubblicità e senza

la pubblicazione sul BURP, così come previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente;

tale atteggiamento omissivo dell'amministrazione ha comportato che abbiano presentato domanda per tali incarichi soltanto quattro persone, delle quali una ha fatto pervenire la domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando;

i partecipanti sono facilmente collegabili per appartenenza politica alla giunta comunale in quanto uno collabora con lo studio professionale consigliere comunale di AN delegato del Sindaco alla costituzione dell'ufficio Europa, un altro è figlio di un ex funzionario comunale e dirigente cittadino del CCD, la terza, residente a Bitritto (si presume che sia venuta a Lecce da Bitritto per prendere visione dell'albo pretorio) è parente del presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune;

appare del tutto singolare, se non fosse sconcertante, il fatto che in una provincia con circa 150 mila giovani disoccupati, ed a differenza delle decine di migliaia di domande presentate per i concorsi alla Provincia di Lecce, al Comune, fatto unico in Italia, gli aspiranti sono pari agli incarichi da conferire;

la vicenda ha destato sconcerto e diffusa incredulità —:

quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati al fine di favorire un accertamento puntuale dei fatti e delle circostanze relative al suddetto bando e per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità in relazione ai fatti su esposti;

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda e se al fine di rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione, messo a durissima prova da fatti del genere, non si valuti positivamente un autonomo atto di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale di Lecce per procedere ad un nuovo bando in modo lineare e trasparente;

se siano a conoscenza dei fatti susposti in relazione alla legittimità e alla trasparenza della procedura seguita, con riferimento alla normativa vigente in materia di assunzioni di personale;

se intendano promuovere adeguate iniziative per assicurare la piena trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale nel settore pubblico. (4-21919)

MALENTACCHI e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 28 gennaio 1999 a Firenze in via del Ghirlandaio si sono succedute cariche delle forze di polizia a cui ha fatto seguito l'incendio di cassonetti, immigrati con regolare permesso di soggiorno minacciati di espulsione o colpiti a pugni e manganelli; un motociclo è andato a fuoco;

scopo dell'intervento delle forze di polizia era sgomberare uno stabile dell'ex Area Viola, un'industria dolciaria dismessa, di proprietà della « Investimenti edilizi Ariosto » S.r.l.;

le 13 famiglie che occupavano lo stabile e coinvolte dallo sgombero sono di origine eritrea, marocchina e italiana; in tutto 40 persone con 3 bambini dei quali uno nato nell'edificio;

lo sgombero si è concluso con due feriti trasportati in ospedale;

l'Assessore dell'urbanistica Enrico Bougleux, che momentaneamente rappresenta il Sindaco in viaggio all'estero, si era impegnato con gli occupanti ad evitare lo sgombero e cercare una soluzione;

l'Assessore Bougleux non è stato informato preventivamente dagli organi di polizia dello sgombero dello stabile e sembra non ne sia stato informato dall'assessore alla casa dottor Torelli che, a detta degli organi di informazione, era a conoscenza dell'imminenza dello sgombero —:

per quali motivo gli organi di polizia non abbiano informato preventivamente

dello sgombero il dottor Bougleux facente funzioni del sindaco e che si era impegnato ad evitare lo sgombero;

quali siano i motivi delle violente cariche, con utilizzo di pugni e manganelli effettuate dalla polizia per attuare lo sgombero nei confronti di uomini, donne e bambini che ha comportato il ferimento di due persone;

chi abbia dato disposizioni di minacciare del ritiro del permesso di soggiorno gli immigrati;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare che interventi delle forze dell'ordine come quello avvenuto a Firenze non abbiano mai più ad accadere.

(4-21920)

**CENTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Società italiana autori ed editori (Siae) pretende dai centri sociali autogestiti diffusi in tutta Italia, e in particolare dal centro sociale « Pedro » di Padova, il versamento di tributi per le proprie attività musicali e di spettacolo che non hanno scopo e finalità di lucro;

in questi mesi centri sociali, compreso quello di Padova, hanno praticato l'obiezione fiscale, ritenendo ingiuste e vessatorie le richieste della Siae —:

quali iniziative intendano intraprendere ognuno per la propria competenza, per tutelare dette attività dei centri sociali autogestiti italiani che non possono essere sottoposte a ordinari rapporti con la Siae, la quale, stabilendo di tassarli, li pone sullo stesso piano di un grande produttore commerciale che realizza profitti sulla produzione culturale e musicale;

quali iniziative intendano intraprendere per avviare la riforma della Siae e comunque per esentare le attività dei centri sociali autogestiti dalle richieste della Siae.

(4-21921)

**MANZIONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per le politiche agricole e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 143 del 1997 prevede il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, strumentali ed umane « non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale »;

l'individuazione delle risorse da trasferire deve essere effettuata attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema è stato già elaborato dal Governo e trasmesso alle Regioni ed ai Ministeri interessati;

l'elaborazione di detto schema di decreto è stata effettuata senza aver preliminarmente specificato quali sono le funzioni di competenza statale che il Corpo forestale dello Stato deve continuare a svolgere e senza aver individuato conseguentemente il personale necessario per l'assolvimento delle stesse;

il predetto schema di decreto, prevedendo il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato alle regioni e quindi di fatto lo smembramento di una forza di polizia preposta al controllo del territorio e dello spazio rurale in particolare, ha suscitato forti critiche ed accese reazioni da parte del personale del Corpo forestale dello Stato, totalmente contrario a qualsivoglia ipotesi di passaggio alle Regioni;

le Commissioni parlamentari, Affari costituzionali della Camera e Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, intervenute sulla questione, si sono espresse sostenendo il principio dell'unitarietà strutturale del Corpo, pur evidenziando l'esigenza di trovare forme di coordinamento e collaborazione con le Regioni;

il principio dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato non può essere inteso limitatamente alle sole funzioni dell'addestramento, della formazione e della mobilitazione generale del personale, bensì deve essere esteso alle funzioni organizzative ed

operative garantendo, altresì, una dislocazione capillare sul territorio delle strutture periferiche del Corpo:

quali azioni intendano intraprendere per garantire l'effettiva unitarietà strutturale del Corpo forestale dello Stato, forza di polizia che oggi più che mai, attesi il dilagare del fenomeno « ecomafie » e l'emergenza « immigrazione clandestini », ricopre un ruolo rilevante nella tutela del patrimonio naturalistico nazionale e dell'ordine pubblico nelle aree rurali e montane del Paese. (4-21922)

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 gennaio 1999, poche ore prima del comizio tenuto a Vercelli dall'onorevole Umberto Bossi nel salone dugentesco della città, al centralino della questura sono giunte alcune telefonate anonime di questo tenore: « uccideremo l'onorevole Umberto Bossi » e preannunzianti altri successivi comunicati;

risulta all'interrogante che l'anonimo telefonista, il quale parlava da apparecchi pubblici, avrebbe fatto riferimento ad una precisa sigla terroristica, non nuova a messaggi del genere —:

se non ritenga particolarmente preoccupante e significativo che un simile messaggio — di chiara intonazione mafiosa — sia stato lanciato puntualmente all'onorevole Umberto Bossi proprio nel momento in cui il segretario federale della Lega nord per l'Indipendenza della Padania ha richiamato l'attenzione del mondo politico verso i retroscena internazionali del fenomeno dell'immigrazione clandestina selvaggia e sui burattinai mondialisti che dirigono questi traffici attraverso le mafie albanese ed italiana;

quali urgenti iniziative si intendano porre in essere, in relazione a quanto sopra. (4-21923)

**GALATI.** — *Al Ministro e grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dottor Marcello Vitale, nei

giorni scorsi ha denunciato, con una dichiarazione rilasciata alla stampa, la gravissima situazione della procura di Lamezia Terme dovuta a carenze di organico;

il procuratore ha sottolineato l'impossibilità di fare fronte con tre soli sostituti in servizio alle esigenze di amministrazione della giustizia in un territorio come quello calabrese che registra un elevatissimo tasso di criminalità organizzata;

il procuratore ha denunciato inoltre la grave situazione del palazzo di giustizia di Lamezia Terme dove si accede senza sufficienti controlli tanto che è possibile rubare un apparecchio telefonico nell'anticamera del procuratore come è avvenuto alcuni giorni fa;

la situazione descritta espone a grossi rischi chi opera in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, rendendo inefficace ed insufficiente l'azione giudiziaria per l'accertamento e la repressione dei fenomeni malavitosi con gravissime ripercussioni sulla comunità sociale;

tale situazione ha indotto il procuratore a manifestare l'intenzione di chiedere, appena possibile, il trasferimento essendo nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni;

il Governo a tutt'oggi non ha dato alcun segnale chiaro su come intende intervenire per far fronte a situazioni da tempo segnalate e di fatto ha abbandonato la magistratura che, con le dichiarazioni fatte dal procuratore, sembra voler gettare la spugna;

risulta inaccettabile come soluzione il trasferimento del magistrato, essendo compito del Governo risolvere i problemi degli uffici giudiziari mettendoli in condizioni di operare correttamente;

l'amministrazione della giustizia deve essere garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale fornendo di adeguate strutture e mezzi, non solo le grandi procure, ma anche le piccole soprattutto se localizzate in un territorio particolarmente difficile come quello calabrese —:

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere per rafforzare gli uffici giudiziari a Lamezia Terme dotandole delle strutture, dell'organico e dei mezzi necessari ad assicurare il buon andamento della giustizia e la sicurezza per i magistrati impegnati in prima linea anche al fine di dare un segnale forte ed inequivocabile della presenza dello Stato e delle sue istituzioni in un territorio martoriato dalla criminalità organizzata. (4-21924)

**GAMBATO.** - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

la strada statale Romea registra quotidianamente degli intasamenti e delle code di automobili che creano gravi disagi e spesso delle vere e proprie paralisi del traffico, oltretutto sulla statale stessa, anche sulla viabilità interna di Chioggia e nel Cavarzerano;

ciò è dovuto a una struttura stradale che non corrisponde più alle esigenze di mobilità dei residenti in zona e del cresciuto traffico veicolare di passaggio, ai cantieri che, un po' improvidamente, vengono tenuti aperti per lunghi periodi, oltretutto ai prevedibili e soventi incidenti causati lungo la Romea -:

quali siano i progetti concreti per risolvere l'annoso problema della mancanza di infrastrutture adeguate in una zona che ha sviluppato invece un enorme traffico;

quali indirizzi si intendano dare agli enti preposti ad aprire i cantieri, affinché questi realizzino le opere appaltate in tempi veloci e senza danno per gli automobilisti e per l'economia della zona. (4-21925)

**CIANI.** - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

sul fronte delle spese, il Coni - sottraendosi all'orientamento generale - non ha seguito criteri di sano contenimento,

considerando quanto destinato alla preparazione olimpica, alle ricche sedi delle varie federazioni, alla quantità rilevante di nuove assunzioni;

sul fronte delle entrate, il Coni non ha tenuto conto della loro aleatorietà, determinata dal collegamento alle scommesse del totocalcio;

non ha fatto tesoro dell'esperienza degli anni ottanta allorché, per l'introduzione dell'addizionale *pro-Calabria*, si era determinata analoga e preoccupante contrazione;

ha rinunciato alla titolarità del concorso Enalotto che, dopo la soppressione dell'Enal - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori - nel 1979, gli era stata attribuita in ragione della sua natura di ente pubblico -:

come giudichi le recenti dichiarazioni del Presidente reggente e del Segretario generale del CONI secondo cui, a fronte delle minori entrate che l'ente attualmente registra, debba essere revocato il sostegno finanziario allo sport non agonistico, disconoscendo quindi la funzione sociale che in questi anni è riuscito ad adempiere e che, nonostante il Coni, deve poter continuare ad esprimere;

quali conseguenti iniziative intenda assumere nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza. (4-21926)

**CICU.** - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

è noto che in Sardegna esistono condizioni per la realizzazione di forme di tutela ambientale e che da questo è derivata la necessità d'istituzione di parchi naturali tra cui quello del Gennargentu;

i problemi ambientali che investono il territorio isolano determinano la necessità di una forte azione di tutela e salvaguardia con conseguente limitazione d'uso delle risorse ambientali disponibili. Questo fatto ha generato forti proteste nelle popolazioni interessate dalla delimitazione di zone a

parco naturale proprio per effetto di forti limitazioni d'uso del territorio. Non è altresì procrastinabile la necessità di una forte azione di tutela ambientale;

i territori con alta valenza ambientale e paesaggistica, come quelli vincolati dall'istituzione dei parchi, sono comuni al resto dell'Isola e per questa ragione appare irrazionale una discriminazione includendo nel territorio vincolato solo una parte del territorio sardo. Le recenti contestazioni per effetto di una delimitazione del parco del Gennargentu che comprende comuni che formalmente non hanno aderito al parco, nascono soprattutto dal fatto che questi territori comunali non sono protagonisti della gestione del patrimonio ambientale, da cui deriva la paura che tali limitazioni all'uso del territorio conseguano una crescita della povertà. Zone costiere come il litorale di Pistis (Oristano), del Poetto (Cagliari), della Giara (Cagliari), del Sulcis, eccetera non hanno niente da invidiare a quelle del Gennargentu ed è forte la necessità di un'azione di tutela e salvaguardia. La logica razionale conseguenza è quella di sottoporre l'intero territorio regionale a forme forti di tutela che si possono realizzare solo attraverso l'istituzione di parco naturale di tutto l'ambito regionale;

l'esigenza è quella di istituire in Sardegna un organismo di coordinamento regionale che indichi le direttive di sfruttamento razionale dell'ambiente ma con una gestione autonoma comunale delle risorse. I comuni debbono essere protagonisti primari del proprio territorio in una visione generale di salvaguardia ambientale dell'intera isola —:

quale logica razionale di corretta gestione del patrimonio ambientale abbia portato ad escludere dall'inclusione del parco del Gennargentu altri territori isolani a forte valenza paesistica e ambientale e quali motivazioni abbiano portato ad includere quegli ambiti comunali che non avevano aderito al parco;

se non ritenga che sia il caso di rinegoziare con il Governo nazionale una

nuova intesa relativa alla istituzione del Parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei;

se non ritenga opportuno inserire nell'intesa clausole di garanzia affinché le misure di salvaguardia diventino efficaci solo dopo gli atti formali di adesione al parco da parte degli amministratori locali e delle popolazioni che devono essere chiamate ad esprimersi, anche mediante *referendum* consultivo, entro un congruo termine di tempo da concordare tra il Governo nazionale e la regione Sardegna in modo che solo in data posteriore a tale scadenza venga emanato un nuovo decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione e la delimitazione del parco nazionale. (4-21927)

PAOLO RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 17 novembre 1997, nel comune di Palagianò (Taranto) si svolsero le consultazioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, che videro candidati sindaco il dottor Rocco Ressa e l'avvocato Vincenzo Stellaccio;

il 28 ottobre 1998, la Corte della 2<sup>a</sup> sezione (presidente Antonio Catoni) del Tar di Lecce, dopo aver accolto il ricorso del candidato sindaco, giunto secondo nella tornata elettorale, si espresse a favore di Rocco Ressa, che si insediò il successivo 2 novembre;

a seguito di appello avverso la decisione del Tar di Lecce, prodotto dall'avvocato Stellaccio, il 26 gennaio 1999 il consiglio di Stato sarà chiamato ad esprimersi in merito alla controversia;

la documentazione relativa all'appello anziché nei termini e modi di legge, risulterebbe essere stata consegnata a mano al Consiglio di Stato;

risulta altresì che un fascicolo d'ufficio sia stato posto a disposizione di una parte, e ciò appare estremamente grave, attesa la delicatezza connessa alla verifica

della validità delle espressioni di voto, basata su schede acquisite agli atti del giudizio di primo grado a seguito della verifica disposta dal Tar ed eseguita dalla prefettura di Taranto;

risulta altresì che la confezione del plico contenente i documenti non garantisce l'integrità del suo contenuto, in quanto la busta sarebbe stata sigillata con nastro adesivo su cui sarebbe stato apposto il timbro degli uffici del Tar senza le necessarie controfirme del funzionario sui lembi;

ove ciò fosse confermato, costituirebbe violazione delle norme di garanzia della trasparenza e della correttezza del procedimento in quanto verrebbe a mancare l'oggettiva certezza dell'integrità del materiale probatorio su cui il Tar ha espresso il suo giudizio e sul quale il giudice d'appello è chiamato a pronunciarsi —

quali provvedimenti intenda adottare in relazione all'abnorme procedura seguita presso il Tar di Lecce (sulla quale si fonda l'appello alla sentenza del Tar di Lecce, proposto dall'avvocato Vincenzo Stellaccio), che non si ispira ai principi di trasparenza e correttezza che potrebbe condizionare il Consiglio di Stato nel suo giudizio. (4-21928)

**FINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

già con precedenti atti ispettivi l'interrogante ha fatto rilevare la pericolosità della strada statale E90 (ex SS 106-bis) nel tratto dell'alto Ionio cosentino, per ultimo con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-13249 del 22 ottobre 1997, allo stato senza risposta;

alcuni incroci di tale tratto risultano di estrema pericolosità, tanto da confermare la denominazione, per tale arteria, di « strada della morte » ed in particolare gli svincoli posti nel territorio del comune di

Corigliano Calabro al km 19 circa (zona industriale Asi), al km 15,500 (contrada Santa Lucia) e al km 11 circa (contrada Insiti);

gli incidenti continuano a ripetersi (solo in prossimità dello svincolo Insiti si contano nel tempo ben 21 decessi), senza che nulla venga fatto dagli organi competenti —

se e quali iniziative si intendano assumere per evitare il proseguire di tale carneficina dovuta all'inefficienza ed alla sordità degli organismi preposti. (4-21929)

**LUCCHESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga di porre un freno al finanziamento selvaggio delle varie associazioni di volontariato, che appaiono all'interrogante non una spontanea organizzazione caritatevole e di solidarietà umana e sociale, ma delle vere organizzazioni, che nascono solo per « spillare » quattrini pubblici. Se non si ritenga di svolgere una seria indagine sul moltiplicarsi di associazioni pseudocaritatevoli, costituite soltanto per accaparrarsi, attraverso amicizie di potere, finanziamenti pubblici; il volontariato deve essere spontaneo, non ha bisogno di quattrini, né di mastodontiche organizzazioni laiche;

se non ritenga di disciplinare tale materia, invitando, oltre alle strutture ministeriali, anche regioni, province e comuni a non erogare più pubblico denaro; vi è la fondata preoccupazione che determinate persone senza scrupoli, mettano su degli apparati per arricchimenti illeciti. (4-21930)

**CIANI.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sembra legittimo ritenere che gli episodi di corruzione riferiti a membri del Cio abbiano origine lontana ed esprimano un metodo deteriore nella scelta delle città sede di Olimpiadi;

a tale logica potrebbe essere ricondotto il rifiuto di Roma come sede per quelle del 2004 —:

se non ritenga opportuno nell'esercizio delle sue prerogative di vigilanza approfondire il ruolo dei quattro membri italiani del CIO, due dei quali nominati a tale carica avendo ricoperta quella di presidente del Coni mentre è da ritenere che gli altri abbiano beneficiato di titoli particolari, dal momento che sarebbe di grande utilità, allo scopo di bonificare a fondo il Cio, cui il Coni è legato da un rapporto istituzionale, verificare se i membri italiani siano in condizione di portare avanti la necessaria opera di moralizzazione il cui completamento non sembra essere favorito dall'ossequio che il dottor Carraro ha voluto pubblicamente rendere al presidente Samaranch. (4-21931)

CIANI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

le modifiche finora apportate alla legge istitutiva del Coni non hanno inciso sull'impianto normativo ed organizzativo dell'ente, rendendolo incapace di governare con prontezza i nuovi problemi dello sport ed insieme titolare dell'originale primato di essere governato da una legge addirittura del 1942;

la nomina di un nuovo presidente, formatosi all'interno della struttura e quindi idoneo a trarre profitto dalla sua conoscenza per le molteplici esperienze maturate, può favorire la realizzazione della tanto necessaria quanto avversata riforma —:

se non ritenga meritevole di approfondimento la denuncia fatta dal professor Galli della Loggia nel *Corriere della Sera* di domenica 24 gennaio 1999 secondo cui lo sport italiano deve smettere di « dipendere da un'organizzazione burocratica inefficiente, pervasa di clientelismo e di nepotismo, gestita da sempre all'insegna della finanza più allegra », dato che l'autonomia dello sport non può diventare — come in

Italia sta sempre più avvenendo — un affare, solo un affare e per giunta sporco;

quali conseguenti iniziative nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sull'ente, intenda adottare. (4-21932)

GASPARRI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

come noto agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria continua ad adoperarsi sugli emolumenti la ritenuta quale contributo « fondo credito » nella misura dello 0,50 per cento;

tale contributo, al termine dell'ausiliaria, a coloro che non hanno contratto prestiti veniva restituito a cura dell'Enpas oggi Inpdap;

da qualche tempo l'Inpdap, dopo quasi 25 anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 1973, n. 1092, ritiene, senza peraltro specificarne i motivi, che il rimborso non sia dovuto ed ha disposto non meglio specificati accertamenti presso il ministero del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;

il contributo obbligatorio per il credito, già previsto: *a)* dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (« testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ») articolo 17; *b)* dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, articolo 11; *c)* dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 (« facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento ») è stato riconfermato dall'articolo 37 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (« testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ») per gli iscritti al fondo di previdenza e credito (vds combinato disposto

dagli articoli 1, terzo comma, 23, 39 e 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e non è rimborsabile (a differenza di quanto stabiliva l'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212) per effetto dell'ultimo comma dello stesso articolo, anche se durante l'arco dell'attività lavorativa non siano stati richiesti prestiti;

l'articolo 141, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nello stabilire che la pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettata al contributo dello 0,50 per cento a favore del fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato, ha — implicitamente — riconfermato per gli stessi la facoltà prevista dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252, articolo 1 primo e secondo comma, con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 di contrarre prestiti verso la cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento;

tra le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 è da porre in particolare rilievo l'articolo 24, che indica, tra coloro che non possono contrarre prestiti, quelli che non comprovino di avere sana e robusta costituzione e gli impiegati (anche per i militari) che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

il citato articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 1, ultimo comma, della richiamata legge n. 252 del 1963 nulla ha detto circa la rimborsabilità — d'ufficio — del contributo all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria;

fra le norme abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (articolo 254) non figura la legge n. 252 del 1963 per cui — non essendo in contrasto con successive norme, né risultando modificata — è ancora vigente, anche in considerazione del *lex quod voluit dixit...*

(cfr. con l'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 per gli iscritti al fondo credito);

a conferma del diritto al rimborso del contributo agli ufficiali che durante la permanenza nella suddetta posizione non abbiano usufruito della prestazione creditizia, né continuato a pagare rate per prestiti ottenuti in attività di servizio, quando erano iscritti al fondo credito, il Comando del Corpo di Amministrazione dell'Esercito ha diramato la circolare 2654/G/2 in data 31 agosto 1994 e l'Inpdap — Direzione centrale studi e legislazione — Ufficio II normativa ha rappresentato con nota n. 150 in data 10 aprile 1997 diretta al maggiore generale Salvatore Rizzo, che « attualmente il contributo » in questione viene rimborsato al citato personale all'atto della cessazione dalla posizione di ausiliaria;

da alcuni anni l'Inpdap, agli ufficiali che avanzano domanda per ottenere il legittimo rimborso, formula risposte interlocutorie del seguente tenore: « ...il rimborso è stato sospeso nelle more degli opportuni approfondimenti ed esami promossi nelle opportune sedi e si attende, per la definitiva decisione, il parere dell'altro dicastero vigilante, il Ministero del lavoro e previdenza sociale »;

nella circostanza si fa osservare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha competenza alcuna nel settore specifico, più corretto sarebbe stato se l'Inpdap avesse interessato oltre il Ministero del tesoro anche gli organi del Ministero della difesa;

sono trascorsi alcuni anni senza che la problematica sia stata risolta ed è opportuno un autorevole intervento affinché si sblocchi tale antipatica e lesiva situazione;

il censurabile e provocatorio comportamento dell'Inpdap ha creato negli aventi diritto un grave disagio oltre ad un non trascurabile danno economico —:

quali iniziative e quali provvedimenti si intendano assumere per garantire i le-

gittimi diritti e la salvaguardia delle aspettative dei soggetti interessati che ingiustamente vengono ancora una volta emarginati, senza considerare che si tratta di militari che hanno servito con onestà e zelo lo Stato italiano. (4-21993)

**Trasformazione di documenti  
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta scritta  
Napoli n. 4-21691 del 20 gennaio 1999

in interrogazione a risposta orale n. 3-03357;

interrogazione a risposta scritta  
Cangemi n. 4-21752 del 22 gennaio  
1999 in interrogazione a risposta orale  
n. 3-03356;

interrogazione a risposta scritta  
Servodio n. 4-21861 del 28 gennaio  
1999 in interrogazione a risposta orale  
n. 3-03358;

interrogazione a risposta orale  
Cicu n. 3-03344 del 29 gennaio 1999 in  
interrogazione a risposta scritta n. 4-  
21927.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ACCIARINI, VIGNALI, FURIO COLOMBO, DEDONI e PETRELLA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i sindaci di alcuni comuni della Campania, con ordinanze, hanno disposto la cattura, sterilizzazione, tatuaggio e reimmersione sul territorio dei cani randagi;

il ministero della sanità direzione generale servizi veterinari, venuto a conoscenza di quanto sopra, è intervenuto per ricordare che la legge n. 281 ha demandato ai comuni ed alla comunità montane il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per cani, ribadendo che peraltro è questa la procedura più corretta da seguire da un punto di vista igienico-sanitario e sicuramente più consona al benessere dell'animale;

al di là di tali questioni di principio, vale la pena di ricordare che, a distanza di sette anni dalla promulgazione della legge quadro n. 281, per stessa ammissione di un funzionario del ministero della sanità: « In alcune regioni la legge attuativa della 281 si è limitata alla sola emanazione, senza avere sul territorio una benché minima applicazione pratica »;

a seguito di quanto sopra il responsabile del servizio veterinario di Caserta, visto quanto raccomandato dal ministero della sanità, pur non respingendo le disposizioni, segnala che « l'attuale situazione organizzativa è molto precaria a causa dell'insufficienza del canile sanitario a sostenere la mole di cani da catturare, e che quindi allo stato attuale il canile sanitario risulta saturo per cui non è possibile catturare altri cani »;

in risposta alle direttive ministeriali, alcuni sindaci (non tutti) hanno sospeso la loro ordinanza, con il risultato che i cani

non vengano più catturati, sterilizzati, tatuati e reimmessi sul territorio ma, in mancanza di strutture di ricovero, lasciati così dove si trovano con il risultato di aumentare il fenomeno del randagismo —:

quali iniziative intenda assumere perché la legge quadro n. 281 abbia una effettiva applicazione da parte dei comuni o, in alternativa, là dove la situazione ambientale lo consenta, perché i comuni possano istituire il « cane di quartiere » o « cane collettivo », così come già disposto dalla legge regionale regione Puglia n. 12 del 3 aprile 1995 e da una legge della regione Lazio del settembre 1997, già approvata dal Commissario del Governo.

(4-17816)

**RISPOSTA.** — *La Legge 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") è finalizzata a promuovere la tutela degli animali di affezione, reprimendo qualunque atto di crudeltà, le condizioni di maltrattamento e le situazioni di abbandono.*

*In particolare, la Legge n. 281/91 dispone che i cani randagi debbano essere catturati, vaccinati, tatuati e, qualora non vengano reclamati da eventuali proprietari, ovvero non possano essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, debbano venir ricoverati nei rifugi per cani allestiti dai comuni e nei canili comunali già esistenti, adeguatamente risanati.*

*In tali strutture gli animali rimangono in custodia permanente sino al termine della loro vita (normalmente per un periodo di 12-14 anni).*

*Gli enti locali e le Regioni (tenute a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, ad istituire l'anagrafe canina e ad adottare, inoltre, un programma di prevenzione del randagismo), non disponendo sempre delle necessarie risorse economiche per realizzare quanto indicato dalla L. n. 281/91, non incoraggiano la cattura dei cani randagi, che costituisce il primo momento del meccanismo d'intervento.*

Ciò determina il proliferare libero dei cani randagi ed il conseguente incremento del randagismo.

Occorre segnalare che il Ministero della Sanità ha distribuito alle Regioni (che indicano con legge regionale i criteri e le modalità per il riparto tra comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza), per il periodo 1991-1998, risorse finanziarie pari a 32 miliardi di lire.

Tale finanziamento è avvenuto in base ai criteri previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1992 in relazione ai dati forniti dalle singole Regioni.

Nel biennio 1994-1995 sono stati erogati finanziamenti direttamente dal Ministero del Tesoro.

In particolare, si precisa che nel 1998 il finanziamento erogato dallo Stato per le finalità previste dalla Legge n. 281/91 è risultato pari a 5 miliardi di lire.

La recente Legge 2 dicembre 1998, n. 434 ("Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo"), ha autorizzato una ulteriore spesa di 2600 milioni di lire ogni anno a decorrere dal 1999.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

AMORUSO. — Ai Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da circa un anno nelle località Sabatini, Scopara, Canale di Miccoli e Festa situate nel territorio del comune di Castellana (Taranto) si è proceduto al taglio di migliaia di alberi: querce, lecci e pini d'aleppo secolari, distruggendo decine di ettari di bosco di proprietà del comune e di privati, con l'unico scopo di ricavare legna da vendere;

tali operazioni hanno modificato radicalmente lo stato naturale di quei luoghi, tant'è che una zona completamente boschiva, fra le più belle e interessanti dell'arco jonico, si presenta oggi come un'area desolante, con i segni evidenti della ma-

nomissione selvaggia, a cui sarà davvero impossibile porre riparo, neppure col passare di molti decenni;

persone che conoscono e frequentano quei posti affermano di avere in più occasioni informato le autorità competenti con l'intento di far evitare l'abbattimento degli alberi ed impedire il prevedibile e temuto scempio;

in questi giorni diversi cittadini, associazioni ambientaliste e venatorie si sono resi promotori di alcune iniziative che denunciano la gravità della situazione —:

se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza, per stabilire:

a) se, e da chi, siano state rilasciate autorizzazioni per tagliare quegli alberi;

b) se vi siano state azioni (di che genere e in quale successione di tempo) da parte del corpo forestale dello Stato;

c) se risulti vi siano stati accertamenti da parte del corpo di polizia municipale di Castellana ed eventuali provvedimenti consequenziali;

d) siano stati fatti rilievi da parte dell'Ispettorato Ripartimentale della Foresta di Taranto;

e) se siano stati quantificati i danni di natura ambientale ed economica;

f) se siano state interessate le forze dell'ordine e siano stati individuati i responsabili di questo grave ed irreparabile danno all'ambiente;

g) se, a carico di chi, siano state riscontrate inadempienze o coperture.

(4-17440)

RISPOSTA. — I fatti rappresentati dalla S.V. On.le si riferiscono a tagli abusivi di piante effettuati da ignoti in agro di Castellana nel mese di marzo 1998.

Dai rilievi effettuati dal personale del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto risulta che sono state asportate n. 311 piante di leccio dell'età media di 35 anni. Il taglio non è

avvenuto in unica area, ma scegliendo gli alberi di maggiori dimensioni e di più facile esbosco.

Per poter accedere ai luoghi, gli esecutori del reato hanno aperto con mezzo meccanico una pista di penetrazione larga metri 2,5 e lunga metri 800. Ciò ha comportato l'abbattimento di n. 10 piante di pino d'Aleppo, nonché la soppressione del sottobosco ivi esistente.

A causa delle modalità di esecuzione del reato (scelta di singole piante su una vasta area) e della densità del bosco, i segni della manomissione non sono rilevabili dall'esterno.

I reati accertati sono stati comunicati alla competente Autorità giudiziaria in data 23.3.1998 e 28.3.1998; a decorrere dal 2.4.1998 sono stati disposti servizi di sorveglianza svolti da personale del CFS unitamente a militari dell'Arma dei Carabinieri.

Le indagini fino ad oggi condotte non hanno purtroppo avuto alcun esito, se si esclude il rinvenimento, nel corso di una perlustrazione in data 9.4.1998, di una benna utilizzata per l'esbosco, sottoposta a sequestro penale.

Si assicura comunque che l'intero comprensorio è ancora costantemente controllato.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

APOLLONI. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

il Ministero delle finanze ha recentemente emanato il decreto dirigenziale di approvazione del modulo per la richiesta di ammissione alla detrazione fiscale del 41 per cento sulle ristrutturazioni edilizie;

l'articolo 6 del suddetto decreto informa che il modulo « è disponibile presso gli uffici delle Entrate e presso quelli del Territorio »;

con notevole dispiacere si informa invece che tale modulo non è affatto disponibile: né presso gli uffici delle Entrate, né presso quelli del Territorio —

quando il Ministero interrogato intenda fornire gli uffici delle Entrate e gli uffici del Territorio dei suddetti moduli.

(4-16062)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che è stato emanato il decreto dirigenziale di approvazione del modulo per la richiesta di ammissione alla detrazione fiscale del 41 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, lamenta la mancata reperibilità di tali moduli che, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto dirigenziale dovrebbero essere disponibili presso gli uffici delle Entrate e del Territorio.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rappresentato che il Regolamento, emanato con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, ha stabilito che i soggetti che intendono fruire della citata detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono comunicare al competente Centro di Servizio la data di inizio dei lavori, utilizzando un apposito modulo. Tale modulo, come è noto, è stato approvato con decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha altresì previsto che il modulo stesso è disponibile presso gli uffici delle Entrate e presso quelli del Territorio. A tal fine, il Dipartimento delle Entrate ha precisato di aver dato incarico alla Società generale d'Informatica (So.Ge.I.) di attivare una procedura d'urgenza per la stampa e la distribuzione dei moduli.

Risulta che la So.Ge.I. ha provveduto a distribuire un quantitativo totale di n. 996.000 copie di tali moduli, di cui n. 336.000 nel periodo dal 23 al 26 marzo 1998 e n. 516.000 nel periodo dal 6 al 24 aprile 1998. Successivamente, sono stati distribuiti altri 144.000 moduli alle Direzioni regionali delle entrate che ne avevano fatta esplicita richiesta.

Il Dipartimento delle Entrate, nel precisare che il menzionato decreto dirigenziale ha previsto un'autorizzazione alla stampa del modulo da parte dei produttori di mo-

*dulistica, stabilendone le caratteristiche tecniche, ha inoltre fatto presente la reperibilità del modulo stesso sul sito Internet del Ministero delle finanze. Ad avviso del predetto Dipartimento, tali iniziative hanno consentito di soddisfare le esigenze dei contribuenti.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ARMAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*a Genova l'anno scolastico è iniziato con problemi di sovraffollamento, aule vecchie e mancanza di professori di sostegno;*

*risultano vacanti 150 cattedre, mentre 350 docenti non hanno più sede, con la conseguenza di orari provvisori che rimangono tali per mesi e con ripercussioni negative sul normale svolgimento delle lezioni;*

*nei paesi dell'hinterland genovese, a causa della chiusura di molte scuole per mancanza di numero sufficiente di studenti, sono grandi i disagi legati ai trasporti, in quanto i forti costi di gestione del servizio di scuolabus hanno convinto molti piccoli comuni a ridurre drasticamente il numero delle corse —:*

*quali iniziative intenda assumere affinché venga garantito nei fatti quel diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione, diritto che nella provincia di Genova viene messo in discussione dai tanti problemi non risolti dell'ordinamento scolastico che penalizzano fortemente gli studenti.* (4-19775)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata, il Provveditore agli Studi di Genova ha fornito assicurazioni circa il regolare avvio dell'anno scolastico precisando che le cattedre e posti vacanti sono stati, nei tempi previsti, assegnati ed i docenti soprannumerari, sono stati tutti utilizzati.*

*Parimenti, nei tempi previsti, sono stati nominati i docenti di sostegno delle scuole elementari e medie ed assegnati alle classi nel numero richiesto.*

*Quanto al sovraffollamento di alunni nelle classi, il medesimo Provvedimento ha precisato che, se è pur vero che in molti casi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule è insufficiente, non risultano evidenziati né dalle scuole né da notizie stampa casi particolari di sovraffollamento.*

*Riguardo, infine, ai disagi legati ai trasporti, il responsabile dell'ufficio scolastico ha fatto presente che tali disagi non sono stati rilevanti in quanto non vi è stata soppressione degli scuolabus ma soltanto una riduzione delle corse dovuta a motivi economici.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:*

*sono giunte notizie che il presidente del Cocer-Esercito sarebbe stato denunciato alla procura militare della Repubblica per aver annunciato — attraverso una lettera aperta indirizzata ai membri della Commissione difesa del Senato — la volontà dell'organismo di rappresentanza dei militari dell'esercito di dare vita a clamorose iniziative di protesta al fine di attirare l'attenzione dei parlamentari sulle difficoltà che sta attraversando il personale dell'esercito sia a causa di un processo di ristrutturazione della forza armata, la cui rapidità d'attuazione sta comportando notevoli difficoltà nell'assicurare la funzionalità operativa degli organi di comando e logistici, sia, soprattutto, per causa dei numerosi trasferimenti a cui va incontro il personale, che comportano per le famiglie disagi notevoli di ordine morale, sociale ed economico;*

*dal testo della lettera in argomento si evince che il Cocer-Esercito, nel mettere in evidenza quanto sopra riportato, abbia voluto semplicemente esprimere la sua contrarietà al disegno di legge sulla riforma*

della rappresentanza militare che, a parere del Cocer non tutela affatto le esigenze del personale, soprattutto perché gli organismi di rappresentanza militare non hanno la possibilità di interloquire con i vertici militari in materia di impiego del personale, a differenza delle organizzazioni sindacali che « contrattano » con il ministero della difesa la mobilità del personale e la loro riqualificazione professionale;

non sembra che con detta lettera il Cocer-Esercito abbia voluto promuovere manifestazioni di protesta o « scioperi » di piazza bensì abbia voluto rappresentare democraticamente ai parlamentari oggettive realtà di fatto che vi sono nella forza armata e sensibilizzarli, soprattutto, sul grave malcontento che oggi serpeggia nei quadri che non dovrebbe essere sottovalutato dalle autorità militari e di Governo —;

se corrisponda al vero che il presidente del Cocer-Esercito, colonnello Martiello — firmatario della lettera — sia stato denunciato all'autorità giudiziaria;

in caso che quanto sopra corrispondesse al vero, quale sia il reato di cui viene imputato l'ufficiale e se risulti da chi sia stata presentata la denuncia in argomento.  
(4-19742)

*RISPOSTA. — In esito alle argomentazioni rappresentate circa l'ipotesi che il Colonnello Martiello, Presidente del COCER-Esercito, sia stato oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria per aver rivolto una lettera aperta ai membri della Commissione Difesa del Senato, peraltro mai pervenuta alla Difesa, nulla risulta a questa Amministrazione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

*BERSELLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 19 marzo 1998 il direttore didattico dottor Vittorio Baglieri della direzione di-

dattica statale del VII circolo, via Giovanni Verne 21, Bologna, chiese alla direzione della locale casa circondariale l'autorizzazione all'ingresso dell'ispettrice tecnica Rosanna Facchini per una visita relativa al funzionamento della scuola elementare istituita all'interno della predetta casa circondariale per i detenuti ivi ristretti;

in data 27 marzo 1998, alle ore 12 si presentavano alla casa circondariale di Bologna la signora Rosanna Facchini ed il dottor Vittorio Baglieri che, contrariamente a quanto segnalato non volevano effettuare la richiesta visita di controllo dell'attività didattica, bensì conferire con il direttore;

nel corso del colloquio la Facchini faceva presente che essa non era in visita ispettiva per le insegnanti perché le stesse le convocava quando voleva e che, invece, era suo dovere ispezionare l'attività scolastica all'interno della casa circondariale perché i relativi corsi erano svolti di concerto tra l'amministrazione di grazia e giustizia e quella della pubblica istruzione;

nel corso del colloquio la Facchini più volte assumeva atteggiamenti irrispettosi nei confronti del direttore e, uscita proferviva frasi gravemente ingiuriose nei suoi confronti, per le quali il direttore ha già presentato circostanziata querela —;

se e quale ruolo rivesta la signora Rosanna Facchini nell'ambito dell'amministrazione della pubblica istruzione;

chi abbia nella circostanza disposto che la signora Facchini si recasse in data 27 marzo 1998 presso la casa circondariale di Bologna;

quale incarico sia stato nella circostanza conferito alla signora Facchini;

quali iniziative di carattere disciplinare ritenga di porre in essere nei confronti della signora Facchini anche per il disdicevole comportamento da essa tenuto nei confronti del direttore della casa circondariale di Bologna.  
(4-16828)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata, anche a nome del Ministero di Grazia e Giustizia il quale ha fatto presente che in merito all'episodio al quale fa riferimento la S.V. Onorevole il Direttore della casa circondariale di Bologna ha sporto denuncia nei confronti della Signora Rosanna Facchini ed il relativo procedimento è in fase di indagini preliminari.

Da parte sua il Provveditore agli Studi di Bologna ha precisato che la Dottoressa Rosanna Facchini, ispettrice tecnica per la scuola elementare nella Regione Emilia Romagna, persona altamente qualificata e di elevatissima professionalità, particolarmente attenta e sensibile ai problemi di un'utenza in situazioni di disagio, era stata individuata dal Direttore Didattico del VII Circolo di Bologna al fine di svolgere una visita ispettiva all'interno della casa circondariale, atta a rilevare l'intervento complessivo assicurato dalla scuola all'interno del carcere, per poterne considerare la rilevanza didattica e formativa, tenuto conto del particolare contesto nel quale si svolge.

Con incarico conferito in data 5 marzo 1998 dal medesimo Provveditore agli Studi, l'ispettrice in parola veniva invitata a prendere contatti con il Direttore Didattico del VII Circolo di Bologna per concordare le più idonee modalità di accertamento ed a riferire in merito all'indagine.

Nella relazione ispettiva del 30 marzo 1998 l'ispettrice riferisce in merito a quanto accaduto il 27 marzo 1998, ed in particolare, che la medesima, recatasi presso la struttura carceraria, accompagnata dal Direttore Didattico del VII Circolo di Bologna quando l'orario di servizio delle docenti era prossimo al termine, per non impegnare le docenti oltre tale orario, chiedeva di conferire con il nuovo Direttore della casa circondariale per renderlo partecipe dell'incarico ricevuto.

Dopo una certa attesa, l'Ispettrice e il Direttore Didattico venivano accompagnati nell'ufficio del Direttore della casa circondariale.

L'incontro è stato così descritto dall'ispettrice: « con tono autoritario e con modalità di totale rifiuto della consegna

professionale e istituzionale di cui ero portatrice la base all'incarico ricevuto, sono stata letteralmente impossibilitata ad interloquire per circa mezz'ora. Quando sono riuscita a tentare di motivare contenuti e modi del mio lavoro e del mio incarico in quella sede, sono stata bruscamente zittita con "...non crederà di essere venuta ad ispezionare me... vada ad ispezionare le sue maestre..." ».

A nulla sono valsi i miei tentativi di ricondurre questa persona ad un controllo personale, motivando anche per dovere di correttezza la mia richiesta di parlare prima con lui, visto, per altro, che ero sul suo « territorio » istituzionale.

A nulla ancora sono valsi i miei reclami:

al reciproco riconoscimento di unitarietà della P.A. nella specificità delle competenze;

al rispetto della competenza didattica;

all'esigenza di un chiarimento specifico dei problemi organizzativi interni, che soprattutto la verifica del I quadrimestre della scuola aveva evidenziato.

« Trovo utile non continuare in un resoconto francamente penoso, anche sul piano personale. Mi limito a segnalare che ho ritenuto impossibile continuare un rapporto personale e istituzionale su questo registro e, con durezza, rivendicando il diritto al rispetto della funzione che rivesto, ho dichiarato chiuso l'incontro, anticipando che avrei richiesto, come farò in conclusione, l'invio della relazione ispettiva al Ministero di Grazia e Giustizia. Mi sono pertanto riavviata all'uscita con il Direttore Didattico ».

Quanto riferito all'ispettrice trova conferma nella relazione del Direttore Didattico del VII Circolo Didattico di Bologna.

Tenuto conto che l'atteggiamento del Direttore del carcere nei confronti dell'ispettrice, che di fatto non ha potuto svolgere il suo ruolo istituzionale, è apparso pregiudizievole al proficuo svolgersi dei rapporti tra amministrazioni scolastica e penitenziaria, il medesimo Provveditore è intervenuto presso il Provveditore Regionale dell'Ammi-

nistrazione Penitenziaria il qual ha fornito assicurazioni che a sua volta sarebbe intervenuto presso il Direttore del carcere per trovare modi e forme di composizione della questione e soprattutto perché l'impegno dei docenti presso la casa circondariale possa proseguire senza ulteriori disguidi e difficoltà.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

**BERSELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il maestro Cesare Genovesi, nato a Brescia il 28 gennaio 1940 e residente a Bologna, è titolare di cattedra di Arte scenica presso il Conservatorio statale di musica di Verona dall'anno 1988;

il citato insegnante nel 1996 chiese al ministero della pubblica istruzione il trasferimento al Conservatorio statale di musica di Bologna poiché era venuto a conoscenza che la titolare di cattedra di Arte scenica presso detto Conservatorio, la maestra Patrizia Callegarini, aveva richiesto a sua volta il trasferimento da Bologna a Verona in quanto residente in quest'ultima città;

tale domanda non fu accolta e pertanto il Genovesi in data 19 ottobre 1996 inoltrò ricorso al Ministero avverso il mancato trasferimento;

il ministero, in data 13 marzo 1997 respinse il ricorso perché «le vigenti disposizioni non prevedono trasferimenti per compensazione;

in altri casi il ministero ha disposto scambi in compensazione (cfr. ordinanza ministeriale n. 335 del 24 novembre 1995 con la quale veniva operato il trasferimento — richiesto il 14 febbraio 1995 — dal Conservatorio di Mantova a quello di Pesaro del maestro Dante Carducci, insegnante di pianoforte principale, in compensazione con il maestro Corrado de Innocentis, pure docente di pianoforte principale, a sua volta trasferito da Pesaro a Mantova) —:

quali siano i motivi del citato diverso trattamento, a parità di condizioni;

quali provvedimenti intenda comunque assumere per dare corso alla legittima istanza del maestro Genovesi, tenuto conto che l'accoglimento della richiesta di trasferimento non comporterà alcun onere per l'amministrazione e agevererà invece il rendimento di chi oggi è tenuto a prestare opera professionale in condizioni di disagio a causa della lontananza del luogo di lavoro da quello di residenza. (4-18662)

**RISPOSTA.** — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

*Sino all'anno scolastico 1995/96, i trasferimenti per gli insegnanti delle Accademie e dei Conservatori sono stati regolati da una unica ordinanza che disciplinava anche i trasferimenti per gli altri ordini di scuole inferiori e superiori: ai sensi di tale Ordinanza hanno infatti ottenuto il trasferimento per compensazione i Maestri de Innocenti e Carducci.*

*Nell'anno 1996/97, per la prima volta i trasferimenti in parola, sulla base degli accordi contrattuali intercorsi con le Organizzazioni Sindacali presso l'ARAN, sono stati regolati dall'apposita Ordinanza n. 223 dell'11.6.96, che non prevedeva trasferimenti per compensazione in considerazione della peculiarità delle prestazioni dei docenti di discipline artistiche.*

*Per quanto sopra esposto l'istanza del Maestro Cesare Genovesi non ha potuto essere accolta.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

**BIELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le procedure di assegnazione degli obiettori di coscienza sono inspiegabilmente contrassegnate da forzature burocratiche e disguidi;

come prevede la normativa vigente gli obiettori dichiarano per iscritto la loro

disponibilità per assegnazioni che sgravano lo Stato dall'onere del servizio di vitto e alloggio;

le richieste avanzate dagli enti locali e dalle associazioni interessate all'utilizzo degli obiettori, a fronte delle convenzioni stipulate con il ministero, sono spesso disattese;

non è raro il caso di obiettori inviati a svolgere il servizio fuori dalla regione di provenienza, pur essendoci in essa posti disponibili che restano sguarniti e rilevanti necessità locali e senza considerare che prestare il servizio nella regione di appartenenza data la vicinanza, costituirebbe un risparmio delle spese statali;

il servizio telematico e il sistema dei controlli incrociati tra le richieste degli obiettori e le necessità dei soggetti convenzionati non riesce a soddisfare esigenze che sono spesso convergenti —:

se non intenda accertare la situazione esposta e porvi rimedio al fine dell'ottimizzazione del servizio civile, considerato che esso costituisce un sostegno valido e apprezzato per i servizi sociali. (4-15852)

**RISPOSTA.** — *In relazione a quanto esposto si rappresenta che attraverso l'adozione di procedure interamente informatizzate di avvio al servizio sostitutivo civile che considerano quale parametro di primaria importanza il « Comune di residenza » dei giovani obiettori, questa Amministrazione riesce a soddisfare quasi completamente le richieste d'impiego e soltanto qualora non vi siano posti disponibili la ricerca delle sedi di servizio prosegue per ambiti territoriali più vasti (Provincia, Regione e Regioni limitrofe).*

*La scrupolosa attenzione della Difesa alla problematica in argomento e la puntuale applicazione delle procedure previste hanno consentito di limitare la destinazione dei giovani presso Enti ubicati fuori dalla Regione di appartenenza ad appena il 7,8 per cento degli oltre 50.000 obiettori di coscienza avviati al servizio sostitutivo civile nel corso del 1997.*

*Tale proporzione si riduce notevolmente se si considerano i più di 3.000 avvicinamenti effettuati nello stesso periodo e che hanno determinato, in relazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un quadro senza dubbio molto positivo e confortante rispetto al quesito posto.*

*Infatti, si evidenzia che il 92,2 per cento dei giovani obiettori avviati al servizio è stato assegnato nella stessa Regione di residenza; l'84,7 per cento di questi è stato assegnato nella stessa Provincia di residenza, di cui il 66,6 per cento ha potuto trovare impiego presso lo stesso Comune di residenza o negli enti richiesti o richiedenti.*

*Tali dati non possono che confermare lo scrupolo e l'attenzione della Difesa verso le esigenze degli obiettori di coscienza, nonché l'impegno profuso per la corretta applicazione della legge con lo scopo precipuo di sostenere i servizi sociali che la comunità richiede e che la normativa oggi consente di assolvere attraverso gli obiettori di coscienza, in linea con principi di democrazia, solidarietà e cooperazione peculiari di ogni evoluta società civile.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

**BIRICOTTI.** — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

nell'ambito del programma operativo per il periodo 1994-1999 predisposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 — PCS 1994-1999, — approvato dalla regione Toscana con deliberazione del consiglio regionale n. 168 del 4 giugno 1996, è in corso di definizione un programma di realizzazione, da parte dei comuni dell'area costiera della provincia di Livorno e Pisa, con la partecipazione privata dei produttori e dei soggetti interessati alla commercializzazione, di una struttura comprensoriale adibita a macellazione, taglio, trasformazione e commercializzazione di carni, con una capacità di circa trentamila quintali annui;

il comune di Cecina ha individuato il soggetto responsabile per l'espletamento di

tutte le attività di carattere giuridico-amministrativo e tecnico-finanziario preordinate all'investimento ed all'attuazione della gestione dell'impianto, con il coordinamento delle amministrazioni provinciali di Livorno e di Pisa;

in attesa della realizzazione dell'impianto e della sua operatività, tra soggetti pubblici e *partners* dell'iniziativa, rientrando nel programma comunitario di cui sopra, è stato stipulato un accordo di programma per la prosecuzione della gestione del macello comunale di Cecina, debitamente adeguato per l'ambito di riferimento;

trattandosi di soluzione transitoria, pur con gli interventi strutturali effettuati, il macello resta fra quelli classificati di « capacità limitata » ex articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

le limitazioni imposte per legge come quantità massima non consentono assolutamente di soddisfare i bisogni del bacino di utenza, sì da pregiudicare lo scopo stesso dell'accordo di programma stipulato fra i comuni interessati e far mancare uno dei presupposti che ha consentito di pervenire all'iniziativa della realizzazione del nuovo impianto di zona;

le strutture sono del resto dotate di requisiti sufficienti per consentire una elevazione del numero degli Ugb, come attestato dal veterinario dell'Usl n. 6 di Livorno - zona bassa Val di Cecina;

la regione Toscana ha ritenuto i pubblici macelli di Cecina nell'elenco dei matatoi di capacità limitata che intendano usufruire dell'innalzamento della capacità massima da mille a duemila Ugb annue, inoltrato al ministero della sanità, dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria —

se, per quanto riguarda i pubblici macelli di Cecina, non intenda procedere all'autorizzazione all'elevazione, in via transitoria e nelle more della realizzazione della nuova struttura, alla macellazione di duemila Ugb all'anno, come è necessario, tenendo conto delle nuove esigenze di mer-

cato del bacino d'utenza delle province di Livorno e di Pisa e dell'assenza di ogni impedimento di carattere tecnico.

(4-09314)

*RISPOSTA.* — *L'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1995, delinea la categoria dei macelli a capacità limitata.*

*Tali impianti di macellazione possono trattare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) ogni anno.*

*Il comma 13 dello stesso articolo 5, peraltro, attribuisce al Ministero della Sanità la possibilità di autorizzare i macelli a capacità limitata, situati in zone che presentano particolari difficoltà di ordine geografico e di approvvigionamento, ad elevare fino a 2.000 UGB l'anno il proprio « tetto » di macellazione.*

*Tale autorizzazione viene subordinata ad un conforme parere reso dalla Commissione delle Comunità Europee.*

*In base alla normativa testé evocata, questo Ministero non ha potuto emanare un autonomo provvedimento autorizzativo atto a consentire al macello pubblico di Cecina (Livorno) l'innalzamento del « tetto » di macellazione, sia pure in via transitoria, fino a 2.000 UGB l'anno.*

*Nel frattempo, tuttavia, la Commissione delle Comunità Europee ha esaminato ed approvato la lista dei macelli italiani a capacità limitata, predisposta dal Ministero della Sanità ai fini del conseguimento di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 13, del decreto legislativo n. 286/94 e successive modificazioni.*

*Tra i macelli riportati nell'elenco allegato alla Decisione della Commissione del 27 febbraio 1998, che autorizza il nostro Paese ad elevare fino a 2.000 UGB annui la loro produttività, compare, tra gli altri stabilimenti, anche il macello pubblico di Cecina.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

BONATO e VALPIANA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il soldato di leva Daniele Flaborea, 22 anni, residente a Concordia Sagittaria (Venezia), in forza all'85° Reggimento di Montorio Veronese (Verona), VIII scaglione, è deceduto per « arresto cardiocircolatorio », dovuto probabilmente ad overdose di sostanze stupefacenti, all'interno della caserma il giorno 3 marzo scorso, alle ore 19,00;

venuti a conoscenza che il comandante dell'85° Reggimento, ad un intervento dell'associazione nazionale dei genitori dei soldati in servizio obbligatorio di leva di Padova, avrebbe risposto che il giovane probabilmente assumeva sostanze stupefacenti solo raramente, restando vittima di eroina tagliata in modo tale da stroncargli la vita —:

quali siano le cause della morte del soldato;

quali interventi di informazione e di prevenzione socio-sanitari siano attivati all'interno delle caserme e in che modo intenda intervenire. (4-16167)

RISPOSTA. — *In merito al primo quesito posto si rappresenta che il giorno 3 marzo scorso alle 19,00 il militare Flaborea Daniele veniva trovato privo di conoscenza nei bagni della Caserma « Duca » di Montorio Veronese con una cintura stretta intorno al braccio e, vicino al corpo, veniva rinvenuta una siringa con cappuccio inserito.*

*Dopo inutili tentativi di rianimazione nei locali della Caserma, il giovane veniva immediatamente trasportato all'Ospedale di Verona Borgo Trento ove il personale medico ne constatava il decesso per « arresto cardiaco e respiratorio da probabile overdose di oppiacei ».*

*Per quanto è stato chiuso con il secondo quesito, si osserva che la Difesa ha sempre posto la massima attenzione alla problematica del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani avviati al servizio di leva, svolgendo una puntuale e costante opera di informazione e prevenzione del fenomeno.*

*Ciò viene attuato con l'informazione dei militari di leva e volontari a cura degli Ufficiali medici e del personale dei Comandi, la ricerca dei soggetti a rischio per mezzo dei tests psicologici somministrati ai giovani all'atto dell'incorporazione, l'attività di supporto psicologico tramite gli Ufficiali medici, gli Ufficiali « consiglieri » ed i Cappellani militari, nonché la propaganda contro l'uso di sostanze stupefacenti realizzata mediante la diffusione nelle caserme di materiale illustrativo, volto anche a pubblicizzare il numero verde telefonico « Drogatel » (nel 1998 sono state diffuse complessivamente circa 20.000 locandine, 230.000 deplianti e 200.000 adesivi).*

*In caso di necessità, inoltre, i giovani possono ricevere assistenza dai diciotto Consulitori Psicologici capillarmente diffusi sul territorio nazionale.*

*Per completezza di informazione si rappresenta, infine, che sul « fenomeno droga » la Direzione Generale della Sanità Militare invia al Parlamento una relazione annuale sulle attività poste in essere da questa Amministrazione in materia di tossicodipendenza e sono attivati numerosi progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro detto fenomeno autorizzati e finanziati da parte del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:*

da notizie diffuse ufficialmente, il costo alberghiero mensile per il soggiorno in Francia della nazionale di calcio — che ha suscitato più che motivatamente l'indignazione dei laboriosi cittadini dell'Italia settentrionale — è di un miliardo;

i giocatori e lo staff non si sono accontentati di un normale albergo di qualità, ma hanno scelto addirittura un castello-albergo, il Chateaux de la Tour de

Gouvieux, appartenente alla prestigiosissima catena transalpina dei « Chateaux et Hotels indépendents »;

da un esame analitico dei tariffari di tale catena, risulta però che il costo massimo delle camere di quel castello-albergo è di 890 franchi per notte, il che, moltiplicato per trenta giorni e per il numero totale (41) delle camere, porta ad un conto totale di 1.094.700 FF, pari a lire 328.410.000 —:

se risulti a quale altra voce, evidentemente extra sia dovuto il costo di quasi settecentomilioni che residua per arrivare alla iperbolica cifra stanziata dalla mano pubblica per alloggiare i valorosi « custodi » dell'unità nazionale in maglia azzurra. (4-18255)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione, sentito il CONI e la Federazione Italiana Gioco Calcio, si fa presente quanto segue.*

*La FIGC fa presente che il costo per la permanenza in Francia della Nazionale Italiana di calcio e del personale tecnico organizzativo addetto alla squadra, era legato alla esigenza della delegazione italiana di trascorrere il soggiorno in luogo di assoluta riservatezza, calma e tranquillità, requisito indispensabile per la partecipazione alla competizione calcistica.*

*La Federazione rappresenta che ha dovuto acquisire, quindi, la disponibilità della intera struttura alberghiera, comprensiva di stanze da letto, locali cucina, sale di ogni genere, locali garage, parco esterno, piscina, campi da tennis ed il contratto stipulato con « Le Chateau de la Tour » ha previsto la realizzazione di particolari adeguamenti tecnici sulle singole stanze da letto nonché la conversione di moltissimi locali in sale mediche, sale massaggi, sale hobbies e magazzini. Il costo dell'albergo è stato comprensivo del personale di servizio addetto alla ristorazione, tranne per i due cuochi giunti dall'Italia.*

*La Federcalcio riferisce, infine, che il prezzo è stato determinato non in ragione di trenta giorni, come riferito dall'interrogante, bensì di trentanove giorni, avendo dovuto*

*fissare la prenotazione fino a due giorni successivi alla finale mondiale.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BRUNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*nell'anno scolastico 1997-1998, la presidenza della Camera dei Deputati ha indetto la seconda manifestazione « Ragazzi in Aula »;*

*tra le altre, ha partecipato alle iniziative di predisposizione di una bozza di proposta di legge anche l'Ipsct « E. Mattei » di Caserta, con la classe II C;*

*il provveditorato di Caserta ha regolarmente nominato ed insediato, nei termini, l'apposita commissione che, a norma del regolamento inviato dal Ministro ai provveditorati e ad ogni scuola, doveva procedere alla scelta delle due migliori proposte di legge in rappresentanza delle scuole della provincia, seguendo il criterio di individuarne uno nel capoluogo di provincia ed uno fuori capoluogo;*

*detta commissione ha regolarmente svolto i suoi lavori, scegliendo — nei termini — il predetto Ipsct « E. Mattei » di Caserta, classe II C, quale scuola della città capoluogo in base ad un giudizio positivo circa il lavoro svolto nella preparazione e redazione di un Pdl recante « Norme istitutive del reddito minimo sociale »;*

*il provveditore di Caserta, a conclusione dei lavori della Commissione predetta, ha inviato al preside dell'Ipsct « E. Mattei » la comunicazione recante la decisione di scelta del suo Istituto, insieme ad altro Istituto fuori capoluogo, per rappresentare la provincia di Caserta nella successiva fase della manifestazione « Ragazzi in Aula »;*

*invece del predetto istituto, il provveditorato di Caserta — adducendo generici disguidi e approfondendo inutili scuse — ha inoltrato « per errore » (a suo dire) i no-*

minativi di altre cinque scuole, del tutto diverse dalle due scuole effettivamente prescelte (tra cui il predetto Ipsst « E. Mattei »;

conseguentemente, le scuole individuate per la partecipazione alla manifestazione sono state prescelte dalla apposita commissione presso la Camera dei Deputati all'interno della rosa fornita dal provveditore;

in tal modo risulta vanificato il lavoro e l'impegno, serio e motivato, di giovani alunne ed alunni della suindicata classe II C —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se, in caso negativo, non ritenga di informarsi in modo completo ed esauriente sulla vicenda;

se non ritenga doveroso individuare negligenze e responsabilità nel caso in esame;

se non ritenga opportuno intervenire affinché le giovani ed i giovani partecipanti della classe suindicata, ingiustamente privati del riconoscimento per il lavoro svolto ed inclini a ritenere possibile anche qualche odiosa manovra discriminatoria e/o immotivatamente « promozionale » in favore d'altri, non abbiano a ricevere da pubbliche istituzioni ed autorità un messaggio morale e fattuale altamente negativo, diseducativo e demotivante, di mancato rispetto delle regole e di pessimo esempio proprio da chi dovrebbe assicurare la corretta osservanza delle norme e la piena lealtà di rapporti. (4-17853)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata si deve far presente che pur comprendendo lo stato d'animo degli allievi dell'I.P.S.C.T. « E. Mattei » per la loro esclusione dalla manifestazione « Ragazzi in aula », dai chiarimenti forniti dal competente Provveditore non risulta alcuna manovra discriminatoria nei confronti dei medesimi né promozionale in favore di altri allievi come ipotizzato dalla S.V. Onorevole.*

*Il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale di Caserta ha al riguardo precisato che la mancata partecipazione è da imputare ad un disagio del tutto involontario in quanto la circolare relativa all'iniziativa è stata diffusa alle scuole medie di secondo grado della provincia dall'Ufficio Affari Generali del Provveditorato mentre la valutazione delle proposte di legge pervenute dalle scuole è stata successivamente affidata ad una commissione operante presso l'Ufficio Studi e Programmazione del medesimo Provveditorato che ha stilato al riguardo regolare verbale.*

*In effetti, tale commissione aveva scelto le proposte di legge inviate dagli allievi dell'I.P.S.C. « Mattei » di Caserta e da quelli dell'I.P.S.I.A. « Conti » di Aversa e l'esito dei lavori era stato comunicato alla Camera dei Deputati e per conoscenza alle scuole.*

*Per mancanza di un'adeguata informazione tuttavia l'Ufficio Affari Generali ha inviato da parte sua alla Camera dei Deputati le proposte di legge pervenute dalle prime sei scuole, senza operare alcuna valutazione.*

*Tra queste ultime la Commissione di Montecitorio ha scelto la proposta di legge dell'istituto magistrale di Maddaloni.*

*Il Provveditore agli studi di Caserta ha anche precisato che, appena venuto a conoscenza di detto disagio, è più volte intervenuto presso la Commissione della Camera sostenendo le giuste rivendicazioni degli allievi dell'I.P.S.C.T. « Mattei » per far annullare la scelta operata dalla stessa Commissione senza alcun esito.*

*È stata anche offerta ai ragazzi la possibilità di partecipare all'analoga manifestazione, promossa dalla Regione Campania, avente l'identica finalità di avvicinare i giovani alle istituzioni: tale proposta è stata rifiutata dagli interessati.*

**Il Ministro della Pubblica Istruzione: Luigi Berlinguer.**

**BUTTI, MALGIERI e NAPOLI.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

*recentemente il quotidiano economico MF ha riportato notizie di presunte*

pressioni esercitate dalla Federazione internazionale su Cesare Maldini per far giocare Del Piero — notoriamente *testimonial* del marchio Adidas, grande *sponsor* di FIFA e Francia '98;

già nel giugno del 1997 l'Adidas si era resa promotrice di una campagna pubblicitaria sulla stampa nazionale nella quale accanto alla foto di Del Piero appariva la scritta a carattere cubitale: « Un solo uomo può impedirgli di segnare: Cesare Maldini »;

tali campagne, sostenute da *budget* miliardari, possono condizionare anche le scelte di un tecnico da tutti riconosciuto onesto ed integerrimo qual è Maldini;

un esperto di economia dello sport, il francese Jean Fran

Accois Bourg, per nulla scandalizzato dalle presunte interferenze degli *sponsor* sulle scelte tattiche degli allenatori ha affermato, « Certo non ci sono prove sulle pressioni degli *sponsor* ufficiali, ma è vero che i rapporti diventano sempre più complicati a causa del sovrapporsi dei contratti collettivi, con le squadre, e di quelli individuali, con i singoli giocatori;

pur troppo si configura la possibilità che i prossimi mondiali siano disputati non già dalle rappresentative nazionali, ma da squadre-marchio prospettando per il calcio un futuro, diciamo così, di tipo ciclistico;

l'aspetto ludico dello sport sta progressivamente lasciando il passo, secondo questa folle logica commerciale, all'economia e all'« affare » in modo totalizzante ed egemonico. Inutile dire che a causa dell'affermazione commerciale il calcio si sta allontanando dalla sua etica, fino ad oggi indiscussa;

lo sport deve assolutamente mantenere, soprattutto in competizioni mondiali dove in gioco c'è anche la dignità della singola nazione, sobrietà e trasparenza; quella stessa trasparenza che, secondo la grande e ben informata stampa, è messa in discussione dagli interessi degli *sponsor* —

se non ritenga di dover intervenire presso la Federazione italiana affinché sia fatta chiarezza nei rapporti tra *sponsor* collettivi e *sponsor* individuali che spesso, come nel caso di Del Piero e della Nazionale italiana, confliggono apertamente, dando adito a illazioni e maldicenze;

se sia chiarito di quale natura economica e giuridica sia il contratto in corso tra lo *sponsor* NIKE e la Nazionale italiana;

se sia verificata l'attendibilità degli articoli apparsi sul quotidiano *MF*;

se sia aperta un'inchiesta interna volta a restituire trasparenza e cristallinità al rapporto tra giocatori, Nazionale e *sponsor* evitando di ignorare il concetto etico espresso fino a qualche tempo fa dal calcio. (4-18825)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione sentiti il CONI e la Federazione italiana Gioco Calcio, si fa presente quanto segue.*

*La F.I.G.C. ha smentito categoricamente che ci siano state pressioni esterne sul Commissario Tecnico della Nazionale perché schierasse il calciatore Alessandro Del Piero ai mondiali di Francia, ha rimarcato la assoluta professionalità, correttezza ed onestà intellettuale del Sig. Cesare Maldini, nonché la piena autonomia di decisione nelle scelte di carattere tecnico-tattico.*

*Per quel che concerne i rapporti tra gli sponsor della Nazionale e gli sponsor individuali dei singoli calciatori, la Federcalcio fa presente che gli stessi sono puntualmente regolati da una apposita convenzione stipulata tra la FIGC e la Associazione Italiana Calciatori e che non si ricordano particolari conflitti fra le varie aziende interessate, anche se operanti in mercati concorrenziali.*

*In merito al contratto con la Nike, scaturito a seguito di asta pubblica regolarmente tenutasi nel 1994, la FIGC precisa che ha la durata di quattro anni per un compenso complessivo riconosciuto alla Federazione di L. 27.000.000.000 e che scadrà il prossimo 31 dicembre 1999.*

*Riguardo agli articoli apparsi sul quotidiano economico MF, la Federcalcio non ha ritenuto opportuno svolgere alcun approfondimento, considerando le voci del tutto infondate.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

**BUTTI, FOTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 15 marzo 1996 il signor Derk Jan Van Den Boombaard chiedeva al Ministero di grazia e giustizia — direzione generale affari civili e libere professioni — ufficio VII — il riconoscimento del proprio titolo di studio di ingegnere conseguito presso l'università di Agraria di Wageningen Olanda;

la domanda veniva inoltrata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (« Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ») in quanto cittadino dell'Unione europea;

contestualmente inviata copia della domanda anche al Consiglio nazionale degli ingegneri;

l'istanza era corredata di tutta la documentazione idonea al riconoscimento del titolo, con traduzione autenticata dei certificati e traduzione asservata dei documenti;

in particolare, vi era anche il certificato di iscrizione all'Istituto reale degli ingegneri, corrispondente all'Albo nazionale;

il 17 ottobre successivo il signor Derk Jan Van Den Boomgaard chiedeva al Ministero di essere informato circa lo stato della pratica;

il 7 dicembre 1996 inviava al Ministero la certificazione rilasciata dalla Eco-

deco spa di Giussago (Pavia), presso il quale svolge l'attività lavorativa dal 1991;

non avendo ricevuto alcuna risposta in forma ufficiale, il 23 luglio 1997 inoltrava al Ministero un nuovo sollecito, nel quale peraltro riepilogava la situazione anche sotto il profilo documentale, aggiungendo un certificato del politecnico di Milano attestante la partecipazione ad una ricerca presso l'istituto di idraulica;

in particolare, il signor Derk Jan Van Den Boomgaard evidenziava che attraverso il registro Claiu non era necessaria l'applicazione delle misure compensative previste dalla direttiva 89/48/CEE;

il 9 agosto 1997 segnalava il proprio caso alla Commissione europea la quale con nota del 14 gennaio 1998 comunicava di averlo registrato come reclamo e di procedere all'esame della questione alla luce delle disposizioni del diritto comunitario;

il 3 aprile scorso J.N.P. Naarsma, segretario generale dell'Istituto reale degli ingegneri riassumeva i termini del caso all'ingegner Giovanni Angotti presidente nazionale dell'ordine degli ingegneri;

in seguito, da notizie telefoniche non ufficiali il signor Derk Jan Van Den Boomgaard apprendeva che il suo titolo di studio poteva essere equiparato ad una laurea in Agraria;

il che costituisce un clamoroso errore presumibilmente dovuto al nome della sua università, ma senza valutare il *curriculum* di studi nel quale vi sono solo alcuni esami riconducibili alla facoltà di Agraria;

il corso di laurea frequentato dal signor Derk Jan Van Den Boomgaard prevede infatti lo studio di materie ingegneristiche integrato con lo studio di materie economiche ed agrarie; il titolo conseguito è riconosciuto come ingegnere esperto nella progettazione e pianificazione territoriale, attività svolta anche in Italia da un ingegnere e non da un agronomo;

attualmente quindi il signor Derk Jan Van Den Boomgaard svolge la propria at-

tività presso l'ufficio tecnico della Ecodeco spa, ma non può firmare in prima persona i progetti con grave danno anche di natura economica —:

per quale motivo a distanza di quasi due anni e mezzo la direzione generale affari civili e libere professioni — Ufficio VII non ha ancora concluso l'iter di esame del riconoscimento del titolo di ingegnere del signor Derk Jan Van Den Boomgaard e, in particolare, se vi siano responsabilità dei funzionari preposti;

quali siano i tempi necessari affinché un cittadino dell'Unione europea ottenga il riconoscimento del proprio titolo di ingegnere da parte dell'ordinamento italiano;

quali iniziative intenda assumere per ovviare a questa situazione di grave danno che viene causato al signor Derk Jan Van Den Boomgaard;

quali iniziative il Ministro intenda assumere nella procedura aperta dalla Commissione europea a seguito del reclamo del signor Derk Jan Van Den Boomgaard. (4-19227)

**RISPOSTA.** — *Con la presente interrogazione si richiedono informazioni e chiarimenti in merito al procedimento di riconoscimento del titolo professionale avanzata dal sig. Derk Jan Van Den Boomgaard, cittadino olandese, il quale, essendo in possesso del titolo rilasciato dall'Università Agraria di Wageningen, ha richiesto di poter esercitare in Italia la professione di ingegnere.*

*In base alle informazioni assunte presso la competente Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni si comunica quanto segue.*

*La procedura riguardante il Van Den Boomgaard si è conclusa con il decreto di rigetto adottato in data 22 luglio 1998, pervenuto all'interessato, che si è avvalso di un proprio delegato per ritiro della copia del provvedimento, il 31 luglio successivo.*

*Nella narrativa del decreto è stata data sufficiente ragione delle motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a respingere la domanda, evidenziandosi che la for-*

*mazione del richiedente fosse corrispondente a quella di un diverso profilo professionale dell'ordinamento italiano, vale a dire quello del dottore agronomo e forestale. In tal senso, del resto, si è espressa la conferenza di servizi, cui hanno partecipato rappresentanti di altre amministrazioni interessate (in primo luogo il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) nonché il rappresentante dell'ordine nazionale degli ingegneri.*

*Peraltro le lacune sostanziali della formazione dell'istante rispetto a quelle dell'ingegnere non sono state colmate neppure attraverso l'esperienza professionale maturata dall'interessato che ha svolto attività alle dipendenze di una impresa specializzata nello smaltimento dei rifiuti, ivi rivestendo mansioni legate alla progettazione degli impianti. Ed invero, pur tenendo nella dovuta considerazione il contenuto precettivo delle decisioni della corte di Giustizia concernenti la rilevanza da attribuire alle conoscenze acquisite dal migrante attraverso l'attività in concreto svolta, è evidente che l'esperienza maturata dal Van Den Boomgaard in un settore particolarmente circoscritto non poteva consentire di pervenire alle conclusioni auspiccate.*

*Del tutto privo di fondamento è, per converso, il richiamo di un presunto automatismo nel riconoscimento delle qualifiche professionali (inteso dall'istante come una automatica iscrizione all'albo nazionale degli ingegneri senza l'applicazione di alcuna misura compensativa), che il Van den Boomgaard riterrebbe di poter desumere dal contenuto della direttiva 89/48 per il semplice fatto di essere iscritto al registro tenuto dal CLAIU (Comité de Liaison Des Associations d'Ingénieurs Universitaires), un'associazione internazionale di diritto privato.*

*Il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 115/92, non stabilisce, infatti, alcun automatismo, limitandosi a stabilire che laddove sussistano delle differenze sostanziali nella formazione, lo Stato ospitante può applicare una misura compensativa consistente, a scelta del migrante, in un esame attitudinale ovvero in un tirocinio di adattamento. Na-*

turalmente il presupposto per l'operare di questa disposizione, è che vi sia corrispondenza tra il contenuto della professione svolta dal richiedente nel proprio Paese d'origine e quella che si intende svolgere nel Paese ospitante.

Ad ulteriore conferma della corretta applicazione dei principi normativi in materia da parte dell'amministrazione è opportuno richiamare il verbale della riunione CLAIU del 6 aprile 1998, nel corso della quale l'Ordine italiano dei dottori Agronomi e Forestali ha aderito all'associazione suddetta. È particolarmente significativo evidenziare l'intervento del presidente del CLAIU, M. Wagener, il quale ha precisato che in Italia i dottori agronomi e forestali costituiscono un ordine autonomo — a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, in cui il corrispondente profilo professionale è ricompreso in quello dell'ingegnere — e che, rendendo tale ordine associato al CLAIU risulterà assicurata anche in Italia la circolazione di questa categoria di professionisti.

È evidente pertanto, che il titolo di ingegnere posseduto in Olanda dal Van Den Boomgaard e la sua iscrizione al CLAIU, sono pienamente compatibili con l'iscrizione nell'albo italiano dei Dottori Agronomi e Forestali, tenuto conto del peculiare percorso formativo dell'interessato. D'altra parte la legge n. 152 del 10 febbraio 1992 che ha da ultimo delineato le competenze professionali del dottore agronomo e forestale consente l'elaborazione di progetti e la realizzazione di costruzioni anche di particolare complessità, non esclusivamente di tipo rurale.

In ordine, infine, al profilo concernente la durata della procedura si osserva che il Van Den Boomgaard è stato informato delle difficoltà del riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della iscrizione nell'albo degli ingegneri, evidenziando, contestualmente, la corrispondenza del percorso formativo a quello previsto per il dottore agronomo e forestale. Di ciò è traccia nella documentazione trasmessa dall'interessato e pervenuta in data 5 agosto 1997, nella quale si menziona la circostanza che il titolo conseguito in Olanda, non corri-

sponde a quello del dottore agronomo e forestale. Del resto l'invio di tale documentazione e di ulteriori note (da ultimo in data 8 aprile 1998) hanno reso necessari specifici approfondimenti al fine di valutare la possibilità di accogliere la domanda nel senso auspicato dall'interessato.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

CAVERI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

a seguito di una donazione venne ceduto parecchi anni fa al demanio dello Stato e in uso alle forze armate un albergo situato nel capoluogo del comune di Valtournenche in Valle d'Aosta (scheda 232 al catasto);

si tratta dell'ex hotel Posta Lina che sembra essere stato adoperato da allora sino ad oggi come luogo di vacanza per appartenenti alle forze armate e loro familiari;

è del tutto evidente come questo uso non sarebbe in linea con la logica di risparmio che sta caratterizzando l'attuale gestione del ministero della difesa che si sta occupando con grande vigore della vendita dei beni immobili non strettamente legati alla difesa dello Stato;

per altro, nel territorio della Valle d'Aosta vige quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto di autonomia che, come confermato da una nota sentenza della Corte costituzionale in materia che ha dimostrato la vitalità nel tempo della norma statutaria, prevede una cessione dal demanio dello Stato al demanio della regione di tutti gli immobili che nel tempo non interessino più la difesa dello Stato o non siano più necessari per servizi di carattere nazionale;

fra queste previsioni non rientrano certamente attività di tipo turistico o legate allo svolgimento di periodi di vacanza o di riposo in montagna;

se l'uso che è stato fatto dell'ex albergo Posta Lina dall'atto di acquisizione

da parte del demanio dello Stato sino ad oggi sia davvero quello meramente turistico e se non si ritenga utile avviare con rapidità tutte le procedure di dismissione dell'immobile alla regione Valle d'Aosta in ottemperanza alle normative di rango costituzionale in vigore. (4-14702)

**RISPOSTA.** — *In merito ai quesiti posti occorre preliminarmente rilevare che dall'atto di liberalità del Cavaliere di Gran Croce Guido Monzino risulta in modo chiaro ed inequivocabile che scopo della donazione di cui trattasi era quello di consentire agli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari di fruire della struttura alberghiera denominata Hotel Porta Lina, oggetto della donazione, in segno di gratitudine per il supporto fornito alla spedizione italiana sull'Everest nel 1973.*

*Ciò premesso, si sottolinea che proprio per il vincolo posto dal donante la struttura alberghiera di Valtournanche è stata destinata dalla Difesa quale organismo di protezione sociale gestito dagli Enti periferici dell'Esercito così come previsto dalla legge (in particolare, dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77). Ad esso hanno altresì accesso, in ragione proporzionale alla consistenza organica dei rispettivi quadri, anche gli appartenenti alle altre Forze Armate e Corpi armati dello Stato.*

*Inoltre, nei periodi di chiusura stagionale, il complesso fornisce supporto logistico a Reparti, per lo più alpini, in addestramento nella zona, consentendo così un utilizzo congruo ed economico in tutto l'arco dei 12 mesi.*

*Alla luce di quanto precede risulta evidente che, proprio nella fattispecie la vincolante volontà del donante coincide con una delle competenze che la legge riserva allo Stato e che, rispondendo perciò alla volontà del legislatore, assolve a due distinte esigenze peraltro compatibili: di protezione sociale nei confronti di pubblici dipendenti e di supporto alla unità in attività operativa nella zona in questione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

**CONTENTO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Circolo ippico della « Comina » è uno dei simboli più radicati del rapporto di reciproca stima che da anni lega le istituzioni militari alla popolazione pordenonese, oltre a rappresentare un punto di riferimento per numerosi ufficiali della Brigata « Ariete »;

secondo quanto riportato dalla stampa locale, una tale struttura dovrebbe presto essere smantellata, seguendo in questo senso i restrittivi piani di riorganizzazione dell'esercito;

la città di Pordenone ha perso recentemente anche il battaglione addestramento reclute della caserma « Fiore » trasferito in altre strutture militari —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa locale circa la chiusura del Circolo ippico militare della « Comina »;

se, eventualmente, la decisione di smantellare il Circolo ippico della « Comina » sia definitiva o se, invece, si possa ancora evitare una simile perdita per la città di Pordenone;

se, visto quanto sta accadendo in questi ultimi mesi, intenda forse privare la città di Pordenone ed i vari comuni del Friuli Venezia Giulia di tutte le strutture e le infrastrutture militari che vi sono ospitate;

quali motivazioni abbiano portato ad una così repentina volontà di ridimensionamento e se le istituzioni pordenonesi siano state informate, o perlomeno, interpellate in merito a questo stesso programma di chiusura. (4-17567)

**RISPOSTA.** — *Il riordinamento dell'organizzazione ippica si inquadra nel progetto globale di ristrutturazione — in senso riduttivo — delle Forze Armate e, in particolare, dell'Esercito. In tale contesto, il numero dei Centri Ippici — che non sono Circoli, ma strutture addestrative inquadrate nei Reparti operativi cui sono con-*

nesse — è stato ridotto, commisurandolo alle reali esigenze addestrative delle Unità dell'Esercito — in un primo luogo di quelle dell'Arma della Cavalleria — che sono state mantenute in vita.

In base a tale criterio, è stata disposta la soppressione — a partire dal 1° gennaio 1998 — del Centro Ippico in questione, poiché nella città di Pordenone — o località viciniori — non sono stanziati Comandi o Reparti di Cavalleria.

Per quanto attiene, invece, il ridimensionamento della presenza militare nell'area friulana, si precisa che i provvedimenti sinora attuati sono conseguenti alla generale riduzione, come sottolineato in precedenza, delle Forze Armate, alla contestuale necessità di pervenire ad una equilibrata dislocazione delle Unità sul territorio nazionale e alla netta diminuzione, in tutte le Regioni del Nord Est, del numero di giovani incorporabili annualmente, per effetto sia del decremento delle nascite sia della sensibile espansione del fenomeno dell'obiezione di coscienza.

Tuttavia nel caso della regione friulana non pare corretto ritenere che essa sia stata maggiormente colpita dal processo di ristrutturazione rispetto ad altre in quanto conserva tuttora la più consistente presenza militare (solo per l'Esercito sono presenti infatti 3 brigate ed un comando militare regionale per un totale di oltre 16.000 uomini tra Ufficiali, Sottufficiali e truppa).

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

CONTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel marzo e nell'aprile 1994 sono state presentate dal dottor Roberto Bigioni due denunce riguardanti, rispettivamente, il concorso per sei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di Pediatria, ex articolo 17 Dpr n. 761 del 1979, presso l'ospedale S. Camillo di Roma, ed il concorso per un posto di primario di pediatria presso l'ospedale di Sora;

il 5 luglio 1995, al termine delle indagini, il pubblico ministero dottoressa

Cordova ha chiesto il rinvio a giudizio, complessivamente per entrambi i concorsi, dei seguenti imputati: D'Elia Luigi, Rotiroti Raffaele, Pallotta Giovanni, Primicerio Bruno, Ciambotti Ugo, Celli Ettore, Lotti Angelo, Garibaldi Giorgio;

tali concorsi, da quanto risulta dichiarato dal denunciante e dagli imputati stessi, non hanno alcun elemento di relazione tra loro;

all'esito della udienza preliminare dell'11 aprile 1997 il Gup dottor Terranova ha disposto il rinvio a giudizio del Lotti e del Garibaldi relativamente al concorso di Sora;

nella stessa udienza il Gup, invece, ha ritenuto di non doversi procedere nei confronti di D'Elia, Rotiroti, Pallotta, Primicerio, Ciambotti, Celli, dimenticando il Lotti il quale era stato anche membro della Commissione di esame nel concorso del S. Camillo, come aveva peraltro evidenziato il pubblico ministero dottoressa Cordova nella richiesta di rinvio a giudizio;

il Lotti scompare quindi dalla lista degli imputati (pur se prosciolti) relativi al concorso del S. Camillo;

il procuratore generale presso la corte di appello di Roma in data 14 luglio 1997, ha proposto appello avverso la sentenza Gup n. 1047 del 1997 dell'11 aprile 1997 esclusivamente in relazione al concorso del S. Camillo (specificando, in premessa, che si tratta di due concorsi ospedalieri ben distinti) ed ha chiesto l'immediato rinvio a giudizio non solo dei succitati imputati, prosciolti dal Gup, ma anche del Lotti, quale primario pediatra e membro della commissione di esame nel concorso del S. Camillo;

il Procuratore Generale ha quindi, evidentemente ed attentamente, evidenziato che non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento di concorso nei reati commessi tra i due concorsi, definendoli ben distinti. Ha, nel contempo, chiesto alla corte di appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, il rinvio a giudizio del D'Elia, del Rotiroti, del Pallotta, del

Primicerio, del Ciambotti, del Celli ed anche del Lotti per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 323, cpv, 81 c.p., relativamente al concorso del S. Camillo;

%

il 13 gennaio 1998 il Presidente della quarta Sezione Penale della Corte di Appello, dottor Figliuzzi, contrariamente a quanto richiesto dal Procuratore Generale, ha nuovamente omesso il Lotti dall'elenco degli imputati ai quali, egli stesso, ha notificato la data dell'Udienza in Camera di Consiglio, fissata il 26 marzo 1998; data nella quale la Corte di Appello dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio;

nell'allegato 1 della sentenza del Gup dottor Terranova, risulta concorso nei reati tra gli imputati Lotti e Garibaldi, rinviati a giudizio per il concorso di Sora, e gli imputati D'Elia, Rotiroti, Pallotta, Primicerio, Ciambotti e Celli, che non hanno alcun ruolo in tale concorso;

il denunciante, nonché parte civile, non è stato mai ascoltato;

la previsione dei reati è prossima e essa può comportare effetti dannosi per la parte civile —:

se intenda attivare i suoi poteri ispettivi per verificare se in quanto esposto sussistano presupposti per l'iniziativa disciplinare. (4-15760)

*RISPOSTA.* — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che dall'esame della documentazione trasmessa dal Presidente e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, e dalla relazione inviata, che appare pienamente esaustiva e condivisibile nonché particolarmente dettagliata nel riscontro dei singoli quesiti posti dal parlamentare sopra indicato, non sono emersi elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.*

*Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda processuale, si segnala che il P.M. chiedeva disporsi il giudizio nei confronti di Luigi D'Elia, Giovanni Pallotta, Angelo Lotti, Bruno Primicerio, Raffaele*

*Rotiroti, Ugo Ciambotti, Ettore Celli e Giorgio Garibaldi per il reato di abuso di ufficio commesso nell'espletamento dei concorsi a sei posti di aiuto pediatra dell'ospedale S. Camillo di Roma ed a un posto di primario pediatra dell'Ospedale di Sora.*

*Il G.U.P. del Tribunale di Roma disponeva il giudizio nei confronti del Lotti e del Garibaldi e con sentenza dell'11.4.1997 dichiarava non luogo a procedere nei riguardi del D'Elia, Rotiroti, Ciambotti, Celli, Primicerio e Pallotta.*

*La sentenza veniva impugnata dal P.G. con atto del 14.7.1997. L'appellante precisava che il gravame investiva esclusivamente il concorso afferente l'Ospedale S. Camillo di Roma e chiedeva disporsi il giudizio nei riguardi di tutti gli imputati prosciolti e del Lotti.*

*La Corte d'Appello di Roma all'udienza del 26.2.1998 disponeva la citazione del Lotti, non incluso nella pronuncia di proscioglimento per un verosimile errore, posto che il giudizio nei suoi confronti disposto riguardava soltanto l'espletamento del concorso relativo all'Ospedale di Sora.*

*Nella successiva udienza del 21.5.1998, comparso anche il Lotti, tutte le parti — anche il difensore della parte civile Roberto Bigioni — rassegnavano le proprie conclusioni.*

*All'esito, con ordinanza n. 94/1998 resa in pari data e depositata il 29.5.1998, la Corte dichiarava inammissibile l'appello per violazione del disposto dell'articolo 581 c.p.p. e disponeva correggersi la sentenza impugnata con l'inclusione nel dispositivo del nome di Lotti Angelo.*

*Nella ordinanza il Collegio rilevava che la pronuncia di inammissibilità precludeva « l'esame del fatto alla luce della nuova formulazione del reato di abuso di ufficio ex lege 16.7.1997 n. 234 e della relativa interpretazione datane dalla Suprema Corte, così come sollecitato dal P.G. d'udienza, che sulla scorta delle stesse ha chiesto il rigetto dell'appello ».*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Valerio Mana, di anni 19, residente a Bra, ha formulato domanda — sulla base della legge n. 662 del 1996 — per compiere il servizio militare in una caserma sita a distanza non superiore a 100 chilometri da casa, com'era suo diritto (salvo « particolari direttive strategiche ed esigenze operative delle Forze Armate »);

nonostante ciò gli perveniva cartolina-precetto con cui lo si destinava ad una caserma prima di Belluno, poi di Pordenone (Spilimbergo) distante da Bra ben più di 100 chilometri;

il Mana avanzava ricorso al Tar di Torino contro il provvedimento;

il Tar di Torino accoglieva il ricorso del giovane per carenza di motivazioni e violazione di legge del provvedimento di assegnazione alla caserma veneta;

il servizio militare del Mana veniva sospeso dalle autorità militari ed il giovane faceva rientro a casa (dopo 5 mesi dal giorno in cui era stato arruolato);

con provvedimento 25 settembre 1998 il Ministro della difesa decretava nuova assegnazione del Mana al 32° Reggimento « Carri Ariete » sito in Pordenone (Spilimbergo) dove dovrà prendere servizio il giorno 5 ottobre 1998;

il provvedimento appare egualmente immotivato perché non spiega le esigenze operative che consentirebbero di far eccezione alla regola dei 100 Km;

peraltro predisporre nuovo ricorso al Tar comporterebbe nuove spese per l'interessato;

il comportamento delle autorità militari appare ingiustificato e vessatorio anche per le ingiurie che hanno accompagnato la consegna del nuovo decreto al giovane;

non si comprende per quale ragione si proceda alla notifica reiterata di cartolina-precetto che non motivano le ragioni del superamento della legge n. 662 del

1996 che consente di prestare il servizio militare in una caserma a distanza non superiore ai 100 Km, salvo particolari situazioni;

un comportamento quale quello tenuto dalle autorità militari, indipendentemente dal motivo, non favorisce certamente un buon rapporto fra giovani e forze armate incoraggiando non pochi a rifiutare — magari senza precise ragioni — d'indossare la divisa —:

se sia informato di quanto sopra e quali iniziative intenda assumere in proposito. (4-20190)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica rappresentata è opportuno precisare preliminarmente che l'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 km dal comune di residenza, ma dispone che ciò sia realizzabile « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».*

*Ciò premesso, è bene evidenziare che la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla « formazione automatizzata del contingente di leva », (cosiddetta FACL) effettuata a mezzo di programmi informatici.*

*In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:*

*soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;*

*rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;*

*valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;*

*valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine.*

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psicoattitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.

Giova ricordare, a questo punto, che la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile in relazione alla quale è limitata la possibilità logistica dell'assegnazione entro i fatidici 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei coscritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione.

Per quanto riguarda, poi, la problematica dei ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali, ai quali in larga misura si sono rivolti i giovani assegnati oltre il limite dei 100 km, va detto che tali organismi hanno di massima accolto la domanda incidentale di sospensione, ed essenzialmente per carenza di motivazione sospendendo l'efficacia del provvedimento, limitatamente al riesame della sede di assegnazione del giovane, senza entrare nel merito della questione.

A seguito di ogni pronuncia cautelare finora pervenuta, l'Amministrazione ha proceduto sistematicamente sia a motivare i provvedimenti adottati in sede di chiamata alle armi e di successiva assegnazione ad Enti/Reparti oltre i 100 km dalla località di residenza sia ad emanare decreti « ad personam » con i quali si ridetermina l'Ente presso cui i giovani devono completare gli obblighi di leva.

Né tali decretazioni possono essere considerate dei meri provvedimenti stereotipati, in quanto, al contrario, costituiscono un vero e proprio riesame per ogni singolo caso della posizione del militare basato sulla disponibilità logistica esistente nelle Caserme dell'area più prossima al luogo di residenza dello stesso, correlata allo specifico incarico assegnato al giovane ed al suo profilo fisico psico attitudinale.

Peraltro numerose ordinanze dei TAR hanno rilevato « che la destinazione del militare non può essere isolatamente valu-

tata, ma considerata nel più ampio contesto di determinazioni generali coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti... che esternino le ragioni logistiche ....quantitative per le quali non può essere rispettata per tutti gli interessati la regola della destinazione entro i 100 km.... ».

L'Amministrazione, pertanto, rappresenta dettagliatamente su ogni provvedimento le ragioni che impediscono l'assegnazione dei giovani entro il limite dei 100 km usando delle « determinazioni generali », che scaturiscono in realtà da un attento esame delle differenti posizioni di ogni singolo militare.

L'invio delle decretazioni di cui sopra, inoltre, avviene nei tempi stabiliti dalle singole ordinanze dei Tribunali Amministrativi Regionali atteso che le stesse non vincolano l'Amministrazione della Difesa ad un automatico reimpiego dei giovani entro i 100 km dal luogo di residenza qualora sia dimostrato — come effettivamente viene fatto — che a base del provvedimento sussistono le ragioni che impediscono l'assegnazione entro detto limite territoriale.

In tale contesto, assolutamente trasparente e aderente alla normativa vigente, si inserisce anche il caso del giovane Valerio Mana, che al termine del previsto periodo addestrativo presso il 16° Reggimento Alpini di Belluno, è stato assegnato al 32° Reggimento carri in Tauriano di Spilimbergo.

A seguito della pronuncia del TAR per il Piemonte di Torino n. 907/98 del 23 luglio 1998, che accoglieva il ricorso del giovane per carenza di motivazione, l'Amministrazione della Difesa ha provveduto a porre immediatamente il giovane in congedo illimitato provvisorio (29 luglio 1998) e successivamente a rideterminare la posizione emettendo apposito decreto in data 25 settembre 1998 con il quale, dopo un dettagliato esame della situazione, si confermava il Mana, ai fini del completamento degli obblighi di leva, presso il Reggimento di stanza in Tauriano di Spilimbergo, specificando in modo chiaro e preciso, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione, i criteri seguiti per determinare la destinazione e le motivazioni che non hanno

consentito l'assegnazione del giovane nell'ambito dei 100 km dal Comune di residenza.

Va ricordato, infine, che proprio per limitare questi disagi, di cui l'Amministrazione è perfettamente consapevole, è stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate le agevolazioni di carattere non economico (cioè delle speciali licenze) come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 », da concedere per i casi in cui sussista la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza.

Si ritiene, peraltro, che destinare un militare per l'espletamento del servizio di leva presso un Ente distante più di 100 km dal luogo di residenza, non possa configurare un comportamento ingiustificato e vessatorio nel caso in cui l'Amministrazione non disponga di adeguato fabbisogno operativo e capacità ricettiva in altri reparti e infrastrutture meno distanti dal citato limite territoriale.

In sintesi, si è del parere che l'Amministrazione della Difesa abbia operato nel quadro delle proprie competenze, per far fronte a prioritarie esigenze di servizio, rispettando i principi di buona amministrazione che sovrintendono ogni attività istituzionale, in totale aderenza alla normativa disciplinante la materia e ponendo la massima attenzione alle aspettative dei giovani italiani, e più ancora delle loro famiglie, cercando di individuare ogni possibile soluzione per ridurre i disagi che possono derivare dalle destinazioni assegnate ai giovani stessi e, dove ciò non è stato possibile, dando una precisa motivazione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

DE BENETTI. — Ai Ministri dell'ambiente e della difesa. — Per sapere — premesso che:

la nave appoggio per sommergibili nucleari *Simon Lake*, per il forte maestrale

che spirava nel porto della Maddalena negli ultimi giorni di dicembre 1996, ha rotto gli ormeggi;

a causa della presenza militare, alla Maddalena negli anni si sono verificati diversi altri incidenti, alcune volte con grave rischio per la popolazione e l'ambiente circostante;

le autorità italiane, compresa la Marina militare, anche in questa occasione non sono state allertate, e pertanto sono potute intervenire solo con enorme ritardo;

sembra che un sommergibile nucleare sia stato schiacciato sul molo dalla notevole massa della *Simon Lake*, e di questo ennesimo incidente ancora non si conoscono le conseguenze;

ancora una volta, i cittadini non sanno cosa sia avvenuto e quali rischi abbiano corso o stiano ancora correndo;

più volte gli abitanti dell'arcipelago della Maddalena, e con diverse istanze, hanno chiesto agli organi competenti la chiusura della base nucleare di Santo Stefano e la riqualificazione del personale attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse locali ed ambientali;

all'articolo 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, istitutivo del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, si legge che: « nel territorio del parco... si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia »;

di fatto il contenuto del punto 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, svuota il concetto stesso di parco, inteso come vincolo atto a promuovere ed a salvaguardare una località dai rischi di distruzione ed inquinamento, visto che non si può escludere da tali rischi la presenza di sommergibili nucleari;

da questa situazione derivano una serie di paradossi: la navigazione dei natanti verrà regolamentata per non arrecare danno all'ecosistema, i sommergibili saranno liberi di « scorazzare » nell'arcipelago; a Caprera, destinata a divenire riserva biogenetica, non si potrà, forse, neanche entrare, mentre a Punta Rossa, località dell'isola, continueranno ad essere svolte le esercitazioni militari —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di attivarsi, anche alla luce di quanto esposto in premessa, affinché venga modificato il contenuto del punto 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996;

quali atti intendano promuovere, ognuno per propria competenza, per fare in modo che le popolazioni locali siano messe a conoscenza dei rischi corsi e di eventuali incidenti che possono verificarsi e delle loro eventuali conseguenze;

se non ritengano di doversi attivare per « smantellare » la base nucleare di Santo Stefano e per avviare contemporaneamente la riqualificazione del personale anche attraverso la predisposizione, d'intesa con le autonomie locali, di progetti di valorizzazione delle risorse locali ed ambientali. (4-07156)

**RISPOSTA.** — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'evento cui fa cenno l'On.le interrogante si è verificato alle ore 02,45 del 27 dicembre 1996, a causa del fortissimo vento di maestrale che ha portato alla rottura di una delle due catene dell'ormeggio di prora (quella di prora sinistra) con lo spostamento della prua della nave appoggio della Marina militare statunitense Simon Lake sul lato dritto di circa 60°. L'unità rimaneva comunque in forza della catena di prora dritta e degli ormeggi poppieri. Il sottomarino nucleare USA Polk, ormeggiato sul lato dritto della USS Simon Lake, rimaneva affiancato all'unità appoggio. Il pronto in-

tervento di due rimorchiatori USA ha permesso di ripristinare l'ormeggio della Simon Lake.

Nella circostanza erano peraltro pronti ad intervenire in caso di necessità i tre rimorchiatori del Gruppo Navale Uso Locale (GRUPNUL) dislocati a La Maddalena.

Nel corso delle operazioni è stata data la massima priorità alla sicurezza del sommergibile, che non ha subito alcun danno, mentre il Simon Lake ha subito lievi danni allo specchio di poppa.

Le sollecitazioni cui è stato sottoposto lo scafo dell'USS Polk hanno avuto carattere statico; esse sono state valutate significativamente inferiori a quelle di una normale immersione, molto inferiori quindi alla pressione cui può essere soggetto lo scalo resistente. Inoltre, se si considera che il reattore nucleare è racchiuso in un compartimento dimensionato per resistere a pressioni di un ordine di grandezza di molto superiore a quello del restante scafo (500-700 Bar), ben si comprende come assolutamente nessun tipo di pericolo per l'ambiente sia stato corso.

In sostanza, l'episodio può essere ricondotto ad un incidente di carattere marinaresco che è stato tenuto sotto controllo continuo, inizialmente dal personale statunitense e, successivamente, anche da quello italiano.

Per quanto concerne il ritardo della segnalazione dell'evento a Marisardegna da parte delle Autorità americane (circa quattro ore), si rappresenta che esso è da attribuire al fatto che la situazione, ancorché eccezionale dal punto di vista marinaresco, non ha mai assunto connotati di emergenza sotto il profilo della sicurezza generale ed ambientale.

Il Sindaco di La Maddalena è stato messo al corrente in merito alla portata dell'incidente in questione dal Comando militare marittimo autonomo in Sardegna.

Per quanto riguarda il mantenimento della « base nucleare di S. Stefano » si precisa che alla luce degli accordi IT/USA, non possono esistere sul territorio nazionale « basi » assegnate ad altre Nazioni. Infatti l'area esistente sull'isola di S. Stefano iscritta nel registro degli inventari NATO, è

qualificata area di supporto logistico utilizzata nel suo impiego dalla Marina militare statunitense, ma sotto la piena responsabilità di gestione della Marina militare italiana. La questione relativa al mantenimento dell'area medesima è connessa agli impegni a suo tempo internazionalmente assunti.

In relazione, infine, all'articolo 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1996 istitutivo del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, esso non poteva realisticamente che tener conto degli interessi militari presenti nella zona dovendosi necessariamente calare in una realtà, di fatto e di diritto, che affonda le proprie radici nei primi decenni di questo secolo, per quanto concerne la presenza della Marina militare ed al 1972 (data del primo accordo bilaterale IT/USA sulla gestione dell'area) per quella americana.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

DE FRANCISCIS. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'Autorità militare della regione Campania, disapplicando quanto prescritto con la legge n. 662 del 1996, dispone la destinazione dei giovani di leva in sedi ubicate oltre cento chilometri dalla residenza del militare chiamato in servizio;

tale situazione determina non pochi disagi per i giovani chiamati alle armi —:

quali iniziative s'intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. (4-20003)

RISPOSTA. — La problematica sollevata dall'Onorevole interrogante con particolare riferimento alla Regione Campania, rientra in un più ampio dibattito, di portata nazionale, apertosi in merito alle oggettive difficoltà di interpretazione e piena applicazione della legge 662/96, che, all'articolo 1, comma 110, ha introdotto alcune norme volte a disciplinare la destinazione dei giovani di leva

in sedi ubicate entro i 100 km dalla residenza dei militari chiamati in servizio. È opportuno, pertanto, prima di fornire una risposta al quesito posto, fornire alcune considerazioni e precisazioni alla base dell'operato della Difesa.

Come più volte riferito presso la Commissione Difesa della Camera e anche in Aula, il citato l'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 km dal comune di residenza, ma dispone che ciò sia realizzabile « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».

Ciò premesso, è opportuno chiarire che la sede di assolvimento degli obblighi militari consegue dalla « formazione automatizzata del contingente di leva » (cosiddetta FACL) effettuata a mezzo di programmi informatici.

In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine.

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.

Giova ricordare, a questo punto, che la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità logistica dell'assegnazione entro i fatidici 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei coscritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione.

A ciò si aggiunge il sensibile calo del numero dei coscritti che vengono incorporati nell'Italia settentrionale; calo dovuto all'espandersi in maniera esponenziale del fenomeno dell'obiezione di coscienza ed alla contestuale diminuzione del tasso di natalità.

L'effetto combinato di questi fenomeni ha fatto sì che l'attuale gettito delle classi di leva nelle regioni settentrionali soddisfi solo il 40% delle esigenze (addirittura il 16% nelle regioni del nord-est). La situazione, peraltro, sta peggiorando di anno in anno, con una sensibile flessione delle disponibilità, che sono passate dal 74% registrato nel 1997 (34% per il Triveneto), alle precitate percentuali riferite all'ultimo contingente chiamato alle armi nell'anno in corso (III scaglione-settembre, ottobre, novembre 1998).

A tali fenomeni, inoltre, si vanno a sommare sia gli effetti dei disposti legislativi che hanno previsto benefici per i giovani residenti nelle aree colpite da calamità naturali, per cui la possibilità di impostare la chiamata alle armi rispettando il criterio della regionalizzazione si fa sempre più complessa, sia la difficoltà di utilizzare le caserme presenti nel meridione d'Italia in quanto, per la maggior parte, sono occupate da reparti costituiti da volontari. Pertanto sono sempre più numerosi i giovani che, a causa delle esigenze operative e logistiche delle Forze Armate, sono destinati ad Enti/Unità dislocati a distanze ben superiori a quella indicata nella legge n. 662/96, dalla zona di residenza.

Proprio per ovviare a tale inconveniente e ridurre il disagio dei giovani chiamati alle armi, l'Amministrazione della Difesa sta predisponendo tutti gli adempimenti necessari per realizzare la costruzione di alcune caserme nel Meridione d'Italia in zone dove

la presenza militare è ridotta o quasi nulla (Molise, Basilicata, Calabria). È nota la risoluzione dell'Onorevole Romano Carra-telli recentemente discussa in Commissione Difesa e accolta dal Governo che prevede l'impegno di 800 miliardi in dieci anni per la costruzione di caserme nel Sud d'Italia.

Dal punto di vista del rapporto con i cittadini, è stata migliorata l'opera di informazione verso i giovani di leva attraverso l'invio di una comunicazione — quale parte integrante della cartolina precetto — tesa a chiarire le motivazioni poste alla base del provvedimento di assegnazione.

Inoltre, gli interessati vengono resi edotti circa l'adozione del sistema informatizzato di formazione dei contingenti di leva a garanzia della parità di trattamento e della impossibilità di una loro assegnazione in sedi ubicate entro la distanza indicata dalla norma citata, quando ciò non risulti possibile, al fine di esplicitarne la specifica motivazione.

Per detti casi, infatti, in cui sussista la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza è stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate delle agevolazioni di carattere non economico (cioè delle speciali licenze) come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 ».

In sintesi, si è del parere che l'Amministrazione della Difesa abbia operato nel quadro delle proprie competenze, per far fronte a prioritarie esigenze di servizio, rispettando i principi di buona amministrazione che sovrintendono ogni attività istituzionale, in totale aderenza alla normativa disciplinante la materia e ponendo la massima attenzione alle aspettative dei giovani italiani, e più ancora delle loro famiglie, cercando di individuare ogni possibile soluzione per ridurre i disagi che possono derivare dalle destinazioni assegnate ai giovani stessi e, dove ciò non è stato possibile, dandone una precisa motivazione.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

DEL BARONE. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dai giornali e da una seguitissima trasmissione televisiva del primo pomeriggio condotta da Paolo Limiti si è appreso che l'amministrazione provinciale di Savona avrebbe deciso di abbattere, nel nome di un'assurda sovrabbondanza, oltre trecento piccoli caprioli;

la cosa, allo stato, sarebbe stata spesa lasciando, però, in piedi la possibilità che essa avvenga —:

se non intendano intervenire per evitare che si dia luogo ad un assurdo massacro che tradirebbe il tradizionale amore degli italiani verso gli animali che, in *extrema ratio*, potrebbero essere trasferiti in altri parchi riconfermando il prevalere dei sentimenti di bontà su quelli di cattiveria contro esseri tanto dolci quanto inermi.  
(4-13993)

RISPOSTA. — *In seguito all'intervento di associazioni ambientaliste e della trasmissione televisiva « GEO » condotta da Licia Colò, il piano di abbattimento di circa 300 caprioli deliberato dalla Giunta provinciale è stato interrotto e sono subito dopo iniziate le fasi di studio e di preparazione per la cattura di alcuni esemplari con il metodo delle reti.*

*Personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio in provincia di Savona ha partecipato prima alle esercitazioni pratiche, poi alle operazioni di cattura di 16 esemplari di capriolo, che sono stati ceduti al Parco Naturale dell'Alta Val Pesio (Piemonte).*

*Per il 1999 sono previsti altri piani di cattura col metodo delle reti, preceduti da una campagna di censimento, a cui parteciperà anche il personale del Corpo Forestale dello Stato.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

DEL BARONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

uno studio compiuto dal Comitato consumatori altro consumo sugli *autogrill* delle principali autostrade italiane ha portato alla luce sconcertanti risultati sulla qualità dei cibi venduti, sui prezzi praticati nonché sulle loro condizioni igieniche;

è venuto a galla che su moltissimi campioni esaminati le insalate e le verdure fresche hanno mostrato massiccia presenza di streptococchi fecali, a dimostrazione di scarsa pulizia nella loro preparazione;

i *sandwich* con maionese, tonno e gamberetti sono risultati zeppi di stafilococchi, i panini con pomodoro e mozzarella avevano la stessa troppo acida con un giudizio negativo aumentato per la presenza di coliformi e streptococchi, la carne era spesso troppo cotta o dura e solo nei dolci potevano trovarsi qualità rassicuranti su preparazione ed igiene;

i servizi igienici sono risultati puliti, anche con punte alte, ma mediamente con percentuali intorno al 50 per cento;

i prezzi risultano tutti notevolmente aumentati con punte oscillanti tra il 10 ed il 30 per cento e con l'olio per auto venduto con il 60 per cento in più rispetto al prezzo normale —:

se i Ministri interrogati non intendano promuovere una indagine accurata, inserendovi anche il comitato *antitrust*, al fine di evitare danni ai tantissimi utenti italiani e stranieri, degli *autogrill*, a tutela della loro salute e per evitare la concomitante turbativa, determinata da tale assurdo aumento dei prezzi, del rapporto qualità-prezzo in uno con il discredito del buon nome della nostra nazione.  
(4-17566)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente innanzitutto che già ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successivo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, gli operatori del settore ali-*

mentare, a qualsiasi titolo devono rispondere della sicurezza e della salubrità dei loro prodotti.

Con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 è stato, poi, previsto il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, esercitato dagli organi territoriali competenti al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica nonché di proteggere gli interessi dei consumatori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri uniformi per l'elaborazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.

Con tale provvedimento si è inteso, quindi, armonizzare ed uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività ispettiva espletata dalle Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente. Vengono, infatti, indicate le frequenze minime di ispezione a stabilimenti di produzione e confezionamento, ad esercizi di somministrazione ed a quelli di commercializzazione nonché il numero minimo di campioni da prelevarsi presso detti stabilimenti ed esercizi.

Gli autogrill, cui si riferisce l'On.le interrogante, rientrano nella categoria degli esercizi di somministrazione e quindi sono assoggettati ai controlli da parte delle A.S.L. territorialmente competenti in relazione agli indirizzi di programmazione regionale, che tengono conto delle frequenze minime raccomandate a livello centrale.

Inoltre, intenso ed efficace è il servizio di controllo effettuato dai N.A.S. dipendenti dal Comando Carabinieri per la Sanità, in campo nazionale ai posti di ristoro autostradali e grandi arterie di comunicazione.

Si soggiunge, infine, che il decreto legislativo n. 155 del 27 maggio 1997 pone a carico del responsabile dell'industria alimentare, ivi compresa la ristorazione, l'attività di autocontrollo e ciò porterà ad un miglioramento della igienicità degli alimenti, indipendentemente dal settore produttivo coinvolto.

Per quanto concerne l'aspetto del mercato, con particolare riferimento alla distorsione dei prezzi del prodotto e di conse-

guenza alla tutela del consumatore, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, interpellato sulla questione, ha comunicato che non sono pervenute segnalazioni al riguardo né da parte della redazione Altroconsumo, né tantomeno da alcuna associazione di consumatori.

Ha assicurato, altresì, che, considerando l'interrogazione in oggetto sotto l'aspetto di segnalazione, nell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio prezzi nel prossimo futuro, sarà certamente curato con particolare evidenza il settore in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

DI STASI, TATTARINI e CARUANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

moltissimi giovani vengono chiamati ad espletare il servizio militare di leva in sedi che distano centinaia di chilometri dai comuni di residenza;

cresce l'irritazione dei diretti interessati e delle loro famiglie per la sistematica disapplicazione della legge n. 662 del 1996 la quale, all'articolo 1, comma 110, stabilisce che il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre cento chilometri da essa;

i giovani di leva non ricevono dalle autorità militari alcuna informazione sulle ragioni che sono alla base di una così palese violazione delle norme vigenti —:

quali iniziative intenda assumere per garantire una puntuale applicazione della legge n. 662 del 1996 sia per coloro che devono essere chiamati a prestare servizio militare di leva, sia per coloro che indossano già le divise militari. (4-20180)

RISPOSTA. — Relativamente alla presunta disapplicazione della legge n. 662 del 1996, si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 110 della predetta norma

non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro i 100 Km dal Comune di residenza, ma dispone che ciò si realizzi « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».

Ciò premesso, la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla « formazione automatizzata del contingente di leva » (cosiddetta FACL), effettuata a mezzo di programmi informativi.

In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

soddisfaccimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine e all'interno del limite chilometrico stabilito dalla legge.

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.

Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 110, della legge n.662/96 siano rispettate ed applicate da parte dell'Amministrazione della Difesa con l'ausilio di strumenti operativi moderni connotati da trasparenza e imparzialità, nei limiti consentiti dalla stessa legge.

Tuttavia, la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità effettiva dell'assegnazione entro il limite dei 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei giovani simultaneamente chiamati per l'incorporazione, della loro provenienza geografica, della esigenza di strutture ricettive sufficientemente capienti rispetto alle località di residenza.

In questi aspetti oggettivi trovano motivazione le apparenti disapplicazioni citate dall'interrogante: si tratta di situazioni contingenti e specifiche non prevedibili né dal Legislatore né da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione di coscienza e dal diverso tasso di natalità degli arruolati sul territorio nazionale, non è omogeneo territorialmente né costante nel tempo.

In ordine alla mancanza d'informazione da parte dell'Autorità militare nei confronti degli interessati, si rappresenta che, in effetti, sino ad una certa data, le cartoline precetto ed in genere i provvedimenti di avvio dei giovani al servizio di leva non riportavano la motivazione dell'assegnazione di una determinata sede né evidenziavano la sussistenza delle « direttive strategiche e delle esigenze logistiche » che non consentivano la prestazione del servizio militare in una sede inclusa nella fascia dei 100 km dal Comune di residenza.

Successivamente e tuttora si sta invece procedendo all'invio di una comunicazione - quale parte integrante della cartolina precetto - tesa a chiarire le motivazioni poste alla base del provvedimento di assegnazione e, contestualmente - per coloro che hanno impugnato il provvedimento dinanzi ai TAR - si sta procedendo alla riassegnazione delle sedi con decreti motivati, al fine di rendere palesi le ragioni che ostano la destinazione entro il raggio chilometrico prestabilito.

Va aggiunto, infine, che, fermo restando l'interesse della Difesa nel dare applicazione al dettato normativo nel modo più razionale e favorevole possibile, proprio per i casi in cui sussiste la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o

*Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza l'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 », prevede la concessione di « agevolazioni di carattere non economico » (cioè delle licenze che vengono concesse in funzione della distanza tra sede di servizio e di residenza), che sono state determinate con decreto del Ministro della Difesa, volte ad alleviare i disagi propri della lontananza dalle famiglie e dal luogo di abituale dimora.*

*Le iniziative richiamate, pertanto, consentono sia di rendere trasparente l'operato dell'Amministrazione della Difesa in sede di assegnazione delle sedi, sia di contemperare il disagio emergente nei casi di impossibile ossequio alla norma relativa all'area chilometrica di destinazione, con l'apposita concessione di benefici non economici.*

*A ciò occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale è stato avviato un piano pluriennale di edilizia militare tesa a « coprire » anche le regioni italiane (specie del centro sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti si oppone l'assenza di adeguata ricettività. È noto l'impegno assunto dal Governo in Commissione Difesa per impiegare allo scopo 800 miliardi in dieci anni.*

*Queste duplici direttrici, l'una fondata sulla trasparenza e sull'informazione, l'altra sulla concreta concessione di benefici per alleviare i disagi, affiancata dalla contestuale realizzazione di nuove caserme, sono le linee guida delle iniziative governative tese a risolvere la problematica rappresentata nel miglior modo possibile e in tempi ridotti al massimo.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

FAGGIANO, ROTUNDO, MALAGNINO, ABATERUSSO, STANISCI, ROSSIELLO, PAOLO RUBINO, GAETANO VENETO, DI CAPUA, MAGGI, MASTROLUCA e BONITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la regione Puglia, è stata interessata nel corso degli ultimi anni da ripetuti fenomeni di calamità atmosferiche (ultimi in ordine di tempo gli eventi alluvionali dell'inverno 1995 e della primavera-estate 1996 che hanno determinato rilevanti danni al settore agricolo, ponendo seri problemi sotto il profilo economico-sociale in un settore fondamentale per l'economia pugliese;

pur in attesa degli ultimi provvedimenti per gli eventi richiamati, nel corso degli anni, per effetto dei benefici previsti dalla legislazione nazionale, in particolare dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e dalla legge n. 185 del 14 febbraio 1992, il Parlamento ed il Governo hanno determinato provvidenze a sostegno delle aziende agricole colpite da tali eventi per evitarne la crisi ed il conseguente crollo produttivo occupazionale nel settore agricolo;

tali provvidenze, pur sottodimensionate rispetto agli effettivi i danni subiti negli ultimi decenni, ammontano ad alcune centinaia di miliardi;

le misure previste avrebbero potuto favorire realmente la ripresa della aziende agricole, purché questi benefici fossero stati effettivamente e tempestivamente corrisposti;

ciò non avviene da anni in Puglia, a causa della rilevante esposizione finanziaria della regione non onorata verso le banche, che costituisce un blocco del flusso finanziario che, sulla base della legge, n. 286 del 1989, e della legge n. 31 del 1991 dovrebbe giungere agli aventi diritto;

a causa delle inadempienze della regione Puglia, le banche, sia pure in presenza di regolare decreto regionale, pretendono dalle aziende agricole forzosi ed immediati rientri dalle esposizioni debitorie, oltre a precludere qualsiasi operazione con credito agevolato in un contesto territoriale ove è sicuramente più oneroso ed inaccessibile il ricorso al credito ordinario;

per effetto di tale atteggiamento delle banche, le aziende non ricevono le agevolazioni previste dalla legge n. 185 del 1982,

articolo (proroga prestiti agrari), e si vannoificano le finalità della legge n. 31 del 1991, in una spirale perversa di mancate erogazioni, conseguente alla mancata rendicontazione da parte della regione e ulteriore conseguente non utilizzo dei fondi previsti dalla richiamata legge;

tali gravi inadempienze regionali hanno determinato rilevanti danni alle imprese agricole, molte delle quali, essendo al collasso, non hanno potuto accedere al condono previsto per i contributi agricoli, ed anzi si è aggravata l'evasione contributiva ed il ricorso all'usura;

in questo contesto, perciò, particolarmente drammatica risulta ormai la situazione di migliaia di imprenditori agricoli, con il caso emblematico del signor Antonio Sconosciuto di Mesagne (Brindisi), colpito da ben undici calamità atmosferiche regolarmente decretate e che oggi si trova a sostenere una controversia giudiziaria con le banche; ormai soffocato da debiti avrebbe iniziato lo sciopero della fame ad oltranza fino a risoluzione della sua situazione —:

se non intenda avviare una indagine ministeriale urgente, tendente a conoscere i movimenti dei fondi avvenuti nel bilancio della regione Puglia, con eventuali storni di bilancio e/o diversa utilizzazione delle risorse rivenienti dalla legislazione regionale e statale vigente in materia di calamità atmosferiche, e se le banche non abbiano avuto un comportamento grave e pregiudizievole dei legittimi diritti di migliaia di imprenditori agricoli, colpiti da una probabile logica di ritorsione determinata dalle inadempienze regionali;

se, in considerazione della rilevanza economico-sociale del fenomeno, che riguarda migliaia di coltivatori e diverse centinaia di miliardi inutilizzati, con evidente danno per l'agricoltura pugliese e beneficio degli istituti di credito e del diffuso e preoccupante fenomeno dell'usura, non sia possibile, utile e determinante procedere alla nomina di un commissario *ad acta* da parte del Governo per rendere trasparenti, operative ed efficaci sia la le-

gislazione che le direttive di attuazione inerenti le calamità atmosferiche, che determini la liquidazione di tutti gli oneri finanziari pregressi, in parte rivenienti addirittura dal 1987;

se infine, in considerazione della particolare situazione conseguente anche agli ultimi eventi alluvionali in premessa richiamati, non sia possibile prevedere agevolazioni nel settore dei contributi unificati a partire dalla nuova normativa previdenziale in corso di emanazione e determinare con opportuni provvedimenti ispirati alla chiarezza, snellezza, ed al coordinamento tra Stato, enti locali, banche, nel settore del credito agrario agevolato e dei benefici di solidarietà, norme che diano certezza di diritto e immediatezza di risposta agli imprenditori agricoli, per rendere utile ed efficace la legislazione vigente. (4-06290)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In merito agli interventi di soccorso conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi in Puglia, si osserva che questo Ministero, in presenza dei requisiti di legge ha sempre attivato con sollecitudine, su proposta della Regione, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.*

*In particolare per le avversità verificatesi in Puglia dal 1988 sono state assegnate alla Regione le seguenti somme, per consentire l'immediata attuazione degli interventi di soccorso nelle aree delimitate:*

ANNO	SOMME ASSEGNATE (in milioni)
1988:	30.834
1989:	2.760
1990:	42.053
1991:	185.704
1992:	4.229
1993:	32.677
1994:	882
1995:	74.459
1996:	1.809
1997:	20.279
<b>TOTALE:</b>	<b>395.686</b>

*Le predette somme sono a destinazione vincolata; pertanto la Regione è tenuta a*

*rispettarne la destinazione e la ripartizione, così come previsto all'articolo 2, comma 4, della legge 185/92.*

*Per quanto concerne i lamentati ritardi, è da tenere presente che le Regioni hanno esclusiva competenza nell'erogazione degli aiuti nelle aree danneggiate. Un eventuale commissariamento nel senso richiesto dall'interrogazione non appare praticabile e non sarebbe comunque certamente risolutivo delle disfunzioni evidenziate, dal momento che le difficoltà operative sono molteplici, ivi compresi i notevoli indebitamenti accumulati negli anni dalle aziende agricole, per cui molte di esse non trovano facile credito presso le banche.*

*È da tenere comunque presente che tutta la problematica sugli interventi di soccorso sembra avviata a soluzione dopo il piano di risanamento del bilancio predisposto dall'Amministrazione regionale pugliese.*

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*l'organico attualmente in forza presso la casa circondariale di Bergamo è di duecento unità;*

*tale organico è insufficiente a garantire il normale svolgimento dei compiti istituzionali previsti, anche alla luce dei nuovi compiti assunti dalla polizia penitenziaria, quali i piantonamenti dei detenuti ricoverati presso le strutture ospedaliere e il servizio delle traduzioni;*

*le condizioni di lavoro del personale della casa circondariale diventano in tal modo pessime causando carichi di lavoro insostenibili, mancati riposi, mancata fruizione di diritti contrattuali minimi, fino ad arrivare a situazioni in cui diventa fortemente precario il livello di sicurezza del personale e dell'istituto;*

*i problemi sono stati più volte sollevati dagli organismi sindacali al ministero*

*di grazia e giustizia senza avere ottenuto nessuna risposta;*

*l'organizzazione sindacale ha dichiarato lo stato di agitazione e di mobilitazione del personale di polizia penitenziaria —:*

*quali iniziative intenda assumere per dare una risposta concreta alle richieste della polizia penitenziaria di Bergamo, così da poter riportare la situazione lavorativa ad un livello sostenibile ed in grado di garantire la sicurezza della comunità bergamasca. (4-19377)*

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che a seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo Accordo Quadro, nel quale è previsto che lo svolgimento dei servizi avvenga su quattro quadranti orari, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tramite una Commissione allo scopo istituita, ha provveduto ad esaminare gli organici di tutti gli istituti penitenziari.*

*In seguito a tale verifica si è ritenuto che l'organico della casa circondariale di Bergamo (peraltro aumentato di 21 unità nello scorso mese di aprile) sia sufficiente per lo svolgimento dei servizi della struttura.*

*Comunque, il competente Ufficio terrà nella massima considerazione la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali e, se possibile, provvederà a potenziare gli organici non appena si renderanno disponibili nuove risorse umane a seguito della conclusione dei lavori di formazione per agenti di Polizia penitenziaria (maschili e femminili) iniziati nel mese di settembre scorso; di ciò è stata data comunicazione alle predette organizzazioni sindacali con nota del 10 settembre 1998.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il D.A.P. ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale di polizia penitenziaria ha scelto 41 agenti*

per espletare un corso di protezione e sicurezza per l'esecuzione del servizio di traduzione dei collaboratori di giustizia ed ha disposto con nota n. 2373888/SG e ribadito con nota n. 274937/SG dell'8 luglio 1998 che il predetto personale debba obbligatoriamente essere impiegato presso i locali nuclei T.P. e debba prioritariamente svolgere il servizio di cui sopra;

in palese contrasto con le anzidette disposizioni il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria dell'Abruzzo e del Molise a tutt'oggi non impiega il predetto personale formato ai corsi di formazione nel nucleo T.P. della C.C. di Pescara:

quali provvedimenti intenda assumere affinché siano ripristinati la dignità e i diritti degli appartenenti ad un corpo di polizia dello Stato, richiamando il provveditore regionale dell'Abruzzo ad una maggiore ottemperanza delle disposizioni emanate dal superiore dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (4-19346)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, a seguito dell'assunzione da parte del Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio traduzione dei collaboratori di giustizia, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di fornire una qualificata professionalità al personale preposto a tale rilevante ed oltremodo delicato servizio, ha provveduto a programmare un apposito corso, istituito con provvedimento del Direttore Generale del 4.6.1998, articolati in più moduli della durata di tre settimane ciascuno.*

*Presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento di Casal del Marmo, a Roma, si sono svolti nei mesi di giugno e luglio c.a. i primi due moduli del suddetto corso ai quali hanno partecipato n. 84 unità del Corpo, in servizio presso gli istituti interessati e scelte tra coloro che avevano presentato istanza in tal senso.*

*Tenuto conto della necessità di avvalersi della specifica professionalità acquisita nel predetto corso che comporta, peraltro, l'utilizzo di considerevoli risorse umane ed eco-*

*nomiche, il Direttore dell'Ufficio Centrale della formazione, anche in conformità a quanto disposto dalla lettera c) del citato P.D.G., ha invitato i Provveditori Regionali ad impiegare il personale in argomento nel servizio traduzioni dei collaboratori di giustizia previo inserimento, nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, delle unità che precedentemente non ne facevano parte.*

*Il Provveditore Regionale dell'Abruzzo e Molise ha sospeso, fino al 30.9.1998, l'inserimento nel Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di una unità in servizio presso la casa circondariale di Pescara, che aveva frequentato il corso di formazione, fermo restando l'impiego della stessa nelle traduzioni dei collaboratori di giustizia.*

*Tale sospensione è da considerarsi esaurientemente motivata, tenendo conto delle peculiari esigenze dell'istituto e dei precedenti accordi raggiunti con le OO.SS. in sede di contraffazione decentrata.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

**GATTO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il militare Edoardo Bonavita, nato il 20 marzo 1976 a Santa Maria Capua Vetere, il giorno 5 ottobre 1995, mentre svolgeva pulizie del pavimento all'interno di un deposito di lubrificanti presso il raggruppamento operativo dello Sme, undicesimo autogruppo di manovra «Flaminia», insieme ad altri cinque commilitoni, per lo svilupparsi di un incendio rimaneva avvolto dalle fiamme;

subito soccorso, veniva ricoverato presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ove gli venivano riscontrate ustioni di secondo e terzo grado estese al quarantotto per cento della superficie corporea, complicate da polmonite lobare sinistra e broncopolmonite con versamento pleurico sinistro, due episodi di emorragia gastrica seguita da embolizzazione e tre interventi di escarectomia ed innesti dermoepidermici;

viene dimesso in data 5 dicembre 1995;

in epoca successiva ha subito svariati altri ricoveri, sia per interventi chirurgici sia per sedute fisioterapeutiche;

attualmente presenta cicatrici gravissime e deturpanti a carico del viso, delle mani, degli arti superiori, del tronco e degli arti inferiori, limitanti la capacità lavorativa, complicate da depressione psichica;

una relazione di una specialista in chirurgia plastica ha determinato che le cicatrici sono migliorabili grazie a venti interventi di chirurgia plastica, dal costo di dodici milioni per intervento;

il Bonavita necessita inoltre di creme, tutori per ustionati ed idroterapia sulfurea per dieci anni;

il padre del militare Edoardo Bonavita, a seguito di tale infortunio, si è dedicato completamente all'assistenza e all'accompagnamento, abbandonando prima e cedendo poi la licenza di commercio di cui era titolare;

il Bonavita padre dal 5 ottobre 1995 ad oggi ha speso oltre quarantacinque milioni di lire, mai rimborsati dal ministero della difesa;

Edoardo Bonavita continua a percepire la somma di lire cinquemila giornaliere da parte del ministero della difesa;

i tempi di stabilizzazione delle lesioni riportate da Edoardo Bonavita sono ancora medio-lunghi;

le leggi in materia di assistenza sanitaria ed economica in favore dei militari infortunatisi per causa di servizio e dei loro congiunti sono poco efficaci e specifiche;

allo stato esiste un tale groviglio di leggi in materia di assistenza sanitaria militare che vengono mescolati insieme momenti sanitari, momenti assistenziali e momenti assicurativi, con grande sofferenza per l'utenza —:

quali iniziative intenda perseguire per rimborsare il Bonavita padre delle spese sostenute e documentate per l'assistenza e per l'accompagnamento del figlio Edoardo nei vari spostamenti per l'Italia presso vari specialisti e varie cliniche;

se ritenga giusto che Edoardo Bonavita debba, presumibilmente per svariati anni ancora, fino al giorno della riforma essere remunerato con cinquemila lire giornaliere;

se ritenga equo che un militare, riformato per lesioni dipendenti da causa di servizio, abbisognevole di terapie o di presidi sanitari per la cura delle lesioni riportate non prescrivibili dal servizio sanitario nazionale, sia costretto a spendere di tasca propria. (4-11400)

*RISPOSTA. — In relazione alla situazione esposta dall'Onorevole interrogante, relativa alla vicenda del militare Edoardo Bonavita, tuttora in cura presso l'Ospedale Militare di Caserta in quanto transitato nella forza assente del locale Distretto militare dal 7 marzo 1996, si osserva che questa Amministrazione, oltre ad assicurare il supporto sanitario, ha provveduto a far fronte a tutte le spese immediatamente conseguenti l'incidente in questione, nonché a quelle dovute per le numerose visite specialistiche in Italia ed all'estero (comprese quelle relative al trasporto aereo e al soggiorno dell'interessato, dei familiari e di un Ufficiale medico accompagnatore).*

*Ciò è stato possibile in quanto la Difesa ha ritenuto che l'unica soluzione praticabile per venire direttamente ed immediatamente incontro alle esigenze della famiglia Bonavita consistesse nel mantenere l'interessato, che ha già abbondantemente superato il periodo di leva, nell'attuale posizione di stato (collocato nella forza assente e non ancora congedato in quanto continuamente bisognoso di terapie e interventi di microchirurgia plastica) in modo da porre a totale carico dell'Amministrazione tutti gli oneri derivanti dagli interventi e dalle cure necessarie, attraverso l'assistenza diretta del Servizio Sanitario Militare.*

Dalle numerose visite specialistiche eseguite presso strutture sanitarie nazionali ed estere è peraltro emersa la necessità per il giovane Bonavita di ulteriori cure, lunghe e costose, presso strutture sanitarie specializzate (è anche previsto il ricovero a più riprese presso l'Ospedale Militare Percy di Parigi).

La vigente normativa in materia di assistenza sanitaria al personale militare — che trova le sue fonti nelle leggi 833/1978 e 526/1982, nel RAU (decreto del Presidente della Repubblica n. 1076/1976) e nel DPCM 3 luglio 1965 — prevede infatti che il militare di leva perda il diritto all'assistenza dell'Amministrazione Difesa all'atto della cessazione del servizio.

Una volta collocato in congedo, il giovane Bonavita avrà diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e all'equo indennizzo, previa adozione dei prescritti provvedimenti medico-legali e pensionistici che richiederanno un certo periodo di tempo per essere perfezionati, durante il quale l'interessato tuttavia non potrà fruire di alcun immediato aiuto economico a carico dell'Amministrazione Difesa per le spese sanitarie che i familiari dovessero sostenere, le quali potranno essere rimborsate soltanto successivamente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Da quanto premesso emerge che per quanto concerne gli aspetti sanitari l'Amministrazione della Difesa ha posto e sta ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari (compreso il mantenimento in servizio dell'interessato) per assicurare il massimo dell'assistenza sanitaria e logistica al giovane militare e ai suoi familiari.

In merito alle spese sostenute per cure sanitarie e connesse, sono state presentate complessivamente 5 richieste di rimborso, di cui 2 direttamente dall'interessato e 3 dal padre. In particolare quest'ultimo ha avanzato richiesta di rimborso spese, pari a circa £ 40.000.000 complessive per carburanti, pedaggi autostradali, telefoniche, di manutenzione auto, ecc. soggiorni vari ed altre. Sia per le modalità di esecuzione delle spese, sia perché non contemplate dalla vigente

normativa, esse non hanno potuto essere interamente riconosciute.

Il giovane da parte sua con una delle due istanze ha avanzato richiesta di aumento della propria paga di militare di leva, posizione in cui si trova attualmente. La richiesta non ha però potuto trovare accoglimento in quanto la legge vigente in materia non consente tale concessione.

Peraltro l'Amministrazione, consapevole del grave disagio economico e psicologico della famiglia e soprattutto del giovane, applicando gli strumenti legislativi a disposizione ha posto in essere tutti i possibili adempimenti per assicurare il massimo dell'assistenza sanitaria e logistica ed ha provveduto finora a elargire contributi forfettari per £ 12.000.000 in due soluzioni: una prima di £ 7.000.000 e una seconda di £ 5.000.000, proprio per sostenere spese non altrimenti riconoscibili.

Una soluzione ristoratrice più adeguata, seppure sempre soltanto parziale rispetto ai danni fisici ed ai disagi subiti dal giovane, potrà derivare dalla pensione privilegiata ordinaria e dall'equo indennizzo attribuibili come è stato accennato dopo il suo collocamento in congedo.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GIULIANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

una precisa disposizione di legge (articolo 1, comma 110, legge n. 662 del 1996) al fine di ridurre il disagio e nel condivisibile intento di consentire ai giovani di non allentare i legami familiari e di amicizia, prescrive che il servizio di leva « è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e possibilmente distante non oltre cento chilometri da essa »;

di fatto accade che tale norma, senza alcuna conoscibile motivazione, venga disattesa e la quasi totalità dei giovani è destinata in caserme lontane centinaia e centinaia di chilometri dalla loro residenza;

a coloro cui inspiegabilmente viene negata la possibilità di non allontanarsi eccessivamente dalla propria casa, non resta altro che adire il tribunale amministrativo regionale;

peraltro, il ricorso a tale giurisdizione comporta una spesa non indifferente e spesso si rivela di poca utilità, dato che il provvedimento del Tar viene pronunciato quando ormai il servizio di leva si avvia a conclusione;

a coloro che non possono permettersi le spese di un giudizio siffatto, non resta, invece, che « soccombere » e, pur in presenza di una precisa disposizione di legge, rassegnarsi ad adempiere il loro dovere in regioni assai lontane da quella di loro residenza —:

se sia a conoscenza della sistematica disapplicazione della suddetta disposizione di legge;

quali immediate e concrete iniziative intenda intraprendere per consentire ai giovani di prestare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti non lontani oltre cento chilometri dal comune di residenza. (4-19998)

**RISPOSTA.** — *In merito alla problematica rappresentata prima di fornire la risposta ai quesiti posti, sono opportune alcune considerazioni e precisazioni alla base dell'operato della Difesa.*

*Come più volte riferito presso la Commissione Difesa della Camera e anche in Aula, l'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n.662, non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 km dal comune di residenza, ma dispone che ciò sia realizzabile « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».*

*Ciò premesso, la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla "formazione automatizzata del contingente di leva", (cosiddetta FACL) effettuata a mezzo di programmi informativi.*

*In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:*

*soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;*

*rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;*

*valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;*

*valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine.*

*In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.*

*Giova ricordare, a questo punto, che la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità logistica dell'assegnazione entro i fatidici 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei co-scritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione.*

*Per quanto riguarda la problematica dei ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali, ai quali in larga misura si sono rivolti i giovani assegnati oltre il limite dei 100 km, va detto che tali organismi hanno di massima accolto la domanda incidentale di sospensione, ed essenzialmente per carenza di motivazione sospendendo l'efficacia del provvedimento, limitatamente al riesame della sede di assegnazione del giovane, senza entrare nel merito della questione.*

*A seguito di ogni pronuncia cautelare finora pervenuta, l'Amministrazione ha proceduto sistematicamente sia a motivare i provvedimenti adottati in sede di chiamata*

alle armi e di successiva assegnazione ad Enti/Reparti oltre i 100 km dalla località di residenza sia ad emanare decreti « ad personam » con i quali si ridetermina l'Ente presso cui i giovani devono completare gli obblighi di leva.

Né tali decretazioni possono essere considerate dei meri provvedimenti stereotipati, in quanto, al contrario, costituiscono un vero e proprio riesame per ogni singolo caso della posizione del militare basato sulla disponibilità logistica esistente nelle Caserme dell'area più prossima al luogo di residenza dello stesso, correlata allo specifico incarico assegnato al giovane ed al suo profilo fisico psico attitudinale.

Peraltro numerose ordinanze dei TAR hanno rilevato « che la destinazione del militare non può essere isolatamente valutata, ma considerata nel più ampio contesto di determinazioni generali coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti ... che esternino le ragioni logistiche ... quantitative per le quali non può essere rispettata per tutti gli interessati la regola della destinazione entro i 100 km... ».

L'Amministrazione, pertanto, ha rappresentato dettagliatamente su ogni provvedimento le ragioni che hanno impedito l'assegnazione dei giovani entro il limite dei 100 km usando delle « determinazioni generali », che scaturiscono in realtà da un attento esame delle differenti posizioni di ogni singolo militare.

L'invio delle decretazioni di cui sopra, inoltre, avviene nei tempi stabiliti dalle singole ordinanze dei Tribunali Amministrativi Regionali atteso che le stesse non vincolano l'Amministrazione della Difesa ad un automatico reimpiego dei giovani entro i 100 km dal luogo di residenza qualora sia dimostrato — come effettivamente viene fatto — che a base del provvedimento sussistono le ragioni che impediscono l'assegnazione entro detto limite territoriale.

Ciò premesso, va detto che la problematica delle assegnazioni al di fuori dei 100 km è strettamente correlata soprattutto con il sensibile calo del numero dei coscritti che vengono incorporati nell'Italia settentrionale; calo dovuto all'espandersi in maniera esponenziale del fenomeno dell'obiezione di

coscienza ed alla contestuale diminuzione del tasso di natalità.

L'effetto combinato di questi fenomeni ha fatto sì che l'attuale gettito delle classi di leva nelle regioni settentrionali soddisfi solo il 40% delle esigenze (addirittura il 16% nelle regioni del nord-est). La situazione, peraltro, sta peggiorando di anno in anno, con una sensibile flessione delle disponibilità, che sono passate dal 74% registrato nel 1997 (34% per il Triveneto), alle precitate percentuali riferite all'ultimo contingente chiamato alle armi nell'anno in corso (III scaglione - settembre, ottobre, novembre 1998).

A tali fenomeni, inoltre, si vanno a sommare sia gli effetti dei disposti legislativi che hanno previsto benefici per i giovani residenti nelle aree colpite da calamità naturali, per cui la possibilità di impostare la chiamata alle armi rispettando il criterio della regionalizzazione si fa sempre più complessa, sia la difficoltà di utilizzare le caserme presenti nel meridione d'Italia in quanto, per la maggior parte, sono occupate da reparti costituiti da volontari. Pertanto sono sempre più numerosi i giovani che, a causa delle esigenze operative e logistiche delle Forze Armate sono destinati ad Enti/Unità dislocati a distanze ben superiori a quella indicata nella legge n.662/96, dalla zona di residenza.

Proprio per ovviare a tale inconveniente e ridurre il disagio dei giovani chiamati alle armi, l'Amministrazione della Difesa sta predisponendo tutti gli adempimenti necessari per realizzare la costruzione di alcune caserme nel Meridione d'Italia in zone dove la presenza militare è ridotta o quasi nulla (Molise, Basilicata, Calabria). È nota la risoluzione dell'Onorevole Romano Carattelli, recentemente discussa in Commissione Difesa e accolta dal Governo, che prevede l'impegno di 800 mld. in dieci anni per la costruzione di caserme nel Sud d'Italia.

Dal punto di vista del rapporto con i cittadini è stata migliorata l'opera di informazione verso i giovani di leva attraverso l'invio di una comunicazione - quale parte integrante della cartolina precetto - tesa a chiarire le motivazioni poste alla base del provvedimento di assegnazione.

*Inoltre gli interessati vengono informati circa l'adozione del sistema informatizzato di formulazione dei contingenti di leva a garanzia della parità di trattamento e della eventuale impossibilità di una loro assegnazione in sedi ubicate entro la distanza indicata dalla norma citata, quando la stessa risulti inapplicabile.*

*Per detti casi, infatti, in cui sussista la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza è stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate delle agevolazioni di carattere non economico (cioè delle speciali licenze) come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 meglio nota come «collegato alla finanziaria 1998».*

*In sintesi, si è del parere che l'Amministrazione della Difesa abbia operato nel quadro delle proprie competenze, per far fronte a prioritarie esigenze di servizio, rispettando i principi di buona amministrazione che sovrintendono ogni attività istituzionale, in totale aderenza alla normativa disciplinante la materia e ponendo la massima attenzione alle aspettative dei giovani italiani, e più ancora delle loro famiglie, cercando di individuare ogni possibile soluzione per ridurre i disagi che possono derivare dalle destinazioni assegnate ai giovani stessi e, dove ciò non è stato possibile, dando una precisa motivazione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:*

se risponda al vero che, in presenza di una ispezione ministeriale disposta dalla funzione pubblica a seguito di un esposto del sindacato Libersind Conf.Sal e di interrogazioni parlamentari presentate dall'interrogante e dall'onorevole Gasparri, relative alle modalità e ai contenuti di un documento di riorganizzazione del personale e dei servizi del Teatro dell'Opera di

Roma, il vice presidente, dottor Fabio Borrelli, si sia assunto la responsabilità di inviare comunque e in data pari a quella della firma del decreto di ispezione (della qual cosa era al corrente a seguito di comunicazione telefonica da parte della funzione pubblica e di diffida scritta recapitata in tempo utile dal Libersind Conf. Sal), le lettere dei nuovi inquadramenti al personale, ivi compreso quello le cui posizioni sono ancora *sub iudice* presso il dipartimento Spettacolo, la funzione pubblica e la magistratura penale, e precisamente i novanta lavoratori reinquadrati con delibera del presidente Rutelli nonché i cinquanta lavoratori assunti in presenza di normative contrarie che all'interrogante risultano violate con motivazioni false adottate dagli organi dell'ente stesso;

se tutto ciò sia accaduto in costante assenza della risposta reiteratamente richiesta dal dipartimento spettacolo sulle motivazioni sia di quei reinquadramenti sia delle esclusioni di coloro che non erano stati reinquadrati, ed in presenza di ripetuti e precisi dinieghi del dipartimento spettacolo per l'assunzione dei cinquanta contro le modalità previste dalla legge;

se risponda al vero che, a fronte dell'inserimento dei sunnominati centoquaranta lavoratori, risultano tuttora esclusi dai reinquadramenti circa venticinque dipendenti le cui posizioni sono ancora da chiarire e che non risultano dalla delibera assunta dal consiglio di amministrazione che, così, viene a essere incompleta e monca, oltre a prevedere l'occupazione di posti da parte di persone che hanno meno diritti o titoli di molti degli ancora esclusi;

per quali motivi le lettere siano state firmate dal vice presidente dell'ente e non dal sovrintendente, che per legge è l'organo cui competono gli atti di gestione del personale, cosa che è accaduta invece, puntualmente, sia in occasione dell'annullamento delle promozioni disposte dal commissario Ripa di Meana, sia per i novanta reinquadramenti, con comunicazioni scritte dell'allora sovrintendente Maestro Vidusso;

se la funzione pubblica non intenda sottoporre ad analisi le deleghe affidate dal presidente al vice presidente e al sovrintendente, così come le deleghe affidate agli stessi dal consiglio di amministrazione perché siano restituite a ciascun organo, secondo i dettati della legge n. 800 del 1967 le competenze e le responsabilità spettanti e perché sia posta fine ai giochi dialettici che confondono le acque e consentono gli abusi. (4-12570)

*RISPOSTA.* — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto si forniscono, per quanto di competenza di questa Amministrazione, i seguenti elementi di informazione.*

*Come è noto, con provvedimento del 14.7.97 è stato approvato, di concerto con il Ministro del Tesoro, il nuovo ordinamento dei servizi e del personale del Teatro dell'Opera di Roma, in base al quale la Dirigenza del Teatro ha ricollocato le numerose professionalità del personale.*

*Naturalmente, il contenzioso relativo alle vertenze già pendenti - talune delle quali, peraltro, decise dal TAR Lazio a favore dell'Ente - rimane impregiudicato e non resta che attenderne la naturale conclusione.*

*Per quanto riguarda, poi, la congruità delle decisioni adottate dall'Ente nei confronti dei 92 reinquadramenti avvenuti sulla base delle valutazioni di una « Speciale Commissione Tecnica », il Dipartimento dello Spettacolo, anche per rispetto agli esiti delle cennate vertenze giudiziarie, non ritiene al momento di formulare ulteriori osservazioni.*

*Permane, peraltro, l'avviso negativo di questa Amministrazione vigilante in ordine all'assunzione di quarantanove elementi di personale, senza il ricorso a procedure concorsuali.*

*Per quanto riguarda, infine, l'aspetto formale dei provvedimenti di inquadramento, non si ravvisano aspetti di irregolarità, avendo l'Ente comunicato che la firma del Vice-presidente in calce agli stessi, è giustificata da specifica delega conferita dal Pre-*

*sidente con atto del 10.6.1997, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 800/67.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

GRILLO, VOLONTÈ, MARINACCI e PANETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 662/96 dispone che il servizio obbligatorio di leva debba essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 Km da esso;

ad oggi il Ministero della difesa non ha tenuto conto, nella programmazione dello svolgimento del servizio di leva, della nuova normativa;

non sembrano risultare nuove disposizioni per una forma organizzativa diversa ed adeguata alla disposizione di legge;

le apparenti difficoltà determinate dall'attuale dislocazione degli enti e reparti militari sul territorio nazionale non possono giustificare l'attuale grave inadempienza del Ministero;

la violazione di legge sembra essere stata riconosciuta innanzi ai Tribunali amministrativi regionali che avrebbero disposto delle sospensive ai provvedimenti di chiamata al servizio di leva;

quali iniziative intende adottare per il pieno rispetto della suddetta normativa;

di quale modello organizzativo intenda adottarsi il Ministero per conciliare eventuali problemi legati al personale, alle direttive strategiche o alle attuali esigenze logistiche;

quale posizione abbia assunto il Ministero della difesa rispetto ai provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali, in considerazione di una volontà del legislatore che intende salvaguardare i giovani che hanno necessità e bisogno di essere vicini ai centri di residenza e alle proprie famiglie. (4-15102)

RISPOSTA. — *In ordine ai primi due quesiti posti si evidenzia preliminarmente che dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che la norma in parola non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 km dal Comune di residenza, ma dispone che ciò si realizzi « possibilmente » e comunque « purché incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».*

*Premesso quanto sopra, è necessario chiarire che la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita conseguita dalla « formazione automatizzata del contingente di leva », effettuata a mezzo di programmi informatici.*

*In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:*

*soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;*

*rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;*

*valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;*

*valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine e all'interno del limite chilometrico stabilito dalla legge.*

*In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psicoattitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.*

*Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 110, della legge n. 662/96 sono rispettate e applicate da parte dell'Amministrazione della Difesa, con l'ausilio di mo-*

*derni strumenti connotati da trasparenza e imparzialità, nei limiti consentiti dalla stessa legge.*

*Tuttavia, la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile che purtroppo pone, volenti o nolenti, molti vincoli, in relazione alla quale è limitata la possibilità effettiva dell'assegnazione entro i fatidici 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei coscritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione, della loro provenienza geografica, della esistenza di strutture ricettive sufficientemente capienti rispetto alle località di residenza.*

*Si tratta perciò di situazioni contingenti specifiche e non prevedibili né dal Legislatore né da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione di coscienza e dal diverso tasso di natalità degli arruolati distribuito sul territorio nazionale, non è omogeneo territorialmente né costante nel tempo.*

*In ogni caso, in ordine alle iniziative adottate da questa Amministrazione per dare applicazione alla normativa in argomento nel modo più razionale e favorevole possibile è stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate le agevolazioni di carattere non economico (cioè delle speciali licenze) da concedere proprio per i casi in cui sussista la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza, come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 ».*

*A ciò occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale è stato avviato un piano pluriennale di edilizia militare tesa a « coprire » anche le regioni italiane (specie del centro sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti si oppone l'assenza di adeguata ricettività. È noto l'impegno assunto dal Governo per utilizzare allo scopo 800 miliardi per dieci anni.*

*Queste duplici direttrici, l'una fondata sulla concreta concessione di benefici per*

alleviare i disagi e l'altra sulla contestuale realizzazione di nuove caserme, sono le linee guida delle iniziative governative tese a risolvere la problematica rappresentata nel più breve tempo possibile con spirito attuativo e ben lontano da quella presunta sistematica disapplicazione che, a fronte di contingenti situazioni sfavorevoli, può essere apparsa agli occhi del cittadino già alle armi o quale futuro soldato.

Per quanto riguarda la problematica dei ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali, ai quali in larga misura si sono rivolti i giovani assegnati oltre il limite dei 100 km, va detto che tali organismi hanno di massima accolto la domanda incidentale di sospensione, ed essenzialmente per carenza di motivazione sospendendo l'efficacia del provvedimento, limitatamente al riesame della sede di assegnazione del giovane, senza entrare nel merito della questione.

A seguito di ogni pronuncia cautelare finora pervenuta, l'Amministrazione ha proceduto sistematicamente sia a motivare i provvedimenti adottati in sede di chiamata alle armi e di successiva assegnazione ad Enti/Reparti oltre i 100 km dalla località di residenza sia ad emanare decreti « ad personam » con i quali si ridetermina l'Ente presso cui i giovani devono completare gli obblighi di leva.

Né tali decretazioni possono essere considerate dei meri provvedimenti stereotipati, in quanto, al contrario, costituiscono un vero e proprio riesame per ogni singolo caso della posizione del militare basato sulla disponibilità logistica esistente nelle caserme dell'area più prossima al luogo di residenza dello stesso, correlata allo specifico incarico assegnato al giovane ed al suo profilo fisico psico attitudinale.

Peraltro numerose ordinanze dei TAR hanno rilevato « che la destinazione del militare non può essere isolatamente valutata, ma considerata nel più ampio contesto di determinazioni generali coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti che esternino le ragioni logistiche... quantitative per le quali non può essere rispettata per tutti gli interessati la regola della destinazione entro i 100 km... ».

L'Amministrazione, pertanto, ha rappresentato dettagliatamente su ogni provvedimento le ragioni che hanno impedito l'assegnazione dei giovani entro il limite dei 100 km usando delle « determinazioni generali », che scaturiscono in realtà da un attento esame delle differenti posizioni di ogni singolo militare.

L'invio delle decretazioni di cui sopra, inoltre, avviene nei tempi stabiliti dalle singole ordinanze dei Tribunali Amministrativi Regionali atteso che le stesse non vincolano l'Amministrazione della Difesa ad un automatico reimpiego dei giovani entro i 100 km dal luogo di residenza qualora sia dimostrato — come effettivamente viene fatto — che a base del provvedimento sussistono le ragioni che impediscono l'assegnazione entro detto limite territoriale.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

GRILLO. — Ai Ministri per le politiche agricole e della sanità. — Per sapere — premesso che:

le critiche condizioni del settore degli allevatori sono esplose in manifestazioni di protesta anche nel meridione; in Sicilia le organizzazioni di categoria hanno indetto iniziative per sollecitare gli adempimenti degli organi comunitari, nazionali e regionali per il rispetto delle norme in vigore sia per garantire la qualità, igienicità e modernità delle attrezzature, sia per ottenere i contributi dovuti per l'abbattimento degli animali infetti degli anni 1995, 1996 e 1997;

il problema investe anche l'intera collettività che ha diritto di essere tutelata da adeguate garanzie igieniche e protetta da eventuali epidemie —:

se le rivendicazioni legittime della categoria degli allevatori siciliani siano state accolte e quali iniziative intendano adottare per i problemi di competenza;

se siano state adottate misure adeguate per garantire appieno le condizioni igienico-sanitarie per la tutela della salute e dell'ambiente. (4-15909)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero per le Politiche Agricole.*

*La brucellosi bovina ed ovicaprina, la tubercolosi bovina, la leucosi enzootica bovina sono gravi malattie infettive del bestiame sottoposte a piani nazionali di controllo e, in quanto tali, vengono affrontate con l'intento di pervenire alla loro eradicazione — cioè all'eliminazione totale della malattia e del suo agente eziologico — dall'intero territorio nazionale.*

*Le operazioni di profilassi vengono svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio, che provvedono anche alla corresponsione degli indennizzi spettanti agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento.*

*A tal fine, le Regioni provvedono ad individuare una quota dal Fondo Sanitario Nazionale, sulla base delle previsioni di spesa dei Servizi Veterinari competenti per territorio, che viene poi assegnata alle Aziende USL a seconda dei fabbisogni.*

*La situazione attualmente riscontrabile in Sicilia nei riguardi delle malattie infettive del bestiame sottoposte a piani di eradicazione e profilassi, appare molto delicata.*

*In particolare, nel caso della brucellosi bovina ed ovicaprina, le percentuali di infezione riscontrate risultano le più alte in Italia, a fronte delle percentuali di attività più basse.*

*Ulteriori difficoltà e disagi emergono anche in ordine all'applicazione della disciplina normativa e delle procedure previste dalla Comunità Europea nei casi di malattie che beneficiano di un intervento finanziario comunitario.*

*Infatti, nel corso di apposite ispezioni effettuate nel nostro Paese da funzionari della Commissione Europea, sono stati riscontrati gravi inconvenienti e precipue*

*carenze (mancato aggiornamento dell'anagrafe del bestiame; attività di risanamento bassissime; ritardi nella corresponsione degli indennizzi spettanti agli allevatori per i capi infetti abbattuti; recrudescenza della brucellosi umana etc.), taluni dei quali coinvolgono anche la zootecnia siciliana.*

*Per fronteggiare le problematiche in questione, il Ministero della Sanità ha predisposto una serie di strumenti normativi: ad esempio, il decreto ministeriale n. 429/97, che ha introdotto importanti novità nelle modalità di lotta alle malattie e nelle procedure amministrative che consentono agli allevatori, proprietari degli animali abbattuti poiché risultati infetti, di poter accedere alle contribuzioni statali.*

*A tal riguardo, è stato previsto per tutte le malattie soggette a piano di eradicazione l'obbligo dell'indennizzo entro 90 giorni a decorrere dalla presentazione delle specifiche domande da parte degli allevatori.*

*Per quanto riguarda la situazione della Regione Sicilia, si segnala che, malgrado la tempestiva comunicazione delle risultanze delle ispezioni comunitarie, effettuata dal Ministero della Sanità al competente Assessorato regionale, al quale è stato nel contempo richiesto un energico intervento volto alla risoluzione dei problemi evidenziati, i più recenti dati disponibili in merito alle attività svolte ed alle percentuali di infezione rilevate dimostrano che, ad oggi, la situazione non è stata affrontata in maniera adeguata in termini di impiego delle risorse umane e di razionalizzazione degli interventi nel territorio; misure indispensabili per il conseguimento dei risultati auspicati.*

**Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.**

**LANDOLFI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*l'Irrsae della Campania, nel recepire il decreto legislativo del 12 febbraio 1993,*

n. 35, in data 31 maggio 1993, con protocollo n. 2401, predisponendo un progetto poliennale di formazione per formatori, destinato ai docenti della regione;

il progetto, pubblicato sul *bollettino* n. 1-2, 1993, dell'Irrsae, aveva come obiettivo la « definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed il raggiungimento di obiettivi di qualità »;

conseguentemente veniva attivata la procedura concorsuale con la predisposizione di un'apposita graduatoria degli aspiranti, formulata sulla base di titoli culturali e professionali e un *test* attitudinale;

attualmente è in fase di espletamento l'attività rivolta al secondo contingente che terminerà nel mese di ottobre 1997 —:

se risponda a verità che non siano state definite le modalità di accertamento ed i criteri di valutazione dei parametri per la progressione professionale anticipata previsti entro il 30 novembre 1995, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e, nel caso affermativo, quali siano stati i motivi che hanno ostacolato la suddetta definizione entro i termini;

se, ai fini della progressione di carriera anticipata, non ritengano opportuno, in fase di definizione dei suddetti parametri, tener conto dei partecipanti ai corsi poliennali di formazione per formatori organizzati dagli Irrsae;

quali siano i motivi che potrebbero precludere la definizione del profilo di formatore e l'eventuale istituzione del relativo elenco professionale. (4-10614)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è opportuno precisare in via preliminare, che il CCNL 94/97 del personale scolastico stabilisce che tutta la materia relativa alla progressione professionale debba essere oggetto di negoziazione fra ARAN e Organizzazioni sindacali e conse-*

*guentemente anche la nuova definizione del profilo professionale della funzione docente.*

*Detto contratto, pur fissando i parametri di valutazione da prendere in esame ai fini della progressione di carriera, (con riferimento ai titoli accademici, ai crediti professionali ed a particolari attività professionali) ha tuttavia rinviato ad un momento successivo la fase dell'effettiva e piena attuazione per la parte che riguarda la declaratoria dei titoli valutabili, i criteri di accesso, ecc.*

*In via provvisoria e sperimentale è stato sottoscritto in data 26 febbraio 1998 un accordo con le organizzazioni sindacali al fine anche di acquisire esperienze significative sulle possibili modalità di valutazione della qualità delle prestazioni professionali individuali in vista della piena applicazione dell'articolo 27 quarto comma.*

*Per quanto concerne poi l'individuazione delle cosiddette « figure di sistema » di cui all'articolo 38, comma 7, del contratto scuola, con riferimento ai « particolari profili di specializzazione » relativi alla funzione docente, nella cui fattispecie può rientrare la figura del « formatore », anche in quest'ultimo caso il CCNL ha rinviato la soluzione del problema legato all'individuazione delle « articolazioni delle professionalità » ad una specifica fase che non si è ancora conclusa e che non ha potuto portare ad una più puntuale regolamentazione della materia.*

*Si fa infine presente che in sede di negoziazione del nuovo contratto di lavoro del personale della scuola, attualmente in corso, potrà essere affrontata la materia della progressione di carriera.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

**LUCCHESI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere:*

quali siano i motivi della mancata applicazione dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, la quale dispone che il servizio militare deve essere prestato presso le unità militari più vicine al luogo

di residenza e comunque distanti non oltre cento chilometri da esso;

come mai il ministero non ottemperi ad un obbligo di legge e cosa intenda fare il Ministro per farla osservare dai comandi militari;

quali siano i motivi organizzativi con cui i comandi militari giustificano la non applicazione della legge che non possono trovare alcun fondamento, tant'è che il Tar dà sempre ragione ai giovani che presentano ricorso;

se intenda adottare le iniziative opportune per evitare trattamenti differenziati, tra chi ha la possibilità economica di ricorrere al Tar e chi non ce l'ha e disporre la piena osservanza della norma di legge voluta dal Parlamento;

se non ritenga che un esercito massificato, come quello italiano (il più numeroso tra i paesi europei) sia anacronistico e inadeguato alla nuova realtà;

se si possa giustificare la spesa per mantenere ben duecentomila giovani di leva, oltre alle migliaia di sottufficiali e di ufficiali, con le caserme stracolme, dove regna il disordine ed il caos, mentre sarebbe più utile destinare i giovani alle dipendenze del comando vigili della propria città e consentire solo ai volontari, in numero non esorbitante, di svolgere il servizio nelle forze armate. (4-15449)

**RISPOSTA.** — *Relativamente alla presunta disapplicazione della legge n. 662/1996, si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 110, della predetta norma non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro i 100 Km dal Comune di residenza, ma dispone che ciò si realizzi « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».*

*Ciò premesso, la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla « formazione automatizzata*

*del contingente di leva » (cosiddetta FACL), effettuata a mezzo di programmi informatici.*

*In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:*

*soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;*

*rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;*

*valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;*

*valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine e all'interno del limite chilometrico stabilito dalla legge.*

*In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.*

*Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 110, della legge n. 662/96 siano rispettate ed applicate da parte dell'Amministrazione della Difesa con l'ausilio di strumenti operativi moderni connotati da trasparenza e imparzialità, nei limiti consentiti dalla stessa legge.*

*Tuttavia, la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità effettiva dell'assegnazione entro il limite dei 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei giovani simultaneamente chiamati per l'incorporazione, della loro provenienza geografica, della esigenza di strutture ricettive sufficientemente capienti rispetto alle località di residenza.*

*In questi aspetti oggettivi trovano motivazione le apparenti disapplicazioni citate dall'interrogante: si tratta di situazioni contingenti e specifiche non prevedibili né dal legislatore né da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione di coscienza e dal diverso tasso di natalità degli arruolati sul territorio nazionale, non è omogeneo territorialmente né costante nel tempo.*

*Va comunque detto che, fermo restando l'interesse della Difesa nel dare applicazione al dettato normativo nel modo più razionale e favorevole possibile, proprio per i casi in cui sussiste la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza l'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 », prevede la concessione di « agevolazioni di carattere non economico » (cioè delle licenze che vengono concesse in funzione della distanza tra sede di servizio e di residenza), che sono state determinate con decreto del Ministro della Difesa, volte ad alleviare i disagi propri della lontananza dalle famiglie e dal luogo di abituale dimora.*

*Le iniziative richiamate, pertanto, consentiranno di ridurre il disagio emergente nei casi di impossibile ossequio della norma relativa all'area chilometrica di destinazione, con la concessione di specifici benefici non economici.*

*A ciò occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale è stato avviato un piano pluriennale di edilizia militare tesa a « coprire » anche le regioni italiane (specie del centro sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti si oppone l'assenza di adeguata ricettività. È noto l'impegno assunto dal Governo in Commissione Difesa per impiegare allo scopo 800 miliardi in dieci anni.*

*Infine, in ordine agli ultimi due quesiti si rappresenta che per economizzare risorse e realizzare un esercito efficiente ed efficace e al fine di adeguare lo strumento militare alle nuove esigenze e realtà internazionali, questa Amministrazione, in attuazione del*

*Nuovo Modello Difesa, ha avviato un profondo processo di ristrutturazione in senso riduttivo delle proprie componenti, che attualmente è in avanzato stato di realizzazione.*

*Tale ristrutturazione oltre a essere indirizzata verso detti obiettivi è caratterizzata dall'incremento dell'importanza e della presenza numerica della componente volontaria, al fine di realizzare uno strumento militare più snello ma di grande efficienza e mobilità, che risponda anche alle nuove esigenze imposte dai nuovi scenari internazionali che sempre più spesso vedono impegnato il nostro Paese in missioni operative ove è richiesto il più alto livello specialistico professionale.*

*Infatti, nel Nuovo Modello di Difesa — che prevede circa 250.000 unità tra Ufficiali Sottufficiali e truppa da raggiungere entro il 2003 con ulteriore discesa nel primo quinquennio del 2000 a 230.000 unità — è stata programmata una drastica riduzione dei militari di leva da circa 130.000 unità attuali a 96.000 unità, da compensare con l'incremento della componente volontaria, per la quale è stata definita una dotazione di 54.000 unità, di cui 31.000 in ferma breve triennale e 23.000 in servizio permanente.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LUCCHESI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

*se siano state allertate le Forze armate e quali pericoli di invasione straniera vi siano nella città di Roma, visto che dalle 7,30 alle 9 ogni mattina scorrazzano per le strade già trafficate una infinità di camion, pullman, auto dell'esercito, dell'aeronautica, della marina;*

*se le prove di « allarme » — forse di questo si tratta, — « per la difesa della città di Roma », possano avvenire in altro orario, tranne che si paventi un pericolo di invasione proprio all'orario di punta, ma tutto ciò appare strano, poiché qualunque male intenzionato, vedendo il traffico cao-*

tico fuggirebbe molto lontano da questa città in preda al caos, al disordine, alla confusione più totale e con servizi pubblici, peggiori di quelli del terzo mondo.

(4-16250)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti si rappresenta che il trasporto collettivo con automezzi militari a supporto degli Enti di Roma ed in favore del personale civile e militare della Difesa, proprio per la loro caratteristica di utilizzo a titolo collettivo, contribuisce al decongestionamento del traffico in quanto disincentiva l'uso di mezzi privati nella città di Roma, non sovrappilando la rete di servizi pubblici e nemmeno la viabilità ordinaria.*

*Per quanto attiene allo specifico problema della fascia oraria cui l'interrogante fa riferimento occorre sottolineare che l'attuale disciplina dell'orario di lavoro è determinata in coordinamento con gli altri Ministeri e con gli Enti della Funzione Pubblica e, pertanto, non ritenendo possibile una variazione unilaterale di tali orari da parte del solo Ministero della Difesa, non risulta attuabile alcuna modifica nel senso auspicato.*

*Non si individuano, comunque, i disagi e gli aspetti negativi di cui l'interrogante fa cenno nel testo dell'interrogazione ma, semmai, occorrerebbe riconoscere che l'Amministrazione della Difesa puntando su un servizio collettivo che spesso si sostituisce a quello pubblico in zone mal collegate con i luoghi di lavoro rende comunque un servizio alla collettività anche in termini di inquinamento atmosferico e di decongestionamento della viabilità, specie nelle cosiddette « ore di punta ».*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MANZONI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*il personale ufficiale e sottufficiale dell'Aeronautica militare, collocato in congedo nella posizione « Ausiliaria », cessa di essere amministrato dall'ultimo ente presso il quale aveva prestato servizio e*

*passa alle dipendenze dell'ufficio autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali, sito in Roma alla via Luigi Calamatta n. 27;*

*quest'ultima dipendenza determina di fatto un vero e proprio « isolamento » del detto personale per tutta la durata dell'Ausiliaria, in quanto gli impedisce, per mancanza di contatto diretto con l'ufficio gestioni speciali, di ottenere in tempi accettabili ed in maniera certa, tutte le notizie utili relative al proprio status ed all'iter burocratico delle pratiche amministrative riguardanti la posizione pensionistica;*

*in questa situazione trovasi tutto il personale ufficiale e sottufficiale dell'Aeronautica militare, già dipendente dal comando aeroporto di Brindisi e successivamente posto in Ausiliaria, giacché esso per avere le anzidette notizie deve affidarsi alla via epistolare, non sempre dal risultato tempestivo e sicuro, per via delle disfunzioni che caratterizzano gli uffici postali, ed oltretutto molto spesso disattesa dall'ufficio destinatario, ovvero alla via telefonica, economicamente onerosa e comunque insoddisfacente per la necessaria brevità della comunicazione;*

*per di più, il « cedolino » degli importi pensionistici, mensilmente inviato agli interessati dall'ufficio gestioni speciali, per non essere accompagnato da un tabulato informativo relativo ai calcoli contabili ed alle situazioni che li hanno determinati, non consente la verifica ed il controllo degli elementi costituenti gli importi pensionistici, ed il tutto ingenera nel personale forti dubbi sulla loro attendibilità, confermando la convinzione che il medesimo personale dopo il servizio attivo prestato viene lasciato nell'isolamento e nella disinformazione più assoluta da parte dei comandi locali, territoriali e centrali —:*

*se non ritenga che i fatti denunciati siano in contrasto e vanifichino i principi di trasparenza e decentramento amministrativo più volte conclamati, e quali idonee iniziative ritenga di dovere assumere perché nel periodo di Ausiliaria il perso-*

nale dell'Aeronautica militare sia gestito e amministrato da organismi locali o, in subordine, regionali. (4-15154)

RISPOSTA. — *In merito al quesito posto, si riferisce che effettivamente tutto il personale militare dell'Aeronautica in Ausiliaria, nonché quello transitato nella Riserva ed in attesa di determinazione della pensione definitiva, è amministrato centralmente dall'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali (U.A.G.S.).*

*L'esigenza dell'accertamento risponde alla necessità di un riordinamento delle strutture preposte ai trattamenti pensionistici di ciascuna delle tre Forze Armate imposta da un'indispensabile eliminazione di diseconomie di personale.*

*Al momento le tre Sezioni dell'U.A.G.S. amministrano oltre 13.000 pratiche pensionistiche con un organico di 37 persone tra Ufficiali e Sottufficiali mentre in precedenza a livello periferico i vari servizi amministrativi gestivano con un maggior numero di persone un numero molto inferiore di pratiche. Al riguardo vale altresì la considerazione che i crescenti esodi di personale, unitamente alla sempre crescente complessità della normativa in materia pensionistica, hanno reso opportuno demandare la gestione dei militari in quiescenza ad una struttura ordinativamente più adeguata.*

*L'accentramento ha interessato anche le altre due Forze Armate. Infatti, l'Esercito che amministrava il proprio personale attraverso i Centri Pensionistici costituiti presso le Regioni Militari ha recentemente costituito un unico Centro Pensionistico, mentre la Marina che trattava tali pratiche presso le Direzioni di Commissariato (Maricommi) ha previsto di accentrarle presso la Direzione di Commissariato di Roma.*

*Per quanto attiene all'aspetto informativo, l'Ufficio Autonomo per l'Amministrazione di Gestioni Speciali, a mente della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza, come tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione, è tenuto a rispondere nei termini prescritti alle istanze avanzate dal personale amministrato.*

*Circa il cedolino degli importi pensionistici, esso riporta in dettaglio le singole voci*

*che compongono la retribuzione complessiva dell'amministrato e non è accompagnato da tabulati contenenti le motivazioni di fondo dei calcoli contabili, poiché questi sono stati effettuati dall'ultimo Ente di servizio al momento della determinazione della pensione provvisoria (e da questo resi noti anche all'interessato) e subiscono variazioni soltanto a seguito di modifiche della normativa di riferimento.*

*È comunque da rilevare come il trattamento erogato dall'Ufficio in questione sia provvisorio e, come tale, soggetto a conguaglio al termine dell'Ausiliaria, al momento del calcolo della pensione definitiva in sede di passaggio della partita pensionistica alla Direzione Provinciale del Tesoro, territorialmente competente.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:*

*in data 23 marzo 1998 un affiliato alla Federazione italiana pallavolo (Fipav) inviava alla Giunta esecutiva del Coni (e per conoscenza al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo Sport e all'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei ministri) un esposto circostanziato relativo al diffuso e perdurante stato di illegalità normativa e di irregolarità amministrativa nella quale verserebbe la Fipav da oltre due anni;*

*nessuna comunicazione da parte del Coni è stata fatta all'interessato della seduta della giunta esecutiva del Coni che avrebbe preso in esame l'esposto in parola;*

*in data 9 giugno 1998 con nota protocollo 1603 a firma del segretario generale del Coni, dottor Pagnozzi, si informava il ricorrente che l'organo interessato aveva definito l'esposto come non meritevole di accoglimento;*

la suddetta nota, benchè faccia riferimento ad una riunione della giunta esecutiva del 25 maggio 1998 risulta sprovvista dei minimi elementi di verifica circa la reale ed effettiva discussione in quel consenso dell'argomento in questione, quali il numero di deliberazione a cui si riferisce, i nomi dei componenti la Giunta esecutiva dell'Ente presenti alla riunione in parola e l'esito della votazione alla delibera in questione o quale poteva anche essere l'allegazione alla nota di copia dello stralcio del verbale della seduta —:

se non ritengano di dovere accertare se le decisioni esposte nella nota suddetta siano state prese collegialmente dai membri della giunta esecutiva del Coni ovvero dal responsabile della Divisione statuti e normative — Federazioni sportive nazionali, come farebbe credere l'intestazione della citata nota, ovvero ancora dal segretario Generale del Coni;

in esito, quali provvedimenti intendano adottare affinché il comportamento del Coni sia improntato alla massima trasparenza amministrativa;

se non ritengano, nel corretto rispetto delle prerogative istituzionali, convocare il presidente del Coni, dottor Mario Pescante, affinché si chiarisca come mai il Coni stesso non si sia mai attivato sempre con esplicito richiamo ai suoi doveri — a disporre almeno un'ispezione all'interno della Fipav, se non al suo commissariamento, in presenza di concreti elementi probatori di illegalità normativa ed irregolarità amministrativa e contabile evidenziati da alcuni suoi tesserati, da alcune interrogazioni parlamentari, da alcuni ricorsi al TAR ed anche a fronte di indagini del Nucleo carabinieri del servizio ispezioni della Direzione provinciale del lavoro di Roma;

se non ritengano che la mancata osservanza dei doveri istituzionali del Coni (articolo 5,1/L; articolo 9,1/C-G del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986) configuri estremi di reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, ovvero di abuso d'ufficio;

se non ritengano che ci siano gli estremi per applicare nei confronti del Coni lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca dello stesso presidente (articolo 13,1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986), segnalando alla magistratura penale coloro i quali abbiano contribuito a generare e a sviluppare una siffatta situazione. (4-18521)

*RISPOSTA.* — *In riferimento all'interrogazione, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.*

*La Divisione Statuti e Normative FSN del CONI, data la competenza specifica in materia normativa, secondo quanto deciso dalla Giunta Esecutiva dell'Ente con deliberazione n. 199 del 9 febbraio 1996, ha l'incarico di prendere in esame e verificare la veridicità dei ricorsi. Pertanto, l'esposto presentato dall'avv. Giuseppe Palmisano Romano è stato inoltrato, per competenza, alla citata Divisione per il vaglio dei presupposti giuridici posti a fondamento dell'esposto stesso.*

*La Giunta Esecutiva del CONI, in data 25 maggio 1998, dopo aver esaminato il ricorso, condividendo i contenuti della relazione predisposta dalla Unità Organica competente, ha deliberato la reiezione del ricorso in questione.*

*Tale decisione è riportata nello stralcio verbale della riunione n. 797 del citato Orzano, di cui si allega copia.*

## ALLEGATO

**VERBALE DELLA 797^ RIUNIONE**  
**DELLA GIUNTA ESECUTIVA****Roma, 25 maggio 1998**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore quattordici, previo avviso di convocazione da parte del Presidente, recapitato a tutti i componenti della Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, e comunicato ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 21 del citato D.P.R., si é riunita a Roma, presso la sede del CONI al Foro Italico, la Giunta esecutiva per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI: 17 apr. e 7 mag. 1998
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) CONGRESSO OLIMPICO DELLO SPORT ITALIANO
- 4) ATTIVITA' INTERNAZIONALE
- 5) ATTIVITA' FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
- 6) ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
- 7) AFFARI AMMINISTRATIVI
- 8) GESTIONE ED IMPIANTI SPORTIVI
- 9) AFFARI DEL PERSONALE
- 10) VARIE

Presiede il dott. **Mario Pescante**, presidente del CONI.

Sono presenti i seguenti componenti aventi diritto a voto: il prof. **Bruno Grandi**, il dott. **Bartolo Consolo** (Vicepresidenti), il sig. **Francesco Conforti**, il dott. **Gianni Gola**, il dott. **Aldo Notari**, il dott. **Giovanni Petrucci** (Membri effettivi) e il dott. **Raffaele Pagnozzi**, Segretario Generale del CONI, che esplica anche le funzioni di Segretario. Sono inoltre presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il cons. **Raffaele Squitieri** e il dr. **Carlo Tixon**.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Messimo Marcelli

**7.7) Federpallavolo:** ricorsi avv. Palmisano e prof. Santangelo

Il Segretario Generale informa la Giunta che l'avv. Giuseppe Palmisano Romano, ha trasmesso in data 23 marzo 1998 un ricorso alla Giunta Esecutiva nei cui contenuti finali, riportandosi ai precedenti esposti e denunce presentati, diffida il CONI a voler adottare tutte le doverose iniziative che la legge istitutiva e il D.P.R. 157/86 impongono obbligatoriamente nell'ambito del normale e/o straordinario controllo delle F.S.N.

È presente che il Palmisano ha messo in risalto che da parte del CONI si è consentito che - sulla base di una norma statutaria non approvata (delibera C.N. CONI n. 897 del 29/10/96), la FIPAV svolgesse la sua Assemblea elettiva e tutte quelle periferiche antecedenti le cui modalità e formalità sono state disciplinate dalle norme di un Regolamento organico mai approvato dal CONI.

Informa che l'attenzione dell'istante si è incentrata sull'art. 18, 2° comma lettera b dello Statuto Federale ove è prescritto che l'Assemblea si riunisce in via ordinaria per eleggere con votazioni separate il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. In particolare, ha cercato di dare un'interpretazione del termine "separate" il quale sarebbe da intendere come non "contemporanee" prendendo a riferimento una indicazione espressa dal CONI in tal senso, per emendare una prima formulazione della FIPAV, nella quale dopo "votazioni separate" era stato aggiunto "da svolgersi contemporaneamente".

Riferisce che il Palmisano, in base alla memoria inviata dalla FIPAV, essendo candidato alla Presidenza è stato presente in Assemblea e ha svolto un proprio intervento nel quale nulla ha eccepito in ordine alla regolarità della stessa; nel ricorso si è lamentato che del succitato emendamento non si è affatto tenuto conto e tutte le Assemblee provinciali e regionali e l'Assemblea Nazionale sono state tenute con elezioni a schede separate ma contemporanee, fatto che secondo la sua tesi così grave da inficiare la validità delle suddette assemblee.

Rende noto infine che il Palmisano ha elencato nel ricorso le supposte incongruenze o contraddizioni verificatesi in merito all'iter approvativo del nuovo testo statutario e da ultimo ha posto in risalto una lunga sequela di censure concernenti ipotesi di situazioni amministrativo-contabili a suo dire illecite, da ricondurre alla condotta del Presidente e dei Consiglieri Federali.

**La Giunta esecutiva, dopo aver attentamente esaminato il ricorso dell'avv. Palmisano e, condividendo i contenuti della memoria all'uopo predisposta dall'Ufficio competente, si esprime con un atto di reiezione dello stesso.**

Il Segretario Generale informa la Giunta che il prof. Giuseppe Santangelo ha inviato un ricorso alla Giunta Esecutiva del CONI, con il quale mette in evidenza presunte gravi irregolarità che si sarebbero verificate durante i lavori dell'Assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania F.I.P.A.V., svoltasi il 21/11/1997.

Rende noto che il ricorrente ha sostenuto che a tutt'oggi la FIPAV non ha riscontrato le istanze dell'interessato miranti a conoscere l'esito dell'inchiesta avviata dalla Procura Federale.

Il prof. Santangelo pertanto chiede: 1) l'invalidazione dell'Assemblea; 2) di aprire un'indagine conoscitiva sui fatti e pronunciarsi sugli stessi; 3) tutelare d'ufficio il suo status di candidato F.S.N.-CONI; 4) verificare la natura, la competenza e la legittimità degli atti allegati al ricorso.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Maurizio Mancini

Fa presente che in ordine alle doglianze dell'interessato inerenti alle irregolarità statutarie il Consiglio Federale della F.I.P.A.V. nella riunione dell'11-12 dicembre 1997, esaminato il ricorso proposto in seno all'Assemblea dal Santangelo ha ritenuto "non sussistere, allo stato, la prova di elementi che possano aver viziato le procedure assembleari, come risultanti dal verbale e dagli altri atti ufficiali".

Inoltre, rileva che per ciò che concerne le dichiarazioni ed i presunti comportamenti che il Santangelo ha riferito essere avvenuti prima e durante il consesso, sono già state avviate indagini dalla Procura Federale, la quale è pervenuta alla decisione di archiviare il caso per manifesta infondatezza della notizia.

Rende noto, infine, che nella memoria dell'Ufficio competente risulta che le funzioni appartenenti alla Giunta Esecutiva non permettono di intaccare l'autonomia istruttoria e decisoria di cui gode in via esclusiva la Procura Federale.

**La Giunta Esecutiva, dopo aver attentamente esaminato il ricorso del prof. Santangelo e, nel condividere i contenuti della memoria all'uopo predisposta dall'Ufficio competente, si esprime per un non accoglimento del ricorso medesimo.**

OMISSIS



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI  
IL DIRIGENTE  
Messina Marcell

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio 1998 il consiglio federale della Federazione italiana pallavolo (Fipav) approvò lo svolgimento della fase finale della *World League*, manifestazione a carattere mondiale indetta dalla Federazione internazionale pallavolo (Fivb), a Milano dal 17 al 19 luglio 1998;

a seguito di tale approvazione, sempre nel febbraio del 1998, venne sottoscritto il contratto di compravendita dei diritti televisivi della suddetta manifestazione tra la Bianchi Group, il presidente Fivb ed il presidente Fipav con il quale, a fronte dell'esclusiva dei diritti televisivi della finale, l'acquirente Bianchi Group si impegnava a versare alla Fivb la somma di 550 mila dollari, con la Fipav garante del pagamento in caso di insolvenza dell'acquirente;

nel mese di maggio 1998 — a distanza di 3 mesi dalla conclusione del contratto — una testata giornalistica sportiva riportava l'incredibile ed assurda dichiarazione del dottor Magri, presidente della Fipav, secondo la quale la federazione aveva con la Rai un discorso aperto relativamente ai diritti televisivi delle partite della fase finale della *World League*;

sembrerebbe, sulla base di notizie pervenute all'interrogante, che solo pochi giorni prima della disputa della manifestazione, il consiglio federale Fipav sia stato informato per la prima volta, nel corso di una riunione appositamente convocata, dell'impegno assunto e sottoscritto dal presidente Magri con la Bianchi Group e con la Fivb. Nella stessa riunione, a seguito di richiesta di due consiglieri, all'originario contratto sarebbero state aggiunte delle modifiche, la cui ratifica veniva rinviata ad un successivo consiglio di presidenza, in base alle quali la Fipav assumeva direttamente l'obbligo di pagamento dei diritti televisivi alla Fivb, accanto a quello già previsto a carico della Bianchi Group;

quest'ultima società ha ceduto successivamente i diritti televisivi in questione alla *Tv Stream*, mentre sembra che nel mese di giugno 1998 siano pervenute alla Fipav due fatture di pagamento emesse dalla Fivb, che avrebbero titolo e giustificazione nel contratto suddetto —:

se non ritengano di dovere intervenire presso il Coni per verificare se rispondano al vero le circostanze di fatto sopra esposte, e, nella ipotesi affermativa:

a) per quali ragioni, per la compravendita dei diritti televisivi relativi alla manifestazione della *World League*, non sia stata indetta, anche in considerazione della entità ed importanza dell'oggetto della compravendita, una regolare gara di appalto;

b) per quali ragioni il consiglio federale Fipav sia stato informato, dell'accordo intervenuto nel febbraio 1998 tra il dottor Magri, la Bianchi Group la Fivb, solo pochi giorni prima della disputa della manifestazione;

c) se il dottor Magri, quale presidente, sia stato esplicitamente e formalmente autorizzato dal consiglio federale Fipav alla sottoscrizione del suddetto contratto di compravendita;

d) se il consiglio di presidenza Fipav abbia potuto ratificare le modifiche successivamente apportate all'originario contratto, in base alle quali la Fipav e la Bianchi Group assumevano impegno diretto nei confronti della Fivb di pagamento dei diritti televisivi, e le ragioni per le quali la Fipav da obbligata in garanzia assumeva l'impegno di obbligata diretta al pagamento;

e) se le due fatture emesse dalla Fivb a carico della Fipav abbiano titolo e giustificazione nel contratto in questione; se esse siano state pagate, e, nella ipotesi affermativa, se la Fipav abbia esercitato la rivalsa nei confronti della Bianchi Group, la quale dopo l'acquisto ebbe a vendere i diritti televisivi alla *Tv Stream*;

f) quali provvedimenti intendano adottare per portare ad una situazione di normalità e trasparenza la gestione Fipav. (4-19335)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione Italiana Pallavolo. Al riguardo la FIPAV ha precisato quanto segue.

In data 30 settembre 1997 il World League Council, riunito a Losanna, deliberò l'assegnazione dell'organizzazione della fase finale della World League alla Federazione Italiana Pallavolo, rappresentata dal Presidente Dr. Carlo Negri e dal Vice Presidente Dr. Domenico D'Alessio. In previsione di tale impegno, la FIPAV individuò, con delibera n. 295 del Consiglio Federale del 20 settembre 1997, le sedi di svolgimento delle fasi eliminatorie e della fase finale della World League ed appostò nel proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1998, approvato con delibera del Consiglio Federale n. 382 dell'11 dicembre 1997, l'importo complessivo di L. 1.571.000.000 sul capitolo 104030, relativo alla partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali. Nessuna delibera, in merito alla finale World League, è stata approvata nel mese di febbraio 1998.

La definizione dell'intesa con la Federazione Internazionale di Pallavolo, riguardante la predetta manifestazione, fu avviata dal Presidente Federale, titolare dei rapporti con gli Organi Internazionali Sportivi, che ne tenne informati i Consiglieri Federali interessati.

Le condizioni generali predisposte (ed imposte) dalla Federation International Volley Ball (FIVB) vedevano come parti contrattuali, da un lato e congiuntamente, la FIVB e la Federazione Sportiva Nazionale e dall'altro l'emittente televisiva alla quale, secondo lo schema generale delineato, dovevano essere ceduti in blocco tutti i diritti connessi alla manifestazione (quelli promo-pubblicitari, quelli televisivi per la diffusione nazionale, quelli collegati allo spettacolo, salvo le riserve a favore dello stesso FIVB) a fronte di un pagamento forfettario.

La Federazione Nazionale avrebbe dovuto rimanere, secondo l'indicato schema contrattuale, sia garante dell'adempimento dell'emittente, sia garante di tutta l'organizzazione tecnico-sportiva e del mantenimento degli standard internazionali di cui doveva provvedere a propria cura e spese. Tale impostazione non è stata ritenuta compatibile con la posizione della FIPAV poiché: a) sono di esclusiva competenza della FIPAV, secondo le norme tributarie italiane, le entrate di biglietteria in quanto, per lo Stato italiano, il soggetto organizzatore della manifestazione è comunque la FIPAV; b) la Federazione ha ritenuto necessario mantenere la titolarità dei diritti promo-pubblicitari e ne ha operato una gestione, per l'incremento delle entrate di questo settore e per l'ammortamento degli oneri di organizzazione.

La FIPAV, quindi, ha trattato la modifica delle condizioni standard proposte dalla FIVB cercando di impostare un accordo a tre parti relativo a distinti oggetti: da una parte, a carico dell'emittente televisiva, copertura e garanzie di produzione televisiva e correlati diritti di diffusione nazionale (restando la FIVB titolare di tutti i diritti internazionali), dall'altra, a carico della FIPAV, standard e garanzie organizzative tecnico-sportive, tasse di partecipazione e diritti promo-pubblicitari. L'accordo di organizzazione prevede pertanto, nella stesura definitiva, due distinte intese negoziali: una tra la FIVB ed una televisione, e uno tra la FIVB e la FIPAV. È da tenere presente che, essendo stati riservati alla organizzatrice FIPAV tutti i diritti promo-pubblicitari, con il relativo peso commerciale, l'emittente televisiva ha rilevato la mancanza di corresponsività tra gli oneri necessari per la produzione televisiva e la messa a disposizione del segnale, relativamente all'intero svolgimento del girone, e il valore dei diritti televisivi limitati al solo territorio nazionale.

Pertanto fermo restando l'impegno dell'emittente a garantire i passaggi previsti, la produzione, il segnale con i requisiti tecnici previsti dalla FIVB, la stessa ha richiesto che la Federazione, titolare della organizzazione e di tutti i diritti e gli spazi commer-

ciali, sostenesse ogni onere relativo al contratto di organizzazione.

Il rapporto con l'emittente televisiva è stato quindi direttamente intrattenuto dalla FIVB.

La FIPAV fa presente che la RAI, benché contattata per il 1998, non ha potuto garantire la stabilità del palinsesto in modo da corrispondere alle richieste della FIVB.

La Federazione sottolinea che l'affidamento alla emittente di Stato si è sempre realizzato in condizioni analoghe a quelle che per l'anno in corso hanno portato alla sottoscrizione dell'intesa da parte della Bianchi & Group.

È stato precisato, altresì, che il Presidente della FIPAV Dr. Carlo Magri ha mantenuto costantemente un « discorso aperto » con la RAI in merito alla copertura televisiva di una serie di manifestazioni internazionali per il 1998. Vale a dire: gare di qualificazioni per i campionati Europei 1999, Campionato Beach Volley 1998. In tale contesto era stata presa in considerazione la possibilità di prevedere passaggi di fasi della finale World League, eventualmente d'intesa con la Bianchi & Group. L'ipotesi è stata scartata principalmente per esigenze di programmazione della RAI, che ha aderito alle proposte della FIPAV limitatamente ad alcuni incontri di qualificazione agli Europei 1999. Le partite relative alla finale World League 1998 sono state trasmesse in chiaro dalla TMC, con copertura sul territorio nazionale e con il rispetto degli standard richiesti dall'organismo internazionale.

La FIPAV informa, altresì, che la riunione del Consiglio Federale del 10 luglio 1998 è stata dedicata, tra l'altro, all'approvazione dell'assetto dei rapporti negoziali delineati tra FIVB e Bianchi Group e tra FIVB e FIPAV e al perfezionamento di tali intese, nonché alle valutazioni circa il rapporto costi-benefici dell'operazione nel suo complesso.

Dalla cessione dei diritti promo-pubblicitari relativi alla manifestazione, la FIPAV ha incassato circa L. 200.000.000 + IVA ed ha assicurato spazi oggetto di previsione contrattuale alla Telecom, con la quale ha di recente concluso un accordo di sponso-

rizzazione per L. 1.300.000.000 + IVA annui. Pertanto anche soltanto in termini di mera valutazione economico-finanziaria, risulta evidente la convenienza per la FIPAV di perfezionare l'accordo di organizzazione nei termini suindicati.

Seguendo le indicazioni del Consiglio Federale, sono state quindi apportate alle condizioni generali della FIVB le precisazioni che chiariscono tanto i distinti ruoli contrattuali quanto il corrispettivo previsto, comprensivo di tutti i diritti della manifestazione, tra i quali quelli di organizzazione e promo-pubblicitari. Con separata scrittura tra la Bianchi & Group e FIPAV, si è convenuto che quest'ultima si facesse carico del pagamento dell'intero onere previsto dal contratto con FIVB a fronte della garanzia di integrale copertura dei costi di produzione televisiva, nel rispetto degli standard FIVB e della rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine ai diritti commerciali, che la FIPAV ha ceduto verso corrispettivi in denaro.

Non è rilevante per la FIPAV che la Bianchi & Group abbia ceduto i diritti televisivi alla TV Stream, è stato infatti garantito alla FIVB, come previsto, il passaggio in chiaro degli incontri sull'emittente TMC e con ciò tanto la Bianchi & Group quanto la FIPAV ritengono di aver tenuto fede agli impegni assunti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Federazione suddetta precisa, quindi, che la titolarità di tutti i diritti della World League è della Federazione Internazionale, organo internazionale sportivo di natura privatistica, per la qual cosa la FIPAV dichiara di non aver potuto indire gare di appalto in ordine ai suddetti diritti, ma di essersi limitata a sedere insieme alla Bianchi & Group al tavolo delle trattative condotte dalla FIPV, dove attraverso i propri legali rappresentanti ha sostenuto le proprie posizioni.

La FIPAV fa inoltre presente che il Consiglio di Presidenza del 23 settembre 1998 con la ratifica dei testi definitivi delle indicate intese, ha ratificato l'operato del Presidente Federale, ivi incluse le sottoscrizioni di tutti gli atti negoziali. La posizione di « obbligato in garanzia » della FIPAV non ha trovato concreta realizzazione negli accordi

conclusi, perché a tale posizione avrebbe dovuto contrapporsi quella della esclusiva titolarità di tutti i diritti promo-pubblicitari in capo alla emittente televisiva, secondo l'iniziale impostazione della FIVB.

La FIPAV precisa, altresì, che le due fatture emesse dalla FIVB hanno avuto titolo nella intese contrattuali con la FIPAV, complessivamente intese.

La Federazione ritiene che l'operazione nel suo complesso è rientrata nelle linee previsionali stabilite nel bilancio federale e nel rispetto di tali linee, ha consentito la realizzazione in Italia di una manifestazione del più alto livello tecnico mondiale, nel rispetto di condizioni estremamente svantaggiose imposte dall'organo internazionale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

risultano in aumento le pubblicazioni di libri, il rilascio di interviste e di testimonianze in cui i protagonisti della stagione degli anni di piombo condannati allora per fatti di sangue o comunque con il ruolo di fiancheggiatori, narrano, con diverso grado di pentimento, delle vicende di quegli anni, delle sofferenze provocate, dell'errore commesso abbracciando il terrorismo;

tale profluvio editoriale comporta per tali personaggi la riscossione di compensi e dei relativi diritti d'autore, pertanto, paradossalmente, si constata come dall'essere stati complici o autori di delitti, conseguano, in tal caso, benefici di carattere economico —:

se non ritenga opportuna l'adozione di idonee iniziative di tipo normativo affinché almeno parte di tali ricavi possano essere destinati ai familiari delle vittime, così duramente colpiti negli affetti e dalla perdita del reddito del loro congiunto, quale misura sia moralmente che materialmente equa, rispettosa della memoria di quanti, servitori dello Stato, giornalisti,

comuni cittadini, morirono per il rispetto dei valori democratici della Repubblica;

se non ritenga che questa misura dovrebbe trovare agevole applicazione, essendo presumibilmente plausibile il consenso degli stessi ex terroristi, che in tal modo sarebbero messi in condizione di dimostrare, in modo tangibile e senza fraintendimenti, il loro pentimento per le sofferenze causate alle famiglie degli uccisi, così come da loro continuamente affermato. (4-16282)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale la S.V. chiede chiarimenti sulla destinazione dei diritti d'autore spettanti a soggetti condannati per reati di terrorismo, si fa presente quanto segue.

Da un punto di vista giuridico, prescindendo da ogni valutazione di ordine etico, non si ravvisano norme che impediscano a chi è stato condannato per delitti più o meno gravi di svolgere una qualsivoglia attività lecita — salve le limitazioni eventualmente inerenti all'applicazione di una pena restrittiva della libertà personale — e di percepire il relativo compenso.

Ciò vale anche per l'attività letteraria e, in senso lato pubblicistica. A titolo di esempio si può far riferimento al plurimicida Caryl Chessmann che negli Stati Uniti d'America acquisì fama mondiale come autore di numerosi libri, nel lungo intervallo fra la condanna a morte e l'esecuzione. Questo al fine di sottolineare come tale consuetudine sia comune a diversi Stati anche ad ordinamento diverso da quello italiano.

Per quanto riguarda, poi, il problema della devoluzione dei proventi allo Stato o alle vittime si osserva che secondo il vigente articolo 2740 del codice civile « il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri ». Pertanto coloro i quali siano stati condannati al risarcimento dei danni materiali e morali alle varie parti offese, e qualora i relativi crediti siano ancora insoddisfatti, è ovvio che i creditori possono agire con tutti gli strumenti giuridici del caso per rivalersi

anche sui proventi dell'attività pubblicistica dei debitori.

Secondo, infatti, il diritto vigente tutto ciò che entra nel patrimonio dell'autore del danno è destinato, prioritariamente, a risarcire i soggetti danneggiati, sino all'estinzione di ogni loro credito.

Con riferimento, infine, alla proposta di un intervento normativo che vincoli a fini risarcitori delle persone offese dai delitti parte degli utili conseguiti alle produzioni intellettuali su fatti di terrorismo, si sottolinea l'innovazione giuridica che tale intervento produrrebbe sulla fattispecie del risarcimento proveniente da reato. Sarebbe in effetti, anomalo consentire ai soggetti danneggiati civilmente dai reati di terrorismo ai quali l'ordinamento vigente già fornisce i mezzi giuridici volti al riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno e relativa quantificazione, l'acquisizione di un guadagno connesso all'attività posta in essere dagli autori dei delitti per una produzione intellettuale direttamente riconducibile all'esperienza criminosa vissuta.

Il tentativo di risolvere il problema con norme speciali dettate per singole situazioni e singoli soggetti, potrebbe dar adito a seri dubbi di Costituzionalità, tanto più che tali norme singolari interverrebbero con riferimento ad episodi criminosi già consumati e giudicati, e potrebbero apparire come una sorta di aggravamento retroattivo della sanzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Domenico Minniti.

MESSA. — Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

dai risultati di un'indagine effettuata dal periodico « Altroconsumo », in 92 aree di servizio e in 20 punti di ristoro delle quattro principali arterie autostradali italiane (A1 Milano-Napoli, A3 Napoli-Reggio Calabria, A4 Torino-Venezia e A14 Bologna-Bari) sono emerse carenze igieniche riguardo alla qualità dei cibi consumati ai bar ed ai ristoranti;

i prezzi, per alcuni prodotti, risultano essere più cari del 50 per cento rispetto a quelli di mercato;

nei ristoranti e self-service ben 18 contorni crudi, su 20 campioni esaminati, hanno evidenziato, alla prova del laboratorio, quantità inaccettabili di streptococchi fecali; i primi piatti hanno mostrato una carica batterica alta o la presenza di escherichia coli, sintomo d'inquinamento fecale, dovuto all'insufficiente lavaggio delle verdure —:

quali iniziative intendano assumere per verificare se quanto riportato dal periodico corrisponde al vero;

in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere a tutela dei consumatori. (4-17623)

RISPOSTA. — In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente innanzitutto che già ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successivo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, gli operatori del settore alimentare, a qualsiasi titolo devono rispondere della sicurezza e della salubrità dei loro prodotti.

Con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 è stato, poi, previsto il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, esercitato dagli organi territoriali competenti al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica nonché di proteggere gli interessi dei consumatori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai criteri uniformi per l'elaborazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.

Con tale provvedimento si è inteso, quindi, armonizzare ed uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività ispettiva esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente. Vengono, infatti, indicate le frequenze minime di ispezione a stabilimenti di produzione e confe-

zionamento, ad esercizi di somministrazione ed a quelli di commercializzazione nonché il numero minimo di campioni da prelevarsi presso detti stabilimenti ed esercizi.

Gli autogrill, cui si riferisce l'On.le interrogante, rientrano nella categoria degli esercizi di somministrazione e quindi sono assoggettati ai controlli da parte delle A.S.L. territorialmente competenti in relazione agli indirizzi di programmazione regionale, che tengono conto delle frequenze minime raccomandate a livello centrale.

Inoltre, intenso ed efficace è il servizio di controllo effettuato dai N.A.S. dipendenti dal Comando Carabinieri per la Sanità, in campo nazionale ai posti di ristoro autostradali e grandi arterie di comunicazione.

Si soggiunge, infine, che il decreto legislativo n. 155 del 27 maggio 1997 pone a carico del responsabile dell'industria alimentare, ivi compresa la ristorazione, l'attività di autocontrollo e ciò porterà ad un miglioramento della igienicità degli alimenti, indipendentemente dal settore produttivo coinvolto.

Per quanto concerne l'aspetto del mercato, con particolare riferimento alla distorsione dei prezzi del prodotto e di conseguenza alla tutela del consumatore, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, interpellato sulla questione, ha comunicato che non sono pervenute segnalazioni al riguardo né da parte della redazione Altroconsumo, né tantomeno da alcuna associazione di consumatori.

Ha assicurato, altresì, che, considerando l'interrogazione in oggetto sotto l'aspetto di segnalazione, nell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio prezzi nel prossimo futuro, sarà certamente curato con particolare evidenza il settore in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

MICHELANGELI. — Ai Ministri per le politiche agricole e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in Sezze opera una cooperativa ortofrutticola denominata Gramsci;

tale cooperativa nel 1988 raggiungeva quasi due miliardi di debito verso i soci fornitori e verso le banche;

tale debito è stato accumulato con il susseguirsi di gestioni approssimative e poco chiare, ora al vaglio della magistratura, che, anche a seguito di alcune vicende legate ad un presunto aumento di capitale e a firme di soci raccolte in modo poco trasparente, ha aperto una inchiesta giudiziaria;

tale aumento di capitale, fatto votare in un'assemblea straordinaria dall'allora presidente Mario Berti, al fine di ottenere un finanziamento dall'Ersal, l'ente regionale per lo sviluppo agricolo, non fu in effetti versato, tanto che oggi l'Ersal, anche a seguito dell'inchiesta della magistratura, ne ha richiesta la restituzione alla cooperativa che, a sua volta, ne ha investito i soci ai quali, con decreto ingiuntivo, ha chiesto il versamento delle relative quote;

molti soci hanno opposto ricorso contro tale decreto ingiuntivo presso il giudice di pace e, in alcuni casi, previo disconoscimento delle firme, ottenendone il rigetto;

oltretutto i finanziamenti concessi sembra siano stati dirottati a cooperative consociate come la Castel attraverso il consorzio dei produttori pontini, di cui la Gramsci faceva parte, malgrado le garanzie fossero state prestate solo dai soci della Gramsci e utilizzati per finalità diverse da quelle per cui erano stati concessi (ristrutturazione dei capannoni e adeguamento dei macchinari) —:

quale sia lo stato del procedimento avviato dalla magistratura, di cui non si è a conoscenza degli eventuali sviluppi;

se non intendano verificare, anche attraverso indagini ispettive, quanto esposto in premessa, se vi siano state violazioni di legge e se ricorrano i presupposti perché siano avviate procedure per l'eventuale amministrazione controllata, al fine di salvaguardare i soci della cooperativa, sia quelli che, malgrado tutto, hanno proceduto al pagamento delle quote sia quelli

che vi si sono opposti in tutte le sedi, comprese quelle legali. (4-13239)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Si premette che il Ministero per le Politiche Agricole ha comunicato di non disporre di utili elementi in merito al contenuto dell'interrogazione.*

*In base alle notizie acquisite attraverso la competente autorità, si comunica che in merito alla vicenda richiamata è pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nella fase delle indagini preliminari, il procedimento iscritto al n. 1604/97 Mod. 21 a carico di Berti Mario.*

*L'incarto processuale è stato trasmesso a quell'ufficio in data 10.9.1997 dalla locale Procura Circondariale a seguito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, per un ipotizzabile reato di falso in bilancio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

MIGLIORI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

ormai da alcuni mesi sono stati terminati i lavori di realizzazione della nuova stazione dei Carabinieri nel comune di Villa Basilica provincia di Lucca;

tale realizzazione avvenuta a spese dell'amministrazione comunale, rappresenta lo sforzo della comunità locale per assicurarsi sul territorio l'indispensabile presenza delle Forze dell'ordine;

il trasferimento in tale sede dell'Arma dei Carabinieri locale non è ancora avvenuto semplicemente perché il ministero interrogato sta ritardando inspiegabilmente la relativa autorizzazione —:

quali siano i motivi di tali pastoie burocratiche e il termine entro il quale sarà rilasciata la relativa autorizzazione affinché possa essere finalmente utilizzata la nuova stazione dei Carabinieri di Villa Basilica. (4-18556)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti contenuti nell'atto di sindacato ispettivo si*

*rende noto che il Ministero dell'interno quale Dicastero competente, e non l'Amministrazione della Difesa, ha autorizzato la Prefettura di Lucca ad adottare il provvedimento di presa in consegna dello stabile da adibire a nuova sede della Stazione Carabinieri di Villa Basilica.*

*Le relative procedure di trasferimento del reparto si sono concluse il giorno 21 ottobre 1998.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MUSSOLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la scuola media «Leonarda Vaccari» di Roma, Viale Angelico n. 22, annessa all'omonimo Istituto per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, opera sin dal lontano 1936. Qui confluisce una utenza formata da alunni portatori di handicap e da alunni provenienti dalle più profonde sacche di disagio cittadine (Tor Bella Monaca, Corviale, Rebibbia, Le Torri), che all'interno dell'istituto trovano la possibilità di usufruire delle terapie riabilitative di cui necessitano, di inserirsi in classi di scuola dell'obbligo con un alto livello di integrazione tra disabili e non e di usufruire di laboratori integrati di teatro, costumistica, scenografia musica e realizzazione di suppellettili di scena;

la scuola non accetta le iscrizioni per la I e la II media del prossimo anno perché il consiglio direttivo dell'istituto ha deciso, per mancanza di fondi, che la scuola chiuda, mantenendo ancora per un anno soltanto la III media;

il problema a cui vanno incontro gli studenti sarà la mancanza di continuità didattica, e ciò sarà particolarmente gravoso per i giovani disabili che hanno notevoli difficoltà ad ambientarsi in situazioni nuove;

gli studenti, disabili e non, verrebbero a detta della presidente dell'istituto, inseriti in altre scuole del distretto, ma il Vaccari continuerebbe ad occuparsi della refezione, dei trasporti e dei laboratori

pomeridiani e ciò comporterebbe non poco disagio per i ragazzi;

in grandi difficoltà sarebbero, inoltre, i 12 lavoratori della scuola i quali — a cinque mesi dalla chiusura — non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito al loro destino —:

quali iniziative intenda assumere per risolvere la grave situazione creatasi intorno alla scuola media Leonarda Vaccari di Roma, tenuto conto anche dell'ansia che sta accompagnando i genitori degli studenti dell'istituto, i quali hanno formalmente richiesto l'intervento del ministro e del provveditore agli studi di Roma senza aver avuto il minimo riscontro. (4-16672)

*RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata si deve far presente che dalle precisazioni fornite dal Presidente dell'Ente morale « Leonarda Vaccari », gestore della scuola media legalmente riconosciuta ivi funzionante, il Consiglio Direttivo dell'ente nella sua collegialità ha deliberato la sola sospensione, per l'anno scolastico 1998/99, delle attività didattiche della prima e seconda classe della scuola media in parola, mantenendo il funzionamento della terza classe, per lasciare ogni più ampia possibilità di ripristino nel prossimo anno scolastico del normale funzionamento dell'intero corso in presenza di più favorevoli condizioni operative e finanziarie.*

*Il medesimo Consiglio Direttivo ha ritenuto nell'interesse dei ragazzi disabili, limitatamente all'istruzione, e quindi solo all'aspetto didattico, di inserire gli allievi seguiti dall'istituto nelle scuole medie statali viciniori, operanti nel medesimo distretto, in un quadro di progetto integrato di collaborazione reciproca e di partecipazione dell'équipe riabilitativa al reale supporto di sostegno delle scuole medie statali, realizzando così gli obiettivi di integrazione didattica e sociale in una visione più ampia e completa di un servizio pubblico multidisciplinare in favore dei fanciulli minorati psicofisici; obiettivo peraltro prefigurato dalla stessa fondatrice dell'istituto.*

*Quanto agli insegnanti, secondo le precisazioni fornite dal Presidente dell'Ente, il*

*ridimensionamento comporta una diminuzione di ore nell'ambito della didattica con possibilità di riutilizzo in altre e diverse attività dell'istituto.*

*Giova anche chiarire che l'ente morale in parola, in quanto gestore di una scuola media non statale può autonomamente rinunciare al beneficio della legalizzazione quando circostanze oggettive o soggettive di carattere esterno lo inducano ad operare in tal senso.*

*Quanto alla accennata intesa con questo Ministero esso si riferisce non già alla scuola media bensì alla scuola elementare speciale annessa all'istituto ed ivi funzionante e stipulata secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 168 del 17 giugno 1991.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

*NAN. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*un gruppo di lavoro denominato « Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili », costituito presso il ministero di grazia e giustizia e coordinato dal sottosegretario professor Antonino Mironi, ha provveduto ad elaborare uno schema di disegno di legge intitolato « Provvedimenti in tema di conciliazione e di arbitrato »;*

*a tutt'oggi non risulta che il Consiglio dei ministri abbia approvato un disegno di legge che recepisca il frutto dell'opera svolta nel citato gruppo di lavoro;*

*il ricorso a strumenti alternativi agli quali la conciliazione e l'arbitrato è esigenza largamente diffusa presso i cittadini, gli operatori economici, tutti quanti abbiano comunque necessità di ottenere una pronta risposta in sede di giustizia civile —:*

*quali provvedimenti intenda assumere per sollecitare il Consiglio dei ministri all'adozione di un disegno di legge che regoli in termini rispondenti alle odierne esigenze della società civile la conciliazione e l'arbitrato.* (4-19254)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'iniziativa sollecitata è stata già assunta da un gruppo di parlamentari (on. Folena ed altri) che in data 17.2.1998 ha presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 4567 (« Norme concernenti la conciliazione e l'arbitrato ») facendo proprio lo schema normativo elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso questo Ministero e presieduto dal prof. Antonino Mirone.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a distanza di due anni dalla istituzione delle consulte studentesche, si è tenuta a Pesaro, agli inizi del mese di aprile, la riunione della consulta nazionale studentesca;

ancora oggi risulta che non tutti i componenti delle singole consulte scolastiche siano stati eletti, con la conseguente nomina secondo criteri non definiti, dei rispettivi rappresentanti nella consulta nazionale;

sono stati esclusi dalla partecipazione all'incontro di Pesaro, i rappresentanti di Azione Studentesca, considerata struttura di partito, mentre sono stati invitati i rappresentanti dell'Uds, dei collettivi studenteschi e del coordinamento studentesco romano, strutture giovanili del PDS e del Prc;

e stato impedito l'intervento di uno studente di Lecco, regolarmente accreditato al convegno, perché dichiaratosi appartenente ad Azione studentesca;

i lavori della Commissione sono stati gestiti in modo approssimativo e con il solo intento di far ratificare documenti tendenzialmente garanti di posizioni scolastiche appartenenti alla ideologia di sinistra —:

a quanto ammonti la spesa sostenuta dal ministero della pubblica istruzione per il citato incontro di Pesaro;

quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire la carica elettiva dei componenti di tutte le consulte studentesche. (4-16888)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in merito alla Seconda Conferenza Nazionale delle Consulte studentesche provinciali tenutasi a Pesaro dal 28 marzo al 1° aprile 1998 e si comunica quanto segue.*

*Premesso che a questo ministero risultano formate le consulte in tutte le Province, si fa presente che, in previsione dell'incontro nazionale di Pesaro, del quale era stata data comunicazione nel mese di novembre 1997, le varie consulte si erano attivate per il rinnovo dei propri rappresentanti ed in data 18.3.1998 i Provveditori agli studi venivano sollecitati a verificare che gli studenti che avrebbero partecipato alla Conferenza di cui si tratta fossero stati designati dalle relative Consulte provinciali o dai loro Organi rappresentativi.*

*All'incontro di Pesaro sono state invitate le seguenti Associazioni che nel corso del passato anno scolastico hanno avuto rapporti con questo Dicastero e sono state consultate dallo stesso in merito a decisioni relative agli studenti:*

*Confederazione degli studenti;*

*Coordinamento degli studenti delle scuole cattoliche;*

*Coordinamento nazionale dei collettivi studenteschi;*

*Coordinamento studentesco romano;*

*Liste per la libertà delle scuole;*

*Movimento studenti dell'azione cattolica;*

*Unione degli studenti;*

*Zeroincondotta.*

*Dell'elenco fanno parte tre Associazioni: Coordinamento Romano, UDS, Collettivi Studenteschi, che appartengono all'area della sinistra, ma sono indipendenti sia dal P.D.S. sia dal P.R.C.*

*Dell'elenco suddetto fa parte anche Zeroincondotta, che appartiene all'area della destra, ma è indipendente da A.N.*

*Con Azione studentesca è da tempo aperta una discussione volta a definirne il*

carattere, essendoci valutazioni diverse sulla natura dei suoi legami con A.N.

In merito all'episodio citato dalla S.V. Onorevole riguardante la dichiarazione di uno studente di Lecco di appartenere proprio ad Azione studentesca, al quale alcuni studenti hanno cercato di togliere la parola con la forza, si è trattato di un episodio di intolleranza sicuramente molto grave ma comunque immediatamente circoscritto, anche grazie all'intervento dei rappresentanti del Ministero e del tavolo di Presidenza, che lo hanno subito stigmatizzato.

I lavori di gruppo nell'ambito della Consulta nazionale per la discussione dei materiali e la elaborazione dei documenti sono stati gestiti dagli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali ed alcuni di tali documenti sono stati particolarmente critici nei riguardi di questa Amministrazione che, evidentemente, non ha svolto alcuna ingerenza nell'elaborazione degli stessi.

Per l'incontro nazionale la rendicontazione comunicata dal Provveditore di Pesaro è la seguente:

#### ENTRATE:

Ministero pubblica istruzione .....	Lire 45.000.000;
Provincia di Pesaro e Urbino .....	» 10.000.000;
Comune di Pesaro .....	» 14.000.000;
Giunta regionale marche .....	» 3.000.000;
Banca delle Marche .....	» 1.000.000;
Banca dell'Adriatico .....	» 1.000.000;
Comune di Urbino .....	» 500.000;
	<hr/>
Totale ...	Lire 74.500.000.

#### USCITE:

Rimborso biglietti ferroviari aerei Sicilia .....	Lire 19.000.000;
Ospitalità albergo Sicilia .....	» 6.950.000;
Ospitalità Rapp. Ass. St. ....	» 1.731.000;
Ospitalità aut. ....	» 2.385.000;
Missioni ministeriali .....	» 1.600.000;
Organizzazione corso aggiornamento .....	» 2.000.000;
Docenti referenti per educazione salute pranzo studenti .....	» 5.100.000;
Tipografia .....	» 6.700.000;
Piante .....	» 1.500.000;
Trasporti .....	» 6.500.000;
Felpe studenti interni .....	» 2.300.000;
Noleggio auto benzina .....	» 1.000.000;
Telecom (Approntamento tre linee urbane) .....	» 1.000.000;
Croce rossa .....	» 900.000;
Cartoleria .....	» 1.200.000;
Cartoni .....	» 160.000;
Collaboratori occasionali .....	» 450.000;
Affissioni .....	» 360.000;
Noleggio Palasport ed approntamento palco, amplificazioni, luce per 4 giorni .....	» 14.000.000;
	<hr/>
Totale ...	Lire 74.500.000

*Si fa infine presente che questo Ministero, attraverso un confronto con le Consulte e le Associazioni studentesche, sta predisponendo una riforma dell'elezione e del funzionamento delle Consulte che garantisca la massima democrazia e trasparenza nell'elezione e nel lavoro delle Consulte stesse.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo dell'istruzione agraria nel nostro Paese è stato da sempre positivo, considerato anche come incentivo allo sviluppo dell'economia delle zone rurali più povere;

gli istituti agrari professionali e tecnici sono stati caratterizzati da presenze di docenti con competenze specifiche e da particolari dotazioni tecniche che hanno caratterizzato la didattica;

sono centinaia le realtà agricole italiane d'élite divenute tali perché coesistenti con istituzioni scolastiche agrarie;

negli ultimi anni, purtroppo, l'istruzione agraria in Italia è stata interessata da numerosi cambiamenti che hanno portato, pressoché in tutte le regioni, all'accorpamento od alla soppressione di istituti agrari professionali e tecnici;

la necessità di assicurare il mantenimento di queste realtà scolastiche non è venuta meno anche alla luce delle scelte della Unione europea, che hanno fatto assumere all'agro-ambiente un ruolo sempre più importante, non solo per la tutela delle risorse territoriali, ma anche come strumento regolatore delle politiche di mercato, in uno scenario mondiale orientato alla liberalizzazione degli scambi —:

quali urgenti iniziative intenda attuare perché venga assicurato, anche in deroga ai parametri applicati nei processi di razionalizzazione della rete scolastica nazionale, il mantenimento dell'autonomia

e della presenza degli istituti professionali e tecnici per l'agricoltura sul territorio;

se non ritenga opportuno, nell'adottare le procedure di razionalizzazione, riconoscere l'istruzione agraria come ordinamento speciale. (4-18622)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si fa presente che questo Ministero concorda con quanto affermato dall'Onorevole Interrogante in merito all'importanza del ruolo degli Istituti tecnici agrari e degli Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente in funzione dello sviluppo dell'economia, specialmente nelle aree più povere e bisognose di interventi, nonché ai fini di una formazione adeguata dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e della produzione, anche nella considerazione che sono molte le realtà agricole del nostro Paese divenute tali perché conviventi con istituzioni scolastiche agrarie.*

*Si concorda altresì sulla necessità di non disperdere il prezioso patrimonio di esperienze culturali, professionali e tecniche formati e consolidati nel tempo e che può costituire una importante risorsa nel quadro delle scelte comunitarie.*

*Questa Amministrazione si è da tempo posta il problema della individuazione e della predisposizione di misure per sostenere gli istituti del settore agrario, come prova anche l'organizzazione di un Convegno nazionale tenutosi il 22 e 23.1.1998 a Corzano, sulle prospettive dell'istruzione agraria nell'ambito dell'istruzione secondaria e nel contesto delle trasformazioni in atto, riservato ai Presidi degli istituti tecnici agrari e degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente della realtà nazionale.*

*Inoltre sono stati stabiliti opportuni contatti ed intese con il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ed è stato costituito un apposito gruppo di studio interministeriale, operante presso questo Ministero con il compito di formulare indicazioni e proposte al fine dell'adozione di interventi a sostegno della conservazione e del potenziamento degli istituti di istruzione agraria.*

Comunque, anche se non è stato possibile riconoscere tale tipologia di istruzione come ordinamento speciale, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche alle quali attribuire l'autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15.3.1997, n. 59, ha previsto, all'articolo 2 comma 3, parametri numerici diversificati, almeno 300 alunni, per consentire l'attribuzione della predetta autonomia anche a quelle istituzioni che, pur essendo costituite da un numero di alunni inferiore rispetto al parametro minimo previsto (500 alunni), sono caratterizzate dalla particolarità degli indirizzi formativi ovvero dalla collocazione in ambiti territoriali contraddistinti da condizioni socio-economiche ed oro-geografiche disagiate.

Si fa presente infine che ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto-legislativo 31.3.1998, n. 112, la specifica competenza in materia di programmazione e definizione della rete scolastica è stata trasferita dallo stato alle Regioni ed alle Province.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ORLANDO. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 662/1996 articolo 1, comma 110 recita testualmente: ...« Il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa »;

un numero crescente di giovani denuncia di essere destinato dalle competenti autorità militari a unità o reparti distanti anche molte centinaia di chilometri dalla regione di residenza;

non si riscontrano informazioni delle medesime autorità alle reclute, circa le difficoltà o l'impossibilità di assegnare loro sedi più vicine alla regione di residenza;

molti giovani così ingannati o non informati sono costretti a ricorrere al Tar per vedere applicata la legge, sottoponendosi al danno della spesa dopo la beffa;

i giovani meno abbienti sono costretti a raggiungere le destinazioni sottoponendosi a viaggi di centinaia di chilometri in autentiche « tradotte », spesso senza trovare un posto a sedere;

quali iniziative intenda adottare affinché la citata legge n. 662/1996 trovi concreta applicazione e non rischi di trasformarsi in una promessa demagogica e menzognera. (4-19943)

RISPOSTA. — Relativamente alla presunta disapplicazione della legge n. 662 del 1996, si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 110 della predetta norma non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro i 100 Km dal Comune di residenza, ma dispone che ciò si realizzi « possibilmente » e comunque « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».

Ciò premesso, la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla « formazione automatizzata del contingente di leva » (cosiddetta FACL), effettuata a mezzo di programmi informatici.

In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla

famiglia di origine e all'interno del limite chilometrico stabilito dalla legge.

In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psico-attitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza più vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti.

Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 110, della legge n.662/96 siano rispettate ed applicate da parte dell'Amministrazione della Difesa con l'ausilio di strumenti operativi moderni connotati da trasparenza e imparzialità, nei limiti consentiti dalla stessa legge.

Tuttavia, la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate è una realtà fattuale non modificabile, in relazione alla quale è limitata la possibilità effettiva dell'assegnazione entro il limite dei 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei giovani simultaneamente chiamati per l'incorporazione, della loro provenienza geografica, della esigenza di strutture ricettive sufficientemente capienti rispetto alle località di residenza.

In questi aspetti oggettivi trovano motivazione le apparenti disapplicazioni citate dall'interrogante: si tratta di situazioni contingenti e specifiche non prevedibili né dal Legislatore né da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione di coscienza e dal diverso tasso di natalità degli arruolati sul territorio nazionale, non è omogeneo territorialmente né costante nel tempo.

In ordine alla mancanza d'informazione da parte dell'Autorità militare nei confronti degli interessati, si rappresenta che, in effetti, sino ad una certa data, le cartoline precetto ed in genere i provvedimenti di avvio dei giovani al servizio di leva non riportavano la motivazione dell'assegnazione di una determinata sede né evidenziavano la sussistenza delle « direttive strategiche e delle esigenze logistiche » che non

consentivano la prestazione del servizio militare in una sede inclusa nella fascia dei 100 km dal Comune di residenza.

Successivamente e tuttora si sta invece procedendo all'invio di una comunicazione - quale parte integrante della cartolina precetto - tesa a chiarire le motivazioni poste alla base del provvedimento di assegnazione e, contestualmente - per coloro che hanno impugnato il provvedimento dinanzi ai TAR - si sta procedendo alla riassegnazione delle sedi con decreti motivati, al fine di rendere palesi le ragioni che ostano la destinazione entro il raggio chilometrico prestabilito.

Va aggiunto, infine, che, fermo restando l'interesse della Difesa nel dare applicazione al dettato normativo nel modo più razionale e favorevole possibile, proprio per i casi in cui sussiste la pratica impossibilità di far svolgere il servizio di leva presso Unità o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza l'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 meglio nota come « collegato alla finanziaria 1998 », prevede la concessione di « agevolazioni di carattere non economico » (cioè delle licenze che vengono concesse in funzione della distanza tra sede di servizio e di residenza), che sono state determinate con decreto del Ministro della Difesa, volte ad alleviare i disagi propri della lontananza dalle famiglie e dal luogo di abituale dimora.

Le iniziative richiamate, pertanto, consentono sia di rendere trasparente l'operato dell'Amministrazione della Difesa in sede di assegnazione delle sedi, sia di contemperare il disagio emergente nei casi di impossibile ossequio alla norma relativa all'area chilometrica di destinazione, con l'apposita concessione di benefici non economici.

A ciò occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale è stato avviato un piano pluriennale di edilizia militare tesa a « coprire » anche le regioni italiane (specie del centro sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti si oppone l'assenza di adeguata ricettività. È noto l'impegno assunto dal Governo in Commissione Difesa per impiegare allo scopo 800 miliardi in dieci anni.

Queste duplice direttrici, l'una fondata sulla trasparenza e sull'informazione, l'altra sulla concreta concessione di benefici per alleviare i disagi, affiancata dalla contestuale realizzazione di nuove caserme, sono le linee guida delle iniziative governative tese a risolvere la problematica rappresentata nel miglior modo possibile e in tempi ridotti al massimo.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel 1980 presso il comune di Cuneo è stato chiuso lo zoo, che sorgeva su un'area nei pressi di viale degli Angeli;

gli animali rinchiusi nello zoo furono rilevati da un soggetto privato, che li trasferì a Bernezzo, un paese distante circa venti chilometri da Cuneo;

sembra che gli animali trasferiti a Bernezzo, nel corso degli anni, abbiano subito costanti maltrattamenti e che oggi versino in condizioni di estremo degrado;

del problema degli animali dello zoo di Bernezzo si è parlato in varie sedi e sulla stampa sono apparsi vistosi articoli tendenti a denunciare lo squallore rappresentato dalla struttura che ospita gli animali dello zoo; la testata *Il Duemila* parla addirittura di « nuovi lager » —:

se non intenda accertare se la struttura zoologica di Bernezzo ospiti in modo conforme alle leggi gli animali che vi sono depositati;

se gli animali siano tenuti in modo decoroso ed in condizioni di piena vivibilità;

quali provvedimenti intenda intraprendere per sanare eventuali situazioni di sopruso, nel caso ne fossero riscontrate all'esito degli accertamenti. (4-10474)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame su delega della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi forniti dal Dicastero dell'Ambiente.

Le poche specie animali — tra cui, peraltro, alcune pericolose — ospitate nello zoo di Bernezzo (Cuneo), risultano tutte coperte da adeguata documentazione veterinaria.

Il proprietario dello zoo, il Sig. Remigio Luciano, risulta in possesso della prescritta autorizzazione veterinaria, rilasciata dalla locale Azienda U.S.L.

Quanto alle condizioni di mantenimento degli animali, non sussiste alcun presupposto per poter configurare l'ipotesi di reato delineata dall'articolo 727 del Codice Penale.

In effetti, gli animali presentano un buono stato di salute e sono ospitati in spazi sufficienti e non troppo angusti, anche se le strutture dello zoo appaiono inadeguate a garantire loro il massimo benessere.

La detenzione degli animali pericolosi, d'altro canto, denota una reale carenza strutturale.

Le gabbie destinate ad ospitare le specie animali pericolose, infatti, non danno l'impressione della perfetta solidità né esistono, per di più, altri sistemi o misure di sicurezza tra l'area dello zoo e l'ambiente esterno.

Per tali ragioni, il Ministero dell'Ambiente ha espresso la volontà di effettuare al più presto un secondo e più accurato controllo sulla gestione dello zoo di Bernezzo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Improta Rosario nato a Portici (Napoli) il 4 gennaio 1971 ed ivi residente veniva avviato in data 12 marzo 1994 a partecipare al 133° corso di formazione, presso la scuola di formazione e aggiornamento del personale penitenziario di Roma;

durante la frequenza al predetto corso e precisamente in data 6 luglio 1994 gli veniva diagnosticato dal dottor Stefano

Pelliccia, medico incaricato dell'ambulatorio sanitario della scuola penitenziaria, un « subbittero di N.DD. » e « acme » ed inviato all'ospedale militare « Celio » di Roma;

l'Improta trascorreva i giorni 6, 7 e 8 luglio 1994 nell'ospedale militare di Roma;

il giorno 8 luglio 1994 nell'ambulatorio medico della scuola penitenziaria venivano dettate all'Improta le sue dimissioni dal corpo della polizia penitenziaria che lo stesso, dichiarando di essere in uno stato confusionale e post-traumatico, scriveva su di un foglio intestato del ministero di grazia e giustizia;

l'8 luglio 1994 all'Improta venivano concessi venticinque giorni di convalescenza con la raccomandazione ai familiari di provvedere agli accertamenti e alle cure di cui aveva bisogno;

prima che scadessero i venticinque giorni di convalescenza l'Improta inviava dalla stazione dei carabinieri di Portici (Napoli) un fax alla scuola penitenziaria con la ricetta del suo medico curante chiedendo altri 25 giorni di convalescenza, cosa che non veniva accettata invitando lo stesso a presentarsi urgentemente in caserma;

l'Improta dichiara che prima che scadessero i venticinque giorni di convalescenza, alla scuola di polizia penitenziaria di Portici, il maresciallo Di Rubba Antonio davanti ad un testimone scriveva una nuova istanza di dimissione datata 22 luglio 1994, su carta semplice, invitando l'Improta a firmarla e a spedirla con raccomandata A/R; cosa che l'Improta non effettuava;

con decreto del 3 agosto 1994 il direttore generale del dipartimento di polizia penitenziaria disponeva le dimissioni dell'Improta dal corso suddetto;

l'Improta con una nota del 25 luglio 1995 chiedeva la riammissione in servizio, richiesta negata dal dipartimento con una nota protocollo n. 80335/Riamm del 27 settembre 1995;

avverso tale diniego l'Improta presentava altre istanze reiterando la richiesta di riammissione e dichiarando che le dimissioni da lui presentate erano state sottoscritte mentre era in stato di incapacità di intendere e di volere;

il dipartimento della polizia penitenziaria con successive note del 16 ottobre 1995 e del 9 novembre 1995 comunicava all'Improta che « non poteva essere riammesso in servizio » e con nota protocollo n. 80335 del 12 dicembre 1995 lo stesso dipartimento comunicava che l'Improta « non poteva essere ammesso ad un prossimo corso di formazione »;

il signor Improta avverso queste decisioni del dipartimento di polizia penitenziaria presentava un ricorso amministrativo al Tar Campania in merito alle note del 27 settembre 1995, 16 ottobre 1995, 9 novembre 1995 e 12 dicembre 1995;

a seguito della sentenza del Tar Campania n. 1349 anno 1998 che rigettava il ricorso presentato dall'Improta in merito alle note di cui sopra, lo stesso presentava una denuncia alla procura della Repubblica di Napoli affermando che il dottor Emilio Di Somma, direttore dell'ufficio arruolamento e del personale dell'amministrazione penitenziaria avrebbe dichiarato il falso al Tar Campania circa la mancata impugnazione, da parte dell'Improta, delle note del 12 dicembre 1995 e del decreto di dimissioni del 3 agosto 1994; note che al contrario il denunciante dichiara di aver impugnato nei termini di legge —:

quali siano stati i motivi di non riammissione al 133° corso di formazione dell'ex agente di polizia penitenziaria Improta Rosario;

se risulti vero che l'Improta abbia sottoscritto le dimissioni dal corpo degli agenti di polizia penitenziaria mentre era in uno stato confusionale e su un foglio intestato del ministero di grazia e giustizia;

se risulti vero che il dottor Stefano Pelliccia dell'ambulatorio medico della scuola penitenziaria di Roma, aveva dia-

gnosticato all'Improta un « subbittero di N.DD. » e acme e se tale diagnosi era stata poi accertata;

quali siano stati i motivi della mancata concessione all'Improta di ulteriori venticinque giorni di convalescenza nonostante questi avesse prodotto regolare certificazione medica;

quali siano stati i motivi della mancata partecipazione dell'Improta ad un corso successivo per agente di polizia penitenziaria;

se non intenda adottare iniziative per accertare la situazione di cui in premessa e verificare che non ci siano state irregolarità nella disposizione delle dimissioni dell'Improta dal 133° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria.

(4-18746)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che il Signor Rosario Improta, in data 12.3.1994 veniva avviato a partecipare al 133° corso per allievi agenti di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento di Roma.*

*Il 6.7.1994 veniva inviato presso il Policlinico Militare di Roma per sospetta patologia epatica.*

*Durante il ricovero emersero, peraltro, disturbi comportamentali che portarono ad una visita neuropsichiatrica del soggetto e che si conclusero con la diagnosi « disturbo istrionico di personalità in soggetto con marcati tratti di evitamento ».*

*L'Improta venne dimesso dall'Ospedale Militare l'8.4.1994 con l'indicazione per la Scuola di procedere ad un ulteriore invio presso il Policlinico Militare per provvedimento medico legale.*

*Nello stesso giorno l'allievo agente fece rientro presso la Scuola ma, come risulta dagli atti, si rifiutò di essere nuovamente inviato all'Ospedale Militare.*

*Il sanitario della Scuola prescrisse all'Improta gg. 25 di riposo medico con la raccomandazione ai familiari di provvedere agli accertamenti e alle cure di cui il corsista necessitava.*

*Nella stessa giornata il predetto allievo chiedeva di essere dimesso dal corso di formazione perché « non in grado di affrontare il futuro lavoro dell'agente di Polizia penitenziaria ».*

*A fronte di tale dichiarazione veniva avviato il relativo procedimento conclusosi con il decreto del Direttore Generale del 3.8.1994 che disponeva le dimissioni dell'Improta.*

*Nel frattempo l'interessato presentava istanza, più volte reiterata, di riammissione in servizio asserendo altresì l'annullabilità ex articolo 428 c.c. dell'atto di dimissioni in quanto, a suo dire, formulato in stato di incapacità di intendere e di volere.*

*L'Amministrazione riscontrava sfavorevolmente tali richieste di riammissione asserendo che le dimissioni dal corpo, così come disposto dal 5° comma dell'articolo 7 D. lgs. 443, comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissione ad un corso successivo: presupposti limitati alle sole due ipotesi di assenza per maternità, e di assenza dovuta ad infermità contratta a causa di esercitazioni pratiche.*

*Avverso tali comunicazioni, l'Improta presentava ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania; ricorso che veniva rigettato con sentenza n. 1349.*

*Alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene di dover adottare iniziative di alcun genere per accertare la regolarità di una situazione sulla quale si è già pronunciata l'Autorità Giudiziaria.*

*Le motivazioni della mancata riammissione al corso, accolte dal T.A.R., si fondano pertanto sul detto normativo che non prevede, al di fuori delle ipotesi in premessa citate, alcuna disposizione che consenta la generale riammissione dell'allievo agente dimesso dal corso.*

*Così come giova segnalare che la circostanza assunta genericamente dal ricorrente di aver scritto le proprie dimissioni in stato di incapacità di intendere e di volere non è stata contestata dall'interessato in nessun passo del ricorso; così come non è stata contestata la legittimità del provvedimento*

di dimissione e l'esattezza dei presupposti posti a fondamento del medesimo.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Oliviero Diliberto.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con l'ultima di una serie di sentenze (pubblicata mediante deposito in segreteria il 7 luglio 1998, discussa il 27 novembre 1997), la III Sezione *bis* del Tar del Lazio, stabilendo il principio della cumulabilità dei titoli di servizio realizzati negli Istituti di alta cultura, come i conservatori e le accademie di belle arti, con quelli di altre scuole di grado diverso, prefigura uno scenario paradossale e caotico nel quale insegnanti trovatisi ad operare a pieno titolo nel campo dell'educazione musicale di base nella scuola secondaria, formerebbero invece, senza invero poter identificare alcuna specificità, i nuovi professionisti musicali;

risulta a tutti evidente la portata destabilizzante anche negli altri settori scolastici di tale sentenza che, nello specifico, ritenendo « affini » insegnamenti prestati in scuole di grado diverso, non riconosce più, di fatto, la valenza ed il ruolo delle istituzioni di alta cultura ai conservatori ed alle accademie di belle arti, sconfessando i principi generali di cui all'articolo 33 della Costituzione, successive sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato a sezioni riunite, nonché il decreto-legge n. 417 del 1989 e, infine, i chiari ed espliciti pronunciamenti dello stesso Parlamento (vedi la finanziaria del 1993) —:

per quali ragioni il ministero della pubblica istruzione, in attesa di un ipotetico quanto tardivo annullamento della sentenza, non ne abbia chiesto la sospensione, lasciando così campo scoperto ad una possibile acquisizione di diritti a quanti, in virtù della decisione del Tar del Lazio, potrebbero essere nominati nei ruoli d'in-

segnante di conservatorio anche per l'attività svolta nella scuola media;

se il ministero si sia costituito al dibattimento e quale posizione abbia assunto;

in caso contrario, se tale assenza sia frutto di una precisa scelta politica, oppure si tratti di gravi ed imperdonabili disguidi imputabili a funzionari del ministero stesso;

nel caso in cui sia frutto di una precisa scelta, essendo quest'ultima di non secondaria importanza e contraria a quanto previsto e concordato dai programmi di Governo, quali siano le ragioni della possibile « svolta » del ministero;

se invece sia stato frutto di imperdonabili disguidi amministrativi, quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda prendere sul piano disciplinare, nei confronti dei dirigenti del ministero addetti, e nel merito per poter garantire immediatamente la massima chiarezza sulla normativa, precisando quali siano i diritti di quanti operano nella scuola media, evitando però un'incomprensibile sconfinamento in campi palesemente diversi;

se intenda il ministro adottare tutte le azioni, comprese quelle legali, per sospendere gli effetti di una sentenza nata evidentemente in un clima, a dir poco, di confusione. (4-19184)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

*Alcune sentenze del TAR del Lazio dichiaravano l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dal concorso per soli titoli, di accesso ai ruoli (D.M. 26/06/92) del personale docente degli ex corsi speciali e straordinari dei Conservatori di musica relativi a vari insegnamenti, ritenendo la sussistenza del requisito dei 360 giorni prescritti per l'immissione in ruolo.*

*Questa Amministrazione, venuta a conoscenza delle sentenze in questione, ha provveduto tempestivamente ad incaricare l'Av-*

vocatura Generale dello Stato di proporre appello avverso le medesime con contestuale istanza di sospensiva che, però, l'Avvocatura non ha avanzato non ritenendo che sussistessero « conseguenze pregiudizievoli... sotto il profilo del danno grave ed irreparabile ».

Poiché la proposizione dell'appello non sospendeva l'esecuzione delle sentenze di primo grado, questo Dicastero, a seguito di numerose diffide, ha dovuto dare esecuzione dalle sentenze medesime.

Il Consiglio di Stato il 23 Ottobre 1998 ha accolto i ricorsi dell'Amministrazione e dei terzi portatori di interesse, sicché l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica ha annullato i provvedimenti di nomina precedentemente emessi in esecuzione delle sentenze del TAR del Lazio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

**POLI BORTONE, LOSURDO e CARUSO.** — Al Ministro della sanità. — Per conoscere:

quali siano i motivi per cui, nonostante le sollecitazioni reiterate nel tempo, il ministero non proceda all'istituzione della anagrafe zootecnica, elemento indispensabile anche per far chiarezza sulla corretta applicazione delle quote latte.

(4-04932)

**RISPOSTA.** — Il Ministero della Sanità già da tempo sta sviluppando le attività necessarie ai fini della istituzione di un'anagrafe zootecnica che consenta l'identificazione e la registrazione degli animali, in conformità delle disposizioni emanate dalla Unione Europea.

Di particolare rilievo, in tale ambito, è la direttiva 92/102/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Tale direttiva, peraltro, non ha previsto la reale costituzione di una anagrafe del singolo capo di bestiame, disponendo invece la realizzazione di appositi elenchi, costantemente aggiornati, con l'indicazione delle aziende zootecniche, a cura dei competenti servizi veterinari territoriali.

In seguito, il Regolamento CE 820/97 ha disposto la costituzione di un'anagrafe bovina a capo singolo e di una banca dati destinata a contenere la registrazione dei singoli bovini e dei loro spostamenti.

Tale banca dati dovrà essere operante a partire dal 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, l'Unione Europea ha emanato alcuni regolamenti recanti le norme di attuazione del predetto regolamento CE 820/97 (il Regolamento n. 2628/97 riguardante le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, il Regolamento n. 2629/97 riguardante le disposizioni relative ai marchi auricolari, il registro aziendale e i passaporti; il Regolamento n. 2630/97 riguardante il livello minimo di controlli da eseguire; il Regolamento n. 494/98 recante l'applicazione di sanzioni amministrative minime).

In considerazione della complessità ed importanza della nuova disciplina, il Ministero della Sanità, dopo una serie di riunioni a cui hanno preso parte funzionari dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome, delle Organizzazioni agricole, dell'AIMA e dello stesso Ministero delle Politiche Agricole, ha diramato, con note del 21 gennaio 1998 e del 20 maggio 1998, le istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dei citati regolamenti.

Inoltre, allo scopo di anticipare la costituzione della banca dati rispetto al termine indicato nel Regolamento CE 820/97, questo Ministero ha presentato all'Unione Europea un progetto per consentire l'informatizzazione dei Servizi Veterinari nazionali e la costituzione della banca dati, che è stato approvato dall'Unione Europea (che contribuisce al relativo finanziamento per il 27%).

È opportuno ricordare, peraltro, che occorre reperire ed anticipare l'intera somma necessaria al potenziamento dei Servizi Veterinari (sia nei mezzi che nel personale) ed alla realizzazione del progetto riguardante la banca dati, per poter richiedere ed ottenere il contributo comunitario.

Per quanto riguarda le difficoltà nella gestione ed attribuzione delle quote latte, queste non sono da ricercare nella mancata

attuazione della anagrafe zootecnica, tanto più che questa è presente, a livello locale, in effetti, già da tempo presso tutti i Servizi Veterinari, poiché appare indispensabile per intraprendere le azioni di risanamento delle malattie del bestiame.

Infatti, le operazioni di marcatura e di censimento, specialmente nei riguardi dei bovini da latte, vennero iniziate già nel 1968, nell'ambito del risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi.

Del resto, anche l'operazione di censimento straordinario degli animali promossa nel 1997 si è avvalsa dei dati acquisiti dai Servizi Veterinari locali a seguito delle azioni di risanamento intraprese nei confronti delle malattie del bestiame.

In tale occasione, infatti, la Commissione parlamentare d'inchiesta che aveva ritenuto necessario il censimento straordinario del 1997, ha valutato come affidabili i dati raccolti dagli stessi Servizi Veterinari, relativi agli anni 1994, 1995 e 1996.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

PORCU. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Battista Mudadu, nato a Ossi, il 30 marzo 1954, ha svolto il servizio militare nel 1975;

durante tale periodo il Mudadu si è gravemente ammalato evidenziando seri problemi cardiocircolatori e respiratori;

a seguito di tali fatti, il Mudadu ha presentato una pratica per la concessione della pensione per « causa di servizio » e del conseguente indennizzo per i rilevanti danni patiti;

le ultime notizie ricevute dal Mudadu risalgono al lontano 11 gennaio 1994, allorché il ministero della difesa (dipensioni - divisione 9°, sezione 2° con protocollo 721824) richiedeva dei documenti, che furono immediatamente inviati all'ufficio richiedente: da allora, più nulla;

nel frattempo le condizioni di salute del Mudadu si sono ulteriormente aggravate e la sua situazione è divenuta a questo punto drammatica —:

quali immediati concreti provvedimenti si intendano porre in essere per accertare l'esito di tale pratica, e darne celere notizie all'interessato che da 25 anni attende il giusto riconoscimento dei suoi diritti. (4-19246)

RISPOSTA. — In merito al quesito posto, si rende noto che l'amministrazione militare, con decreto n. 413 del 9 ottobre 1998, ha respinto la domanda di pensione privilegiata avanzata dal soldato Giovanni Battista Mudadu.

Quest'ultimo, congedatosi il 16 febbraio 1976, presentava la domanda di trattamento privilegiato in data 25 ottobre 1991 alla competente amministrazione e cioè ben oltre il termine di legge di cinque anni dalla cessazione dal servizio così come previsto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La relativa domanda, pertanto, veniva respinta per inammissibilità, in ragione della perentorietà del termine stabilito dalla norma sopra richiamata.

Né è stato possibile attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 67 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73 — e liquidare d'ufficio il trattamento privilegiato — dal momento che la previsione legislativa è attuabile solo nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Anche a voler prescindere da tale ordine di considerazioni, occorre aggiungere che l'infermità da cui risulta affetto il soldato Mudadu non rientra tra le lesioni dovute a straordinarie cause morbifiche previste dal RD 15 aprile 1928 n. 1024 e tale circostanza ha reso ulteriormente impraticabile l'applicazione della procedura d'ufficio.

Si rende noto, infine, che il ritardo con cui è stato emesso il provvedimento di rigetto della pensione privilegiata è stato causato dall'esigenza di esperire ulteriori accertamenti tesi a verificare l'inesistenza di

*eventuali altre istanze dell'interessato presentate entro i termini di legge, proprio al fine di fugare ogni dubbio sulla questione e per tutelare in ogni modo sia il richiedente che l'Amministrazione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PROCACCI, ACCIARINI, VIGNALI e PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la casa editrice Paravia propone a tutte le scuole medie inferiori nel catalogo « Attrezzature didattiche per la scuola media » edizione 1998 (articolo n. 50954 pagina 59, lire 33.600 compresa IVA) l'acquisto di pelli di gatto da utilizzare in dimostrazioni sull'elettricità statica; per tali dimostrazioni ci si è sempre serviti di panni di lana al fine di elettrizzare bacchette di vetro, plexi, bachelite, eccetera;

quali iniziative intendano intraprendere, ognuno per quanto di propria competenza, per accertare la provenienza delle pelli di gatti ed eventuali responsabilità;

se intendano vietare tale vendita di parti di un animale tutelato dalla legge n. 281 del 1991. (4-18451)

RISPOSTA. — *La questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata è stata risolta nel senso auspicato della S.V. Onorevole.*

*L'articolo 50954 — pelle di gatto — infatti è stato eliminato dal capitolo « Attrezzature didattiche per la scuola media » Editrice Paravia.*

*La stessa casa editrice ha inviato a tutte le scuole medie una lettera per informarle che già dall'anno scolastico 1998/99 il succitato articolo non è più disponibile.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 59 — comma 9 legge 27 dicembre 1997 n. 449 (legge finanziaria per il 1998) — prevede che il personale del comparto scuola, la cui domanda di dimissioni non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997 n. 129, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1997 n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni annuali;

nella compilazione della graduatoria andavano inseriti nel primo scaglione coloro che erano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e con maggiore età anagrafica;

a preciso quesito, il Ministro con circolare n. 255 del 5 giugno 1998 rispondeva che gli interessati sarebbero stati graduati con l'effettiva anzianità contributiva posseduta ed in funzione dell'età anagrafica, « così come esplicitamente previsto dal precitato comma », ed in conseguenza il sistema di arrotondamento, di cui all'articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 non poteva essere applicato, « dovendosi includere con priorità i richiedenti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 »;

pervero tale interpretazione appare in contrasto sia con la precedente interpretazione data sul punto dallo stesso ministero con la circolare n. 36 del 28 gennaio 1998, che ritiene applicabile e in vigore al 21 maggio 1997, giorno successivo alla pubblicazione sulla decreto-legge 129/1997, sia con l'interpretazione di autorevoli dirigenti dello stesso ministero, come il capo dell'ispettorato pensioni del ministero, nonché in sede applicativa di vari provveditorati agli studi;

quanto sopra ha determinato enormi disagi —:

se non ritenga di dover definitivamente chiarire la prospettata problematica. (4-19871)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si ritiene di dover precisare che la circolare n. 255 del 5 giugno 1998, recante chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità), non contrasta con la precedente circolare n. 36/98 per la parte riguardante l'applicazione del sistema previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973 (arrotondamento ad anno intero della frazione finale di anzianità superiore a sei mesi e non conteggio di quella uguale o inferiore a detto limite).*

*Nella stessa circolare 255/98, infatti, è stato chiarito che per il personale trattenuto in servizio ai sensi del decreto-legge 129/97, convertito nella legge 229/97, da collocare in quiescenza sia nel 1998 che nel 1999, ai fini del calcolo della pensione, in applicazione della precedente normativa, deve essere preso in considerazione il sistema dell'arrotondamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73.*

*Tale sistema di arrotondamento non può essere invece applicato per quanto concerne l'articolazione delle graduatorie di cui all'articolo 59 comma 9 della legge 449/97 in quanto le anzianità anagrafiche e di servizio devono essere considerate nella loro effettiva consistenza.*

*In buona sostanza sono i due diversi contesti, l'uno relativo al calcolo della pensione e l'altro relativo alla individuazione delle priorità ai fini dell'accesso al pensionamento, che richiedono l'applicazione dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 nel primo caso e la non applicazione della medesima disposizione nel secondo caso.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SAIA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*in provincia di Chieti e precisamente nell'Alto Sangro si è diffusa una epidemia*

*di brucellosi che ha costretto le autorità a disporre l'abbattimento di numerosi capi di bestiame;*

*la brucellosi, com'è noto, colpisce anche l'uomo che può essere contagiato dalla ingestione di prodotti caseari freschi —:*

*quali provvedimenti saranno assunti per prevenire la diffusione dell'epidemia negli allevamenti di bestiame e per evitare che vi possano essere contagi alla popolazione del luogo.* (4-17144)

RISPOSTA. — *La brucellosi bovina è una zoonosi nei cui confronti è stato varato il « piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini », disciplinato dal decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni.*

*Tale normativa ha reso obbligatorio il controllo sierologico su tutti i capi presenti negli allevamenti bovini, di età superiore ai 12 mesi, da effettuare due volte l'anno, al fine di ottenere la qualifica di allevamenti bovini « ufficialmente indenni » da brucellosi.*

*L'eventuale riscontro d'infezione da brucellosi, attraverso gli esami sierologici ufficiali, comporta l'adozione di una serie di misure cautelari (isolamento, abbattimento e macellazione dei capi infetti; disinfezione dei locali e delle attrezzature; provvedimenti di risanamento degli allevamenti infetti; controlli periodici etc.).*

*La prevenzione del potenziale contagio per l'uomo, causato dalla ingestione del latte e dei suoi derivati, viene garantita dall'osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente la produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, che, tra l'altro, impone agli stabilimenti di produzione casearia d'impiegare esclusivamente latte crudo proveniente da mucche o da bufale appartenenti ad allevamenti « ufficialmente indenni da brucellosi ».*

*Per quanto riguarda l'epidemia di brucellosi verificatasi nel territorio denominato « Alto Sangro », i Servizi Veterinari delle due Aziende U.S.L. che insistono nel territorio (Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto) hanno fornito esaurienti informazioni.*

*Nel territorio dell'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona sono insorti tre focolai di brucellosi bovina, uno nel distretto di Sulmona e due nel distretto di Castel di Sangro.*

*I bovini risultati infetti sono stati regolarmente macellati, mentre veniva intensificata l'azione di risanamento in tutti gli allevamenti vicini, senza il riscontro di ulteriori positività, ed era effettuata anche la verifica della idoneità degli impianti di pastorizzazione nei caseifici a cui le aziende conferiscono il latte.*

*Al termine delle indagini, la diffusione della malattia è risultata limitata ai tre focolai isolati, mentre gli altri 248 allevamenti registrati hanno conservato la qualifica di « ufficialmente indenne ».*

*Non è stato segnalato alcun caso di brucellosi umana.*

*Nel territorio dell'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto, due focolai hanno interessato il Comune di Palena.*

*L'immediata adozione delle misure di profilassi più adeguate ha evitato la diffusione della malattia ed ha consentito agli allevamenti vicini di conservare la qualifica sanitaria di « ufficialmente indenni ».*

*In particolare, è stata intensificata la sorveglianza sulle mandrie bovine transumanti di cui una, proveniente dalla Puglia, è stata riscontrata infetta ed è stata, quindi, allontanata dai pascoli del Comune di Palena fin dal 23 dicembre 1997.*

*Anche in questa circostanza, non risulta segnalato alcun caso di brucellosi umana.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la parrocchia di Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) risulta essere ente convenzionato per l'impiego di 12 obiettori di coscienza in servizio civile (convenzione stipulata in data 2 dicembre 1992, protocollo Lev/800002/Sam/4865/2);

tale ente sottopone agli obiettori che debbono prendere servizio civile presso le

sue strutture un documento denominato « regolamento interno per la gestione del servizio degli obiettori di coscienza »;

in tale documento si può leggere che conformemente « alle disposizioni per il servizio militare non sono ammessi obiettori con i capelli lunghi e con gli orecchini »;

in altra parte del documento si legge che « la paga dell'obiettore verrà corrisposta dalla Cassa rurale di Gualtieri, filiale (così nel testo!) di Santa Vittoria, dopo che il responsabile dell'Ente ha firmato libro presenze e foglio di servizio. L'ente liquida la paga dell'obiettore quando sopraggiungono i soldi dal distretto militare di Bologna (dei ritardi del Ministero l'ente è per nulla responsabile) »;

in data 7 luglio 1998 è stato destinato in servizio presso tale ente il signor Giuliano Cenati, che disgraziatamente è dotato di una chioma la cui lunghezza non è rispondente ai gusti del responsabile di servizio della parrocchia di Santa Vittoria;

il signor Giuliano Cenati ha fatto presente che l'ente non poteva imporre agli obiettori in servizio civile il taglio di capelli, in quanto ad essi non sono applicabili i regolamenti delle forze armate in materia. L'obiettore faceva inoltre presente che la paga giornaliera deve essere anticipata dall'ente convenzionato, indipendentemente da quando l'ente riceverà poi i rimborsi dal distretto militare;

come risposta alle precisazioni dell'obiettore il responsabile dell'ente disponeva di non far iniziare il servizio civile al signor Giuliano Cenati, ricusandolo. All'obiettore non veniva consegnata nessuna documentazione scritta di questa anomala ricusazione;

si ricorda che precise norme dell'amministrazione della difesa stabiliscono che l'assegnazione degli obiettori di coscienza non può essere sottoposta a condizioni, di alcun genere, da parte dell'ente, che la paga giornaliera deve comunque essere anticipata da parte dell'ente, che l'ente convenzionato non può procedere a ricusa-

zioni in modo autonomo ma solo dopo che Levadife abbia deciso in tal senso —:

quali azioni intenda intraprendere per la revoca immediata della convenzione con l'ente parrocchia di Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) alle luce delle numerose irregolarità commesse.

(4-19049)

**RISPOSTA.** — *In esito al quesito posto, l'Amministrazione Difesa, di fronte all'arbitraria ricusazione avvenuta nei confronti dell'obiettore Giuliano Cenati da parte della citata organizzazione, in data 18 agosto ultimo scorso ha provveduto a sospendere la convenzione a suo tempo stipulata con l'Ente di cui trattasi.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

**SCALTRITTI.** — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Marche ci sono molte aziende che effettuano la lavorazione industriale dei prodotti ittici; si può, tra l'altro, anche affermare che gran parte dell'economia di questa zona dipende dalla commercializzazione di questi prodotti;

tra le aziende che operano in questa zona una in particolare che effettua la lavorazione industriale di trasformazione di prodotti ittici, ed in particolare di vongole sgusciate sia surgelate che conservate, ha in seguito alla scomparsa degli stessi dal mare Adriatico, costruito un impianto per la lavorazione delle vongole fresche, per importarle poi in Italia, ad Istanbul in Turchia;

il rapporto di commercializzazione con la Turchia è stato sospeso in seguito ad una serie di controlli effettuati dalla Cee in data 16 giugno 1998;

a tutt'oggi sembra che la Cee sia orientata a prolungare il provvedimento di blocco mettendo, perciò, in grave difficoltà l'azienda che sta per esaurire tutte le scorte di vongole —:

in primo luogo quali siano le ragioni del blocco operato dalla Unione europea;

quali iniziative intenda adottare il Governo per rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero esercizio del commercio con la Turchia;

se non sia necessario intervenire urgentemente per trovare altre vie alternative per impedire che l'azienda menzionata, in virtù del fatto che non può più importare vongole, sia costretta a chiudere con inevitabili ripercussioni negative sul fronte dell'occupazione e dell'economia della zona. (4-20246)

**RISPOSTA.** — *Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e sul provvedimento sospensivo n. 98/407 del 16 giugno 1998, da parte della Commissione UE, sulla commercializzazione di vongole lavorate in Turchia.*

*Il divieto di importazione nella Comunità non è di carattere commerciale; è stato infatti imposto dall'Unione Europea per ragioni sanitarie in quanto, dai sopralluoghi effettuati in Turchia dagli ispettori comunitari, è stata provata l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei molluschi bivalvi e dei prodotti ittici.*

*La Commissione dell'U.E. ha pertanto ritenuto, con decisione del 16 giugno 1998, di bloccare le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione fin tanto che le Autorità competenti del Governo turco non offrano garanzie che i prodotti turchi non comportino pericolo per la salute umana.*

*La decisione comunitaria è stata parzialmente modificata in data 18 dicembre 1998, limitando il divieto di importazione ai soli molluschi bivalvi vivi.*

Il Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero: Antonio Cabras.

**SINISCALCHI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

recentemente gli uffici del registro degli atti giudiziari hanno adottato una

procedura particolare per la riscossione dell'imposta di registrazione dei singoli atti che complica per gli interessati l'adempimento dell'obbligo d'imposta rendendolo ancorché più oneroso;

allo stato la procedura di registro risulta essere la seguente: si fa la coda innanzi ad uno sportello per conoscere l'importo dell'imposta che sconta l'atto che interessa; si riempie un modulo con i dati fiscali di tutte le parti; si va in banca o all'esattoria o all'ufficio postale dove si fa altra coda per versare l'imposta; si ritorna all'ufficio del registro dove si fa altra coda per consegnare la ricevuta di versamento dell'imposta;

la stessa procedura è imposta per la registrazione delle scritture private;

dal 1° gennaio 1998, divenuta obbligatoria la registrazione dei contratti di locazione di qualunque importo, si è ulteriormente aggravato il disagio dei contribuenti —:

quali misure intenda adottare per ovviare agli ingiusti sacrifici che detta situazione comporta. (4-15742)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare i disagi cui andrebbero incontro i contribuenti a seguito della nuova procedura per la riscossione dell'imposta relativa alla registrazione di atti giudiziari, di scritture private e dei contratti di locazione, si chiede di conoscere quali misure si intendano adottare al fine di risolvere tale situazione.*

*Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che per la registrazione degli atti giudiziari, a partire dal giugno del corrente anno è stata sperimentata presso l'Ufficio del Registro Atti Giudiziari e Successioni di Roma, quale ufficio pilota, una procedura in base alla quale l'Ufficio stesso, liquidata la sentenza e indicati gli estremi (numero di sentenza e Tribunale emittente), riporta tali dati sul sito Internet del Ministero delle finanze. Gli Avvocati, rilevate le informazioni dal suddetto sito, possono recarsi presso gli incaricati della riscossione per il pagamento del dovuto. Dietro presen-*

*tazione delle quietanze di pagamento, l'Ufficio del Registro effettua la registrazione e restituisce la sentenza in Cancelleria.*

*In tal modo si elimina la necessità per i soggetti richiedenti la registrazione di recarsi presso l'Ufficio per sapere se la sentenza è stata liquidata ed in caso affermativo, per conoscere l'importo da pagare. Pertanto, visti gli esiti positivi che tale procedura ha dato presso l'Ufficio di Roma, l'Amministrazione finanziaria intende estenderla a tutti gli Uffici del registro, o Uffici delle entrate ove istituiti.*

*In merito alla registrazione dei contratti di locazione, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che i contribuenti interessati non sono tenuti a recarsi presso l'Ufficio del registro anteriormente al pagamento, in quanto l'imposta dovuta è liquidata direttamente dalle parti contraenti.*

*A tal fine il medesimo Dipartimento ha rilevato che è in via di emanazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un decreto dirigenziale con il quale sarà disciplinata la facoltà per i contribuenti di richiedere ed ottenere in via telematica la registrazione dei contratti di locazione e, inoltre, che è stato avviato, d'accordo con il sistema bancario, un progetto che prevede l'installazione, tra gli altri, anche presso gli Uffici del registro, di sportelli automatici per consentire il pagamento delle imposte tramite tessera bancomat.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**STORACE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*dopo il disastro nucleare di Chernobyl, migliaia di bambini delle zone contaminate si sono ammalati di cancro alla tiroide e di leucemia ed il rischio di contrarre queste malattie è attualmente ancora altissimo;*

*dall'inizio degli anni '90, tantissimi bambini provenienti in particolare dalle zone ad alto rischio di radiazioni non*

ionizzanti della Bielorussia sono stati ospitati, grazie a programmi umanitari organizzati da alcune associazioni cattoliche e laiche, da famiglie italiane;

nell'ambito di tale intervento umanitario, molte famiglie italiane che avevano ospitato in precedenza tali bambini hanno fatto richiesta di adozione per coloro che erano in stato di adottabilità;

più precisamente, nel 1996, il Governo Bielorosso varava una legge temporanea sulle adozioni in virtù della quale il consolato bielorosso a Roma cominciava ad accettare domande di adozione da parte di quelle famiglie italiane in regola con i requisiti richiesti dalla legislazione italiana e bielorussa;

risulta che tali famiglie abbiano speso inutilmente del tempo per traduzioni e vidimazioni relative alle domande di adozioni e che alla fine tali documenti sono stati per ben due volte riprodotti senza che le autorità bielorusse abbiano fornito alcuna risposta —:

se non ritengano necessario ed urgente rendere noto quali iniziative e provvedimenti il ministero degli affari esteri abbia intenzione di adottare per tutelare e garantire gli interessi legittimi delle famiglie italiane alle prese con una situazione incresciosa, anche in considerazione delle gravi carenze igienico sanitarie dei vari orfanotrofi presenti sul territorio bielorosso;

se non ritenga il ministero degli affari esteri di intraprendere le necessarie azioni diplomatiche ed umanitarie perché sia assicurato ai bambini bielorusi quel diritto fondamentale naturale che è costituito dall'averne una famiglia. (4-17680)

**RISPOSTA.** — *La questione concernente l'adozione dei minori bielorusi da parte di famiglie italiane è ben nota al Ministero degli Affari Esteri, il quale per il tramite della sua Rappresentanza diplomatica ha svolto a più riprese i passi più opportuni*

*presso le Autorità di Minsk al fine di sollecitare lo sblocco dei provvedimenti adottati pendenti.*

*In un incontro avvenuto nello scorso mese di luglio tra l'Ambasciatore d'Italia e il Vice Ministro dell'Educazione bielorosso, quest'ultimo ha illustrato la nuova procedura adottata dal suo Governo in materia di adozioni internazionali, assicurando che in tal modo si sarebbe posto termine alla situazione di blocco venutasi a creare.*

*In occasione di tale colloquio il suddetto Vice Ministro bielorosso ha inoltre fatto presente che ci sarebbe comunque voluto del tempo per la definizione delle pratiche in giacenza e che si sarebbe data priorità ai casi concernenti minori con particolari problemi di salute o di natura psichica.*

*A seguito di quanto sopra, la Rappresentanza diplomatica a Minsk ha ricevuto le necessarie istruzioni affinché continuasse a seguire l'importante questione con ogni attenzione, al fine di ottenere una definizione, nel minor tempo possibile, dei procedimenti di adozione ancora pendenti che tanto interessano le famiglie italiane.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

**SUSINI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.*  
— Per sapere — premesso che:

è in corso la fusione della società Italiana Petroli con la società AgipPetroli;

tale fusione comporta l'adozione di nuovi criteri di organizzazione del comparto commerciale;

diversa è, al momento, la struttura commerciale delle due imprese, giacché la Italia Petroli gestisce con propri dipendenti la rete di vendita e di assistenza ai clienti, mentre la AgipPetroli si avvale, per i medesimi servizi, di agenti di commercio, e soltanto in alcune città ha costituito società proprie;

le agenzie della AgipPetroli sono sessanta su tutto il territorio nazionale e il numero complessivo dei dipendenti di tali agenzie ammonta a circa 650 unità;

per effetto dell'annunciata riorganizzazione del comparto commerciale, si determineranno quasi certamente esuberi soprattutto nella rete di AgipPetroli, la quale pure a tutt'oggi fa registrare elevati indici di produttività e di redditività, grazie anche alla qualificazione del personale ad essa addetto;

ai dipendenti delle agenzie AgipPetroli si applicano le norme contrattuali dei lavoratori del commercio, per i quali — com'è noto — non è prevista la possibilità di ricorrere a molti degli ammortizzatori sociali utilizzabili invece per i lavoratori dell'industria;

se siano a conoscenza del piano di riorganizzazione del comparto commerciale elaborato dalla Italiana Petroli e dall'AgipPetroli;

quali iniziative intendano assumere per scongiurare l'eventualità che centinaia di lavoratori interessati a tale riorganizzazione siano privati del posto di lavoro.

(4-19677)

**RISPOSTA.** — *La Società Agip Petroli ha presentato alle organizzazioni sindacali in data 15.7.98 il Piano di riorganizzazione del Comparto Commerciale nell'ambito del progetto complessivo di fusione di Italiana Petroli, in Agip Petroli.*

*Successivamente, in data 28.7.98, Agip Petroli e organizzazioni sindacali dopo aver esanimato i criteri e le conseguenti scelte organizzative relative al comparto commerciale, hanno sottoscritto un verbale di accordo in cui hanno condiviso le linee guida del Piano, ribadendo in particolare:*

*la salvaguardia delle specificità commerciali dei due marchi, attraverso l'istituzione di strutture dedicate;*

*l'unicità di governo dei due marchi nel business dell'autotrazione;*

*la focalizzazione in aree di business dedicate delle attività non caratterizzate dalla rilevanza del marchio;*

*relativamente, poi, ai problemi occupazionali dei lavoratori dipendenti delle Agenzie che gestiscono la rete di Agip Petroli non ci sono, attualmente, elementi tali da far emergere questo rischio.*

*Ciò in quanto l'assetto definitivo della modalità di gestione della rete a marchio Agip Petroli e di quella a marchio IP dovrà essere valutato attentamente in funzione del piano di attuazione della razionalizzazione della rete petrolifera nazionale.*

*Peraltro è da evidenziare che, nelle zone in cui già oggi Agip Petroli gestisce direttamente la rete, l'agente è stata assegnata attività nel campo dell'extrarete, con compensazioni sotto l'aspetto occupazionale.*

*Nel succitato accordo, infine, si è stabilito che, per il raggiungimento di recuperi di efficienza, sarà messo a punto un piano di riqualificazione professionale, con gli opportuni interventi formativi e addestrativi, allo scopo di sviluppare le competenze professionali del personale, in modo particolare in tema di gestione diretta della rete.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Luigi Bersani.

**TURRONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente, nel corso dell'audizione tenutasi presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera l'11 febbraio 1998, ha affermato che il decreto attuativo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riguardante i rifiuti sarebbe stato bloccato fino al 6 gennaio scorso dal ministero dell'industria che ne rifiutava il concerto se non fosse stata accolta la richiesta di una multinazionale inglese, la Fibrowatt limited, che intende bruciare concimi naturali organici (pollina) per ricavare energia elettrica;

secondo quanto riportato dal mensile *Cesena-informa* n. 2 del 1998 la Fibrowatt si è distinta per capacità di *lobbying* e di pressione, ha offerto viaggi in Inghilterra a sue spese ad una infinità di persone, ha cercato di intervenire direttamente nei confronti di associazioni, comuni, province, regioni e uffici ministeriali per far passare una proposta che non si giustifica sotto l'aspetto ambientale ed economico;

la Fibrowatt, attraverso la sua controllata Fibritalia, intende costruire un impianto da 20 Mw a Cesena, bruciando pollina, che è un ottimo concime organico —:

quale sia la valutazione su tali metodi di confronto che, invece di riguardare il merito dei problemi, usano il potere di veto per far passare proposte che sono in contrasto con gli obiettivi di tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo, e della riduzione dell'uso di concimi chimici;

se non ritenga di dover riaprire la vicenda, sia per il metodo che è stato utilizzato, sia per il merito, tanto più sorprendente se si pensa che proprio l'Italia è stata la sede pochi mesi fa di una conferenza mondiale sulla desertificazione che ha riconosciuto un preoccupante impoverimento del suolo del nostro paese. (4-17350)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il progetto di decreto citato nell'interrogazione fu trasmesso a questo Ministero per il previsto concerto il 20 dicembre 1997. In una nota di questo Ministero indirizzata al Ministero dell'ambiente datata 29 dicembre 1997, venivano elencati una serie di cinque punti sui quali questo Ministero dissentiva dall'impostazione data dal Ministero ambiente. Il principale di tali punti ritenuto irrinunciabile, era il riconoscimento della nozione di materia prima secondaria come prodotto residuale o di scarto non assoggettabile alla normativa sui rifiuti se il materiale risponde a precisi standard merceologici. La questione è rilevante in quanto parte notevole dell'industria italiana utilizza materia prima secondaria da sempre (circa*

*35 milioni di tonnellate anno) e il loro assoggettamento alla normativa dei rifiuti ne pregiudicava le stesse prospettive di riutilizzo.*

*Nessuno dei punti sopra richiamati riguardava la pollina e non è peraltro noto il contenuto dell'articolo citato nell'interrogazione stessa.*

*Autorevoli studi condotti in materia nella realtà forlivese (Rapporto del Gruppo Tecnico istituito dalla Provincia di Forlì il 14 ottobre 1997) evidenziano comunque come il recupero energetico della pollina non si ponga in alternativa al suo utilizzo come ammendante agricolo, ma semmai lo integri come soluzione all'eliminazione degli oltre 2.5 milioni di tonnellate di pollina prodotta annualmente in tale realtà provinciale. Il rapporto infatti conclude che vi sono notevoli problemi collegati all'ulteriore aumento dei quantitativi di pollina destinati allo smaltimento sul terreno, sia sotto il profilo agronomico che sotto il profilo igienico-sanitario-ambientale e che resta aperto un ampio spazio alla ricerca di altre soluzioni di smaltimento e di recupero della pollina.*

*Tutta la documentazione tecnica in possesso di questo Ministero sull'argomento concorda su questa evidenza: l'utilizzo di ulteriori quantitativi di pollina come ammendante agricolo, sia come tale che pelletizzata, comporta problemi che anche sotto il profilo ambientale sarebbero dannosi (cattivi odori, necessità di costruzione di ampie piattaforme per l'essiccazione, ecc.). In altre parole il recupero energetico dei quantitativi che non riescono a trovare collocazione come ammendante agricolo si presenta come soluzione ottimale anche sotto il profilo ambientale.*

*Alla luce di quanto sopra affermato non si concorda con il parere dell'Onorevole interrogante circa « la valutazione su tali metodi di confronto che, invece di riguardare il merito dei problemi, usano il potere di veto per far passare proposte che sono in contrasto con gli obiettivi di tutela dell'ambiente ». Si ritiene al contrario che questa Amministrazione abbia espresso una posizione non in contrasto ma in favore di una migliore tutela ambientale, posto che senza*

*recupero energetico il destino della pollina non collocabile nello spandimento sul suolo sarebbe quello del conferimento in discarica o, peggio, dello smaltimento abusivo.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Luigi Bersani.

VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.*  
— Per sapere — premesso che:

esiste nel comune di Verona la caserma di S. Marta non più utilizzata quale struttura militare;

il comune di Verona con delibera n. 126 del 30 ottobre 1997 ha approvato all'unanimità di procedere all'acquisto o alla permuta di detta ex caserma per adibirla a sede di strutture universitarie;

la caserma S. Marta sembrerebbe non comparire nell'elenco dei beni dismessi dal demanio militare, anche se risulterebbe che il Comando della regione militare nord-est abbia presentato domanda in tal senso al Ministero della difesa —:

se sia allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri l'emissione di un decreto contenente un nuovo elenco di strutture militari già dismesse o da dismettere a breve;

se in tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia compresa anche la struttura dell'ex caserma S. Marta di Verona;

se vi sia in tal caso la disponibilità a trattare con il comune di Verona per un eventuale acquisto di tale struttura che può ricoprire un ruolo di grande interesse se riadattata a sede di strutture universitarie.  
(4-14682)

RISPOSTA. — *In riferimento ai quesiti posti, si premette che soltanto una parte della Caserma « S. Marta » risulta effettivamente inutilizzata. Infatti, l'infrastruttura è attualmente adibita a uffici, magazzini e*

*servizi degli organi militari di Commissariato e ad alloggi demaniali.*

*A seguito di diversi contatti intercorsi con il Comune di Verona, concernenti l'ipotesi di riutilizzazione di detta infrastruttura, la Difesa ha confermato la disponibilità a concludere un accordo che consenta di soddisfare le reciproche esigenze.*

*Al riguardo il Comune di Verona si è impegnato a promuovere la stipula di un apposito « Accordo di programma » tra tutti i soggetti interessati (Comune - Difesa - Finanze - Università), che preveda la possibilità di addivenire alla permuta della Caserma « S. Marta » con idonee infrastrutture in grado di soddisfare le esigenze istituzionali delle Forze Armate, da realizzarsi a cura e spese del Comune stesso, al fine di consentire alla locale Università degli Studi di poter disporre di nuovi locali per fronteggiare il progressivo aumento di domande di iscrizione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

VIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle alluvioni verificatesi in Piemonte nel 1994, gli argini del Po sono stati danneggiati in più punti ed in particolare nel territorio del comune di Morano sul Po (Alessandria) e fino ad oggi non è stata effettuata nessuna opera di ripristino e di sostanziale messa in sicurezza delle aree contigue al fiume, il che espone vasti territori al pericolo di nuove inondazioni nel caso, non improbabile, si dovessero verificare nuove forti precipitazioni in Piemonte —:

per quali ragioni fino ad oggi non siano stati riparati e migliorati gli argini del Po, in particolare nella località predetta, ed in che tempi si intenda porre riparo a tale imperdonabile ritardo.  
(4-17666)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione citata, anche da notizie acquisite dall'Autorità del fiume Po, si fa presente che a seguito degli eventi alluvionali del no-*

vembre 1994, con legge 35/90 sono stati stanziati 1.500 MLD per il ripristino delle opere pubbliche di competenza di questo Dicastero danneggiate dalla piena.

L'articolo 4, comma 5 della legge 22/95 subordinava la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi, nonché al ripristino delle aree di esondazione alla predisposizione, da parte dell'Autorità sopracitata di un Piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della Legge 189/90.

Tale Piano — PS 45 — è stato approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 9/95 e ad esso è annesso il programma di interventi, per la parte di competenza del Magistrato per il Po e delle Regioni interessate. Tale programma di interventi è stato successivamente modificato, per la parte di competenza del Magistrato per il Po, con gli atti deliberativi appresso specificati:

Deliberazione n. 3/96 (ridefinizione del programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po);

Deliberazione n. 21/97 (modificazioni ed integrazioni al programma di interventi di competenza del Magistrato per il Po).

Per il tratto di asta del fiume Po fino alla confluenza con il fiume Sesia sono previsti gli interventi, di cui allo stralcio inoltrato dall'Autorità predetta e che si allega in copia; la progettazione e l'esecuzione di tali interventi rientra nelle competenze del Magistrato per il Po.

Il Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiume Po, attualmente disponibile in forma di bozza ed all'esame delle Regioni interessate, individua per il tratto di fiume Po compreso fra la confluenza della Dora Baltea e la confluenza Sesia un assetto di progetto definitivo, in sinistra, da una fascia B che segue prevalentemente il percorso degli argini maestri esistenti o di progetto a protezione degli abitati e a tratti comprende l'inviluppo di paleoalvei presenti.

Fra le opere strutturali individuate per il conseguimento di tale assetto di progetto è previsto l'adeguamento del sistema arginale in sinistra per tutto il tratto, tramite sistemazione in sagoma e in quota, degli argini esistenti e nuova realizzazione di arginature, per il contenimento dei livelli di piena, con tempo di ritorno di 200 anni; i tratti maggiormente interessati sono tra Galli e Crescentino, Crescentino-Fontaneto Po-Palazzolo V.-Trino, per complessivi km. 42, in località Morano sul Po, in località Casale Monferrato, in corrispondenza della foce Sesia.

Il Magistrato per il Po, informa che i lavori connessi alla realizzazione di un nuovo argine ed all'adeguamento dell'argine esistente a protezione degli abitati di Palazzolo e Trino Vercellese e Morano sul Po sono già stati consegnati il 2 marzo 1998.

Gli stessi in particolare prevedono la realizzazione di un nuovo rilevato arginale per la chiusura di una parte del comprensorio idraulico del fiume Po, nei comuni di Palazzolo e Trino Vercellese in provincia di Vercelli e, se pur in minor parte, nel comune di Morano sul Po, in provincia di Alessandria.

I lavori di che trattasi, necessari a garantire la sicurezza idraulica degli abitati rivieraschi sopra citati, ancorché non avviati a pieno regime, anche a causa delle opposizioni manifestate dalla comunità di Palazzolo Vercellese, il Magistrato per il Po intende porre a compimento con la massima tempestività.

Si comunica, inoltre, che nell'ambito delle iniziative tendenti al controllo ed alla verifica degli argini esistenti non oggetto di interventi, si sta provvedendo al loro monitoraggio per poi redigere un progetto preliminare volto alla ristrutturazione e rimessa in quota degli argini stessi, prendendo a riferimento le portate idriche fissate dal Piano di Bacino.

Tali interventi di adeguamento e consolidamento saranno oggetto di futura programmazione nell'ambito degli schemi previsionali e programmatici ai sensi dell'articolo 31 della Legge 183/1989.

## ALLEGATO

## 01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori

Progetto	Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	GM
<b>BANNA</b>					
AL00114	OPERE DI SISTEMAZIONE SPONDALE NEL CONCENTRICO DI SANTENA.	3.000		3.000	
	TO BANNA				
	BANNA	3.000		3.000	
<b>PO</b>					
AL00118	OPERE DI DIFESA IN DESTRA VARAITA E PO PER SISTEMAZIONE ZONA DI CONFLUENZA, PER UNA LUNGHEZZA DI 2.000 M;	4.500	4.500		
	TO PO				
AL00119	OPERE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA PO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI PANCALIERI PER UNA LUNGHEZZA DI 1.000 M;	2.000	2.000		
	TO PO				
AL00120	OPERE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA PO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CAMPAGNINO PER UNA LUNGHEZZA DI 600 M (400 M DI NUOVA REALIZZAZIONE E 200 M DI RICARICA DEL RIVESTIMENTO ESISTENTE);	1.000	1.000		
	TO PO				
AL00121	OPERE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA PO A MONTE DEL PONTE S.S. 20 PER UNA LUNGHEZZA DI 500 M.	1.500	1.500		
	TO PO				
AL00116	OPERE DI DIFESA SPONDALE IN DESTRA PO IN LOCALITÀ MONCALIERI PER UNA LUNGHEZZA DI 800 M;	1.500	1.500		
	TO PO				

**01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori**

Progetto	Importo	'95-'96	'97	'98-'99 -2000	CM	
AL00122 OPERE NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN ASSETTO STABILE DEL F.PO FINALIZZATO ALLE ESIGENZE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVE ESISTENTI NELLE AREE ADIACENTI ALL'ALVEO INCISO.  TO PO	9.000			9.000		
AL00123 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL NODO BRANDIZZO-CHIVASSO NELLA ZONA DI CONFLUENZA MALONE-ORCO-PO, IN RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DEI PONTI STRADALI, AUTOSTRADALE E FERROVIARIO, ALLA FUTURA LINEA A.V. ED ALL'ESIGENZA DI PROTEGGERE DAI LIVELLI DI PIENA L'A  TO PO	9.000			5.000	4.000	
AL00115 REALIZZAZIONE DI NUOVO ARGINE E ADEGUAMENTO DI ARGINE ESISTENTE A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CRESCENTINO, PER UNA LUNGHEZZA DI 7500 M.  AL PO	10.000		10.000			
AL00117 OPERE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA PO E CONSOLIDAMENTO DI RIVESTIMENTI ESISTENTI IN LOCALITÀ CRESCENTINO IN PROSSIMITÀ DEL PONTE PER UNA LUNGHEZZA DI 2.000 M.  TO PO	3.500	3.500				
AL00124 REALIZZAZIONE DI NUOVO ARGINE E ADEGUAMENTO DI ARGINE ESISTENTE A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI PALAZZOLO VERCELLESE, TRINO E MORANO SUL PO, PER UNA LUNGHEZZA DI 15.000 M.  AL PO	15.000	15.000				
AL00378 LAVORI DI RIPRISTINO SCOGLIERA DX F.PO LOC. TOSINI IN COMUNE DI BASSIGNANA.  AL PO	357			357		
	PO	57.357	29.000	10.000	14.357	4.000
<b>01 - PO FINO A FOCE SESIA E AFFLUENTI MINORI</b>		<b>60.357</b>	<b>29.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.357</b>	<b>4.000</b>

VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto «Leonarda Vaccari», gestito dall'omonimo Ente morale, sito in Roma, viale Angelico 22, con delibera del suo consiglio direttivo del 5 febbraio 1998, ha deciso di non accettare per il prossimo anno scolastico 1998-1999 iscrizioni per le classi prime e seconde dell'istruzione secondaria di primo grado e di procedere, nell'anno scolastico 1999-2000 alla soppressione dell'intero corso di scuola media legalmente riconosciuta;

tale decisione contrasta con la manifesta volontà da parte dei genitori degli allievi di vedersi garantita la continuità didattica, educativa e formativa dall'Istituto in oggetto;

parimenti contrasta con lo statuto e le finalità dell'Ente Morale «Vaccari» e in particolare con l'articolo 2 che recita: «l'Istituto provvede, oltre alle cure cliniche necessarie, alla istruzione elementare e post-elementare dei minorati fisici sino al termine dell'obbligo scolastico (...)»;

per l'appunto l'Ente Morale e l'Istituto legalmente riconosciuto «L. Vaccari» è stato fondato in Roma per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici (articolo 1 dello statuto), con regio decreto 15 giugno 1943, n. 690, confermato con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 279, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, n. 1785;

la decisione assunta dal consiglio direttivo comporta, oltre alla evidente violazione dello Statuto fondativo, l'espulsione dalla scuola di 36 allievi portatori di handicap e di 15 docenti;

provenendo tali allievi da realtà territoriali cittadine distanti e disagiate ed essendo essi portatori di handicap gravi, molto difficilmente potranno veder garantire diversamente il diritto al regolare adempimento dell'obbligo scolastico ed alle cure e terapie riabilitative;

alla data del 24 aprile 1998 la direzione ministeriale della scuola non statale

afferitava di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito da parte dell'Istituto «Vaccari», il che lascia supporre una decisione presa senza alcuna consultazione del competente Ministro della pubblica istruzione;

il succitato statuto dell'Ente Morale e della scuola, all'articolo 5 determina il funzionamento della scuola «di intesa col ministero della pubblica istruzione secondo le norme dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786. Il direttore didattico della scuola è prescelto dal ministero della pubblica istruzione...»;

il medesimo statuto all'articolo 7 stabilisce che l'Istituto è amministrato da un consiglio direttivo nominato dal ministero della pubblica istruzione, di cui sono membri un rappresentante per ciascuno dei tre ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e della sanità, oltre che il Provveditore agli studi di Roma;

il signor Ministro della pubblica istruzione nomina il direttore sanitario che sovrintende all'attività medica dell'Istituto (articolo 11 dello statuto);

da quanto sopra esposto in merito allo statuto dell'Istituto «L. Vaccari» si evidenzia con tutta chiarezza il ruolo di garante delle finalità morali ed educative, formative e sanitarie dell'Istituto medesimo, da parte del Ministro della pubblica istruzione;

infine sulla vicenda tutti gli organi competenti (ministero della pubblica istruzione, dell'interno, della sanità, comune di Roma, regione Lazio, provveditore agli studi di Roma, eccetera) hanno già ricevuto comunicazione formale scritta da parte delle organizzazioni sindacali in data 16 giugno 1998 e da parte dei genitori degli allievi minorati dell'Istituto in data 25 marzo e 15 giugno 1998;

come intenda il Ministro della pubblica istruzione intervenire per porre riparo a tale situazione che snatura la stessa ragione sociale e le finalità morali dell'Ente «Leonarda Vaccari»;

come intenda adoperarsi per impedire l'estinzione programmata della scuola media legalmente riconosciuta « L. Vaccari » che comprometterebbe le opportunità formative di allievi minorati ai quali è destinata l'opera dell'Ente morale in oggetto;

quali iniziative intenda assumere nella sua qualità di tutore della scuola istituita dall'Ente morale « L. Vaccari ».

(4-18669)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata si deve far presente che dalle precisazioni fornite dal Presidente dell'Ente morale « Leonarda Vaccari », gestore della scuola media legalmente riconosciuta ivi funzionante, il Consiglio Direttivo dell'ente nella sua collegialità ha deliberato la sola sospensione, per l'anno scolastico 1998/99, delle attività didattiche della prima e seconda classe della scuola media in parola, mantenendo il funzionamento della terza classe, per lasciare ogni più ampia possibilità di ripristino nel prossimo anno scolastico del normale funzionamento dell'intero corso in presenza di più favorevoli condizioni operative e finanziarie.*

*Il medesimo Consiglio Direttivo ha ritenuto nell'interesse dei ragazzi disabili, limitatamente all'istruzione, e quindi solo all'aspetto didattico, di inserire gli allievi seguiti dall'istituto nelle scuole medie statali viciniori, operanti nel medesimo distretto, in un quadro di progetto integrato di collaborazione reciproca e di partecipazione dell'équipe riabilitativa al reale supporto di sostegno delle scuole medie statali, realizzando così gli obiettivi di integrazione didattica e sociale in una visione più ampia e completa di un servizio pubblico multidisciplinare in favore dei fanciulli minorati psicofisici; obiettivo peraltro prefigurato dalla stessa fondatrice dell'istituto.*

*Quanto agli insegnanti, secondo le precisazioni fornite dal Presidente dell'Ente, il ridimensionamento comporta una diminuzione di ore nell'ambito della didattica con possibilità di riutilizzo in altre e diverse attività dell'istituto.*

*Giova anche chiarire che l'ente morale in parola, in quanto gestore di una scuola media non statale, può autonomamente rinunciare al beneficio della legalizzazione quando circostanze oggettive o soggettive di carattere esterno lo inducano ad operare in tal senso.*

*Quanto alla accennata intesa con questo Ministero esso si riferisce non già alla scuola media bensì alla scuola elementare speciale annessa all'istituto ed ivi funzionante e stipulata secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 168 del 17 giugno 1991.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

**ZACCHERA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*nella zona dell'Ossola il Magistrato del Po sta predisponendo strumenti di vincolo di bacino del fiume Toce, con particolare riguardo a zone ed aree di non edificabilità poiché potenzialmente soggette ad esondazione;*

*non risulta che vi siano stati collegamenti con le autorità locali che più dettagliatamente hanno una approfondita conoscenza dei siti, con particolare riguardo alle aree effettivamente potenzialmente soggette a rischi alluvionali;*

*si rischia pertanto di vincolare ampie zone che sono invece in assoluta sicurezza creando potenziali, gravi danni all'economia ed allo sviluppo della zona —:*

*se il Governo non ritenga di invitare il Magistrato del Po, prima di prendere decisioni in merito al « Piano fasce » del fiume Toce, ad ascoltare i rappresentanti delle amministrazioni locali, comuni, comunità montane e quanti siano preposti in sede regionale al controllo del territorio;*

*sulla base di quali studi o cartografie operi il Magistrato del Po, quanto sia costata la raccolta dei dati a base delle determinazioni dell'ente predetto e quali siano stati i professionisti che abbiano*

eventualmente predisposto piani e cartografie. (4-16699)

RISPOSTA. — *Nell'atto ispettivo si pone in rilievo che il Magistrato per il Po starebbe predisponendo strumenti di vincolo nella zona dell'Ossola ed in particolare sul fiume Toce, senza i dovuti collegamenti con gli amministratori locali e senza tenere in debito conto le considerazioni tecniche e gli approfondimenti operati a scala locale. In proposito si fa presente che l'Autorità di Bacino del Fiume Po, soggetto responsabile dell'elaborazione del Piano di bacino ai sensi della Legge 183/1989, ha attualmente in corso di redazione conclusiva il « Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiume Po » (di seguito brevemente chiamato PAI) che definisce, per tutto il territorio del bacino idrografico del Po, le linee generali di assetto idrogeologico ed il quadro degli interventi.*

*Il quadro prevede misure di intervento « strutturali » relative alle opere ed ai manufatti e « non strutturali » relative a disposizioni di regolamentazione d'uso del suolo; nel quadro delle misure d'intervento « non strutturali » sono delimitate le fasce fluviali sulla base delle condizioni di rischio di esondazione: Fascia A — fascia di deflusso della piena; Fascia B — fascia di esondazione; Fascia C — area di inondazione per piena catastrofica e classificati in 4 classi di rischio i territori comunali.*

*Per il progetto di Piano Stralcio è prevista, a tempi stretti, l'adozione da parte del Comitato Istituzionale del bacino e l'avvio delle collegate fasi di consultazione.*

*Occorre, inoltre, considerare che nel territorio in oggetto è operante il D.P.C.M. del 7 dicembre 1995: « approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del*

*fiume Toce », redatto ai sensi dell'articolo 2 della Legge 102 del 2 maggio 1990 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, e che questo strumento è già stato modificato proprio a seguito dell'accoglimento delle osservazioni degli Enti Locali, da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 27/97 dell'11 dicembre 1997: « schema previsionale e programmatico del bacino del Toce. Revisione e modifica delle Norme di attuazione ».*

*L'Autorità di Bacino, interpellata da questo Ministero, informa che devono ritenersi diradate le preoccupazioni manifestate dalla S.V. sul mancato confronto con le Comunità locali in quanto, già a partire dalle fasi di attuazione di questo provvedimento, la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino, e, il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, hanno avviato continui confronti tecnici con le comunità locali interessate e questi confronti si sono ulteriormente intensificati, nel corso degli ultimi mesi, per definire i successivi raccordi tecnici ed operativi tra il D.P.C.M. e le disposizioni del Piano di bacino in corso di adozione.*

*Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti relativa agli studi tecnici di supporto al piano, si specifica che il D.P.C.M. prima citato è stato redatto sulla base di studi e documentazione predisposti dalla Comunità Montana Valle d'Ossola, mentre le indicazioni del Piano Stralcio dell'assetto idrogeologico si basano sull'insieme delle attività di studio e di ricerca a supporto della redazione del Piano di bacino; a tal proposito si allega alla presente lo schema di riferimento delle elaborazioni tecniche dell'Autorità di Bacino del fiume Po). (Allegato in visione presso il Servizio Stenografia — Ufficio Assemblea).*